SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 270, del 17 novembre 1923.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 11 novembre 1923, n. 2395.

ORDINAMENTO GERARCHICO

DELLE

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Relazione al R. decreto in data 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Ammministrazioni dello Stato.

SIRE,

Il disegno di decreto che viene sottoposto all'Augusta sanzione della Maestà Vostra riguarda l'ordinamento gerarchico degli impiegati civili dello Stato e degli ufficiali e sottufficiali di terra e di mare. Esso disciplina le loro rimunerazioni, le condizioni di ammissione nei ruoli, il modo di procedere dai gradi inferiori ai gradi superiori, e determina il numero delle persone addette ai singoli servizi nelle varie Amministrazioni dello Stato.

Il Governo Nazionale assolve con tale provvedimento una parte considerevole del proprio programma di riordinamento amministrativo dello Stato. Il problema pratico che dovevasi risolvere era simultaneamente condizionato dai seguenti principali obiettivi:

1° Fissare l'equivalenza dei gradi fra impiegati addetti a servizi diversi e perequare il trattamento economico tra gli impiegati dello stesso grado; 2° Far corrispondere alla gerarchia del grado la gerarchia degli stipendi; 3° Eguagliare, nei limiti del possibile, le probabilità di carriera fra impiegati addetti ai vari rami dell'Amministrazione statale; 4° Fissare gli organici relativi a ciascun servizio; 5° Costruire un ordinamento che attenuasse per l'avvenire il riprodursi delle attuali sperequazioni; 6° Meglio adeguare le remunerazioni all'importanza del grado; 7° Assicurare, nelle promozioni, un conveniente processo di selezione. L'ordinamento adottato accoppia i pregi del sistema dei ruoli chiusi in vigore fin al 1919 a quello dei ruoli aperti che gli succedette ed evita i difetti relativi a ciascuno di essi. In generale agli impiegati di ciascun grado, meno che a quelli dei gradi supremi, sono conservati gli aumenti periodici e quindi, anche indipendentemente da ogni promozione, viene ad essi assicurato un graduale miglioramento dello stato economico, in relazione al servizio prestato, senza però che la massima rimunerazione di un grado superi il limite minimo della rimunerazione del grado superiore.

Nelle promozioni al criterio dell'anzianità è preferito, in via generale, quello del merito comparativo, ed esse sono in ogni caso subordinate alla esistenza di posti scoperti nel grado superiore. E' perciò chiaro che con l'ordinamento adottato grado, merito e stipendio costituiscono tre variabili concordanti. Il personale di ruolo civile e militare dell'Amministrazione dello Stato è suddiviso in tre gruppi secondo il titolo di studio richiesto per la ammissione (diploma di laurea, diploma di scuola media superiore, diploma di scuola media inferiore) e ripartito in tredici gradi. La classificazione per gradi di tutti gli impiegati dei primi due gruppi è ragguagliata, agli effetti gerarchici e di stipendio, alla gerarchia militare che è di fatto la più numerosa e che dal generale d'esercito al sottotenente, comprende undici gradi. A questi sono aggiunti altri due gradi inferiori propri esclusivamente delle carriere degli impiegati appartenenti al terzo gruppo.

La perequazione delle probabilità di carriera tra impiegati addetti a servizi diversi si è ottenuta con sufficiente approssimazione, mediante la ripartizione in ragione determinata, tra i vari gradi, del numero complessivo dei posti assegnati per ciascun ramo di servizio.

Gli stipendi di tutti gli impiegati di ruolo dello Stato, compreso un supplemento di servizio attivo, variabile secondo il grado e non computabile agli effetti della pensione, sono stati fissati con un'unica tabella generale in cui è indicato anche il periodo per gli aumenti graduali di stipendio entro ciascun grado. La misura di essi viene aumentata particolarmente a favore di quelle categorie e di quei gradi che per varie circostanze avevano tratto minor vantaggio dai precedenti provvedimenti.

L'ammissione nei ruoli, entro il limite dei posti vacanti in ciascun organico, è subordinata a concorsi per esame e a un successivo periodo di prova, e parimenti le promozioni, talune subordinate ad esami, altre soggette a norme di selezione più o meno severe a seconda dei casi, non potranno farsi che nei limiti dei posti vacanti nel grado superiore.

A parità di merito, e fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra, si stabilisce che siano preferiti, nei concorsi per l'ammissione in servizio, i decorati, i mutilati, i feriti, i figli degli invalidi, gli orfani e le vedove di guerra e i combattenti.

Il provvedimento è accompagnato dalle occorrenti disposizioni transitorie relative al conferimento dei posti nella prima applicazione dei nuovi ruoli, e anche alla prima attribuzione dei nuovi stipendi, agli aumenti periodici, all'assorbimento della maggior parte delle attuali indennità nello stipendio. Esso regola, inoltre, in armonia col nuovo ordinamento gerarchico, le indennità di missione e detta norme per le altre indennità o competenze speciali assegnate al personale, prescrivendone, in via generale, la revisione entro il 31 marzo 1924.

Ma la sua caratteristica fondamentale, di cui non si può disconoscere la importanza, consiste nel fatto che gli stipendi non potranno essere più stabiliti separatamente per il personale di ciascuna Amministrazione, come sinora è avvenuto, con l'inevitabile conseguenza pratica di gravi ed ingiuste sperequazioni, ma sono determinati in unica misura per ciascun grado, senza la possibilità di provvedimenti che riguardino particolari categorie di personale.

Mai prima di ora si ebbe un provvedimento generale che regolasse in modo così completo il trattamento economico e i quadri organici di tutto il personale civile e militare, dipendente dallo Stato. Ad un riordinamento della materia si provvide nel 1908, in cui furono promulgate:

a) la legge 30 giugno 1908, n. 304, che approvò le nuove tabelle organiche e le norme di carriera per il personale delle Amministrazioni centrali e le principali Amministrazioni dipendenti;

b) la legge 2 luglio 1908, n. 316, che approvò nuovi stipendi per gli ufficiali della R. Marina;

c) la legge 6 luglio 1908, n. 362, che approvò, fra l'altro, la tabella degli stipendi e delle indennità di servizio speciale degli ufficiali del R. Esercito.

Per le altre carriere provinciali e per i ruoli speciali e tecnic[i] fu provveduto separatamente.

Il trattamento risultante da queste leggi rimase in vigore - salvi miglioramenti economici di carattere provvisorio — fin[o] all'adozione del sistema dei ruoli aperti, disposta:

a) per il personale civile, coi Regi decreti 23 ottobre 1919 n. 1971, e 27 novembre 1919 n. 2231, e con quelli successivi che ne ap[-]plicarono le disposizioni, salvi gli opportuni adattamenti, ai ruol[i] speciali e tecnici;

b) per il personale militare, coi Regi decreti 1° febbraio 1920 n. 116, e 2 gennaio 1920, n. 148.

Il problema non risultò, tuttavia, risolto in modo durevol[e] generale ed uniforme.

Il sistema dei ruoli chiusi aveva dato luogo ad inconvenient[i] sopratutto perchè si adottavano con notevole frequenza variazion[i] agli organici, ora in una, ora in altra Amministrazione. Mancava a[l] personale la possibilità di ottenere miglioramenti periodici di stipen[-]dio, all'infuori dei limitati aumenti sessennali, e il conseguiment[o] di stipendi più elevati dipendeva perciò essenzialmente dalla dispo[-]nibilità di posti nelle classi e nei gradi successivi. Quando la v[i]cenda delle carriere per effetto delle normali cessazioni dal servizi[o] non determinava le vacanze necessarie per gli avanzamenti, s[i] provvedeva, per soddisfare le richieste del personale, a modifica[-]zioni di organici, anche indipendentemente dalle reali necessità de[l] servizio.

Il sistema dei ruoli aperti che parve efficace rimedio a quest[i] inconvenienti consentì al personale di conseguire, senza passaggi di grado, aumenti periodici a scadenze determinate, e perfin[o] di oltrepassare, con gli aumenti stessi, lo stipendio minimo del grado superiore. Inoltre, con detto sistema, per dare agli aumenti il maggiore possibile sviluppo, la scala gerarchica fu ridotta a un nu-

mero ristrettissimo di gradi. Si palesarono subito anche gli inconvenienti di siffatto ordinamento. La soppressione dei gradi e la possibilità di una lunga serie di aumenti, dipendenti, in fatto, unicamente dalla anzianità, tolse al personale ogni stimolo a distinguersi nell'adempimento del proprio dovere. La carriera, intesa come avanzamento di gradi, venne quasi completamente a mancare, considerata la proporzione necessariamente limitata dei gradi direttivi rispetto a quelli inferiori. Da un lato la demoralizzazione del personale fu grande e d'altro lato la possibilità da parte dell'Amministrazione di operare nel personale le giuste e necessarie selezioni fu di molto ridotta. Nell'insieme la condizione di funzionamento dei servizi ne risultò aggravata.

In considerazione della condizione di disagio determinatasi, con la legge 16 marzo 1921, n. 260, fu istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento e il funzionamento delle Amministrazioni centrali e dei servizi da esse dipendenti e sulle condizioni del relativo personale. La Commissione, costituita a termini di detta legge, fu presieduta dall'on. senatore Cassis e la relazione da essa presentata fu comunicata al Parlamento il 10 settembre 1921.

Frattanto, la legge 7 aprile 1921, n. 355, assegnò una indennità di carica a tutto il personale della Magistratura giudiziaria e degli altri personali ad essa assimilabili, e con successiva legge 13 agosto 1921, n. 1080, il Governo del Re venne investito dei necessari poteri in materia di semplificazione e di riordinamento dell'Amministrazione civile dello Stato ed autorizzato:

1° a riformare gli ordinamenti amministrativi e contabili ed in particolare modo ad unificare, ridurre e rendere più spediti i controlli di ogni specie, nonchè ad attuare un largo decentramento amministrativo con una maggiore autonomia degli enti locali;

2° a sopprimere organi, istituti e funzioni, non strettamente necessari.

La stessa legge stabilì che il Governo del Re doveva proporzionare, ai nuovi ordinamenti, il personale, stabilendo, per le singole Amministrazioni le nuove tabelle organiche, il relativo trattamento economico e le norme di carriera con speciali provvidenze in favore degli impiegati ex combattenti di tutti i ruoli, compresi i magistrati e gli insegnanti.

La spesa massima, risultante dai nuovi ordinamenti organici, non avrebbe dovuto superare, fino a tutto l'esercizio 1930-31, quella totale, per stipendi, indennità di carica, di funzioni ed altri speciali trattamenti derivante dagli ordinamenti in vigore al 1° luglio 1921.

Fu costituito, con detta legge, per la preparazione dei provvedimenti, un Comitato di cinque Ministri e fu, inoltre, prescritto che i provvedimenti stessi, quando importassero abrogazioni o modificazioni di disposizioni di legge, dovessero essere emanati su parere di una Commissione, costituita da sette senatori e sette deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

In via provvisoria, con decorrenza dal 1° marzo 1921 e fino alla determinazione dei nuovi stipendi, la legge autorizzò la concessione di un assegno temporaneo mensile, variabile da un minimo di L. 120 a un massimo di L. 200, escludendo dal beneficio il personale delle Magistrature, cui già era stata conferita la indennità di carica sopraindicata.

Entro il 30 giugno 1922, termine stabilito dalla legge 13 agosto 1921, furono, per i personali cui riferivasi la delegazione concessa dalla legge stessa, preparati i nuovi quadri organici, con le relative tabelle di stipendi, e rimessi all'esame della detta Commissione parlamentare.

Non ebbero però corso i provvedimenti relativi, e la successiva legge 22 agosto 1922, n. 1169, mentre prorogò la delegazione di poteri risultante dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, stabilì che, entro il 30 settembre 1922, il Governo dovesse pubblicare le nuove tabelle degli stipendi del personale per le categorie contemplate all'art. 14 della citata legge 13 agosto 1921 con le relative norme di carriera, restando quindi rinviata, a dopo attuate le riforme dei servizi, la determinazione dei quadri organici. Agli effetti del consolidamento della spesa, previsto in questa ultima legge, la detta legge 22 agosto 1922, stabilì che dovesse tenersi conto anche dell'assegno temporaneo mensile già ricordato, escluse le indennità di carica, di funzioni e gli altri speciali trattamenti.

In relazione alla citata legge n. 1169, venne emanato, entro il prefisso termine, il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, col quale furono stabiliti i nuovi stipendi e le norme di carriera per tutte le categorie cui riferivasi la riforma autorizzata con legge 13 agosto 1921, restando, quindi, escluse le magistrature giudiziarie, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè il personale degli avvocati erariali, i personali militari di qualsiasi corpo, i personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti e il personale insegnante di ogni grado. Per tali personali si provvide mediante i seguenti decreti, e cioè:

a) per quelli militari, con i Regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1427 e n. 1462, in cui venne regolato il trattamento di stipendio e quello per indennità militare, restando disciplinata dalle norme relative la concessione degli altri assegni fissi a detti personali conferiti, a seconda dei gradi, delle cariche e delle funzioni;

b) per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, col R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1611;

c) per gli insegnanti universitari, col R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1593;

d) per gli insegnanti delle scuole medie, col R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1596.

Per la magistratura giudiziaria e i personali ad essa assimilati nessun provvedimento di sistemazione definitiva fu emanato. Però, con i Regi decreti 8 ottobre 1922, n. 1310, e 12 novembre 1922, n. 1477, fu disposta a favore di tali categorie, la concessione dell'assegno temporaneo mensile, già autorizzato, per gli altri personali, dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080.

In seguito è stato modificato il trattamento economico del personale insegnante, in virtù:

a) del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per gli insegnanti delle scuole medie;

b) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per gli insegnanti universitari, con l'assegnazione di una indennità accademica agli insegnanti medesimi, restando, quanto agli stipendi, in vigore il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1593, sopra citato.

I numerosi provvedimenti emessi dal 1919 in poi dimostrano quale instabilità abbia presentato la materia negli ultimi tempi.

In sostanza, tenuto conto delle successive disposizioni, il trattamento economico per le varie categorie di personale dipendente dallo Stato, prima del nuovo provvedimento, risultava regolato:

1° dal R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per le categorie contemplate dalla legge 13 agosto 1921, per talune delle quali altre norme particolari concedevano indennità suppletive;

2° dai Regi decreti 27 ottobre 1922, n. 1427, e n. 1462, per i personali militari, salve le norme speciali concernenti gli assegni fissi accessori;

3° dal R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, per il personale civile dello Amministrazioni militari dipendenti;

4° dai Regi decreti 3 dicembre 1922, n. 1593, e 30 settembre 1923, n. 2102, per il personale insegnante universitario;

5° dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, per il personale insegnante delle scuole medie;

6° dal R. decreto 27 novembre 1919, n. 2231, dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, e dai Regi decreti 8 ottobre 1922, n. 1310, e 12 novembre 1922, n. 1477, per la magistratura giudiziaria e gli altri personali ad essa assimilati.

Altre disposizioni erano poi in vigore nei riguardi di personali di ruoli minori.

Il trattamento economico, già regolato con disparità di risultati, da questa legislazione varia e complessa, trova ora nel nuovo provvedimento una disciplina unificata e una giusta perequazione.

L'approvazione dei nuovi ruoli mette poi termine a quel lungo periodo di indeterminatezza nell'assetto organico dei servizi, che

è durato finora, nell'attesa di semplificazioni e riforme, e che — se ha giovato a recare una riduzione del personale, anche per effetto di ripetute dispense straordinarie — è ormai giunto al punto di compromettere l'andamento dei servizi, tanto numerose sono divenute in taluni ruoli le vacanze di posti.

Nessuna categoria è tralasciata dal decreto: per quelle, come il personale subalterno, i sottufficiali dell'Esercito e della Marina, e i sottufficiali e i militi dei corpi armati, che non sono comprese nella generale classificazione per gruppi, sono pure stabilite separatamente le relative tabelle.

I nuovi organici, in confronto a quelli del 1914, a quelli vigenti prima dei proposti provvedimenti e alla situazione attuale del personale in servizio, offrono le differenze di cui appresso:

	Organici 1914	Organici in vigore prima del decreto	Personale in servizio alla data del decreto	Nuovi organici	Differenza fra i nuovi organici		
					e gli organici 1914	e gli organici in vigore prima del decreto	od il personale in servizio alla data del decreto
Personale civile.	103,643	136,012	115,501	110,447	+ 6,804	— 25,565	— 5,054
Ufficiali	18,178	22,986	24,600	22,866	+ 4,688	— 120	— 1,743
Sottufficiali.	28,523	47,943	44,072	48,638	+ 20,115	+ 695	+ 4,566
	150,344	206,941	184,182	181,951	+ 31,607	— 24,990	— 2,231

In confronto agli organici in vigore prima del decreto e alla situazione attuale di fatto si hanno, quindi, notevoli diminuzioni per il personale civile e diminuzioni più lievi per gli ufficiali, mentre si verificano aumenti per i sottufficiali, in relazione alla forza bilanciata. Nel complesso, tuttavia, rimangono sempre diminuzioni sensibili, tenuto conto che la situazione attuale già risente gli effetti delle ripetute eliminazioni e della lunga sospensione delle nuove nomine.

Un aumento complessivo notevole si ha in confronto ai ruoli del 1914; ma anche in esso ha parte preponderante quello relativo ai sottufficiali, dipendente più specialmente dallo sviluppo dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza. Per il rimanente personale e sopratutto per quello civile, l'aumento verificatosi negli organici, è giustificato dall'incremento nella popolazione del Regno, salita — esclusa le Provincie annesse — da circa 36 milioni nel 1914 a circa 39 milioni, nonchè dalle accresciute necessità dei servizi, specialmente presso l'Amministrazione finanziaria in relazione ai provvedimenti fiscali di questi ultimi anni, presso l'Amministrazione postelegrafica per la limitazione a otto ore dei turni di lavoro e presso gli Istituti di istruzione, aumentati di numero per regificazioni e nuove istituzioni di scuole.

In base ai nuovi organici e ai nuovi stipendi, tenuto conto del supplemento di servizio attivo, la spesa, a confronto di quella determinata dagli stipendi già in vigore, per il personale effettivamente in servizio, segna un considerevole aumento. Ma nei nuovi stipendi è assorbita parte della indennità di caroviveri e, inoltre, in considerazione delle misure migliorate degli stipendi stessi, è stata ridotta l'indennità militare e sono state soppresse le indennità di carica alla magistratura, l'indennità accademica agli insegnanti universitari, l'indennità di studio agli insegnanti delle scuole medie, l'indennità di carica ai direttori generali, le indennità professionali a taluni personali e corpi specializzati, le indennità di carica, di servizio e di sede al personale della pubblica sicurezza e altre analoghe. Le riduzioni di spesa, derivanti dalla cessazione di tali indennità, compensano per la massima parte l'onere dipendente dai migliorati stipendi, onere che si attenuerà poi ulteriormente, sia per effetto delle vacanze che si verificheranno nei nuovi organici, i quali non potranno mai essere costantemente al completo, sia per il beneficio che risulterà dalla revisione, disposta dal decreto, delle indennità non soppresse o in esso non definitivamente regolate. *Infine*, sta in connessione col presente provvedimento quello inteso a riformare, togliendo alcuni gravi eccessi introdotti dalla legislazione degli ultimi tempi, il regime delle pensioni, e dal quale, in confronto allo sviluppo che la spesa pel trattamento di quiescenza assumerebbe, secondo gli ordinamenti vigenti, deriverà altra economia notevole. Tenuto conto di tutto ciò, l'onere che potrà, nella prima attuazione, derivare dal provvedimento si riduce a cifra non molto rilevante, rispetto alla quale i vantaggi che l'Amministrazione e i servizi possono risentire da un completo e organico riordinamento del personale e dei trattamenti ad esso assegnati appariscono di gran lunga prevalenti.

Questo provvedimento che costituisce un ordine gerarchico di notevole saldezza e di vasta portata amministrativa risolve però soltanto una parte del problema dell'organizzazione degli uffici dello Stato. Esso dovrà essere integrato da successivi provvedimenti relativi alla organizzazione tecnica di detti uffici e fondat su una analisi concreta degli attuali metodi di lavoro. Quindi organici proposti dalle varie Amministrazioni, e che ora si app vano, devono considerarsi come organici relativi alla organiz zione attuale e suscettibili di riduzione.

Il decreto dispone, pertanto, fino da ora che, eccettuati alcuni personali, i cui organici, come avviene per l'Esercito, la Marina, la Magistratura, le scuole, dipendono da condizioni speciali, debba, per i personali rimanenti, attuarsi entro il 30 giugno 1925 una riduzione complessiva del 5 % sul numero dei posti, e che altra eguale riduzione debba poi avere effetto entro il triennio successivo.

Con tali riduzioni la spesa che il nuovo ordinamento determina potrà scendere a limiti tali, che non ne risulti, nei confronti di quella attuale, alcun maggiore onere per il bilancio dello Stato.

Informato agli intendimenti accennati, il provvedimento varrà ad assicurare ai servizi una base adeguata di tranquillo e ordinato funzionamento.

Esso, mentre ricostituisce le gerarchie, migliora le condizioni di tutti gli impiegati e le differenzia secondo il grado, e permette, inoltre, con la ripresa delle promozioni, che, nell'interesse dello Stato, si compia in modo adeguato il processo selettivo.

In pari tempo il nuovo ordinamento toglie le maggiori sperequazioni verificatesi nel periodo ultimo decorso e costituisce altresì, di fronte alle singole categorie di personale, una valida difesa delle ragioni dell'Erario, cui saranno evitati gli aggravi, sempre cospicui, dipendenti da provvedimenti frammentari, come quelli lamentati fin qui.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Classificazione del personale per gruppi e per gradi.

Art. 1.

Il presente decreto stabilisce e regola la classificazione del personale dipendente dallo Stato agli effetti del trattamento economico, delle norme di carriera e delle modalità di assunzione in rapporto all'indole delle funzioni inerenti ai singoli servizi.

La detta classificazione è indipendente dall'ordine delle precedenze stabilite fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle funzioni pubbliche e non innova alle attribuzioni affidate, secondo i rispettivi ordinamenti, ai personali dei diversi rami di servizio, la cui opera, in qualsiasi sfera di competenza, utilmente concorre al pieno ed efficace conseguimento degli scopi propri dell'attività statale.

Art. 2.

Il personale civile e militare dipendente dallo Stato è assunto in ruoli, secondo le norme del presente decreto e quelle speciali delle singole amministrazioni.

Il personale stesso, fatta eccezione per quello di cui agli art. 22 e 26 del presente decreto e per quello considerato ai successivi art. 212 e 213, è distinto in tre gruppi — *A, B, C* — e classificato in tredici gradi.

La classificazione in gruppi e in gradi del personale predetto è stabilita in conformità dell'allegato I al presente decreto.

Nei ruoli nei quali risultano suddivisioni di personali in classi, la classe costituisce grado.

Ruoli organici.

Art. 3.

I ruoli del personale di cui al secondo comma del precedente art. 2 sono stabiliti in conformità dell'allegato II al presente decreto.

È fatto divieto di aumentare i posti stabiliti da ciascun ruolo, anche se l'aumento sia compensato da riduzione in altro ruolo.

La ripartizione dei posti fra i vari gradi, esclusi quelli più elevati del sesto, risultante dai ruoli predetti, non può essere modificata, se non riducendo il rapporto fra il numero dei posti dei gradi superiori e quello dei gradi inferiori.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo e terzo non si applicano per i ruoli degli ufficiali e per quelli del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione.

Stipendi.

Art. 4.

Gli stipendi del personale, di cui agli allegati I e II, sono, per ciascun grado, stabiliti in conformità dell'allegato III al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nel grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato III predetto.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio al personale civile si applicano le norme di cui agli articoli 17, primo ed ultimo comma, 19, 20 e 21 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e successive estensioni, nonchè quelle degli articoli 5 a 8 del R. decreto 18 dicembre 1922, numero 1637 e relative modificazioni.

Per gli aumenti periodici agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, si osservano le norme dell'art. 156 del presente decreto.

Quando, nei casi consentiti od in seguito a concorsi, si verifichino passaggi da uno ad altro ruolo della stessa o di diversa amministrazione, al personale proveniente da grado equiparato è attribuito, nel nuovo grado, lo stipendio di cui era precedentemente provvisto, e, ai fini dell'aumento immediatamente successivo, il relativo periodo è ridotto, ove risulti più favorevole, al tempo rimasto da decorrere per il conseguimento dell'aumento stesso nel grado precedentemente ricoperto.

Al personale proveniente da grado superiore è concesso lo stipendio massimo del nuovo grado oltre un assegno, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello suddetto, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per promozione di grado.

A coloro che provengano da ruoli del personale subalterno viene conservato, se provvisti di stipendio superiore, la differenza fra tale stipendio e quello iniziale del nuovo grado, come assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti.

Sono abrogati gli articoli 18 e 23 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, l'art. 11 del R. decreto 30 settembre 1922, numero 1290, l'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 482, e le relative estensioni.

Supplemento di servizio attivo.

Art. 5.

In aggiunta allo stipendio stabilito a norma del precedente art. 4, è assegnato un supplemento di servizio attivo nella misura fissata, per ciascun grado, dall'allegato III predetto.

Il supplemento di servizio attivo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti di pensione, e non è corrisposto al personale in congedo straordinario, sospeso dallo stipendio o che trovasi in una posizione, la quale a norma di legge non possa considerarsi di servizio attivo. Agli ufficiali detto supplemento non spetta nelle posizioni in cui lo stipendio è sospeso o ridotto.

Nei casi di cui al terz'ultimo ed al penultimo comma del precedente art. 4, spetta il supplemento di servizio attivo del nuovo grado, senza diritto a differenza per quello eventualmente maggiore in precedenza goduto.

Promozioni.

Art. 6.

Le promozioni ai gradi quinto, sesto e settimo per il personale civile sono conferite, per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 7.

Le promozioni al grado ottavo, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo su designazione del consiglio di amministrazione, assegnando successivamente un posto per merito comparativo e due posti per merito assoluto.

Art. 8.

Le promozioni al grado nono, per il personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, sono conferite, per un terzo dei posti mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dei gradi decimo e undecimo e per gli altri due terzi mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado decimo nei modi stabiliti, per gli esami di concorso e per gli esami di idoneità, dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dal R. decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

I periodi di servizio stabiliti per l'ammissione ai detti esami dal citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono aumentati di un anno.

Per la determinazione dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi decimo e undecimo, nonchè dell'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 9.

Le promozioni dal grado undecimo al grado decimo, per il personale civile dei gruppi *A* e *B*, nei cui ruoli risulti stabilito un numero cumulativo di posti per i due gradi, sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere del consiglio d'amministrazione, a coloro che abbiano compiuto, nel medesimo ruolo, cinque anni di servizio nel grado undecimo, se appartenenti al gruppo *A*, e sette anni se al gruppo *B*.

Nei casi di cui al penultimo comma del seguente articolo 16, per la promozione al grado decimo, il servizio reso nel grado undecimo e in grado superiore del ruolo di provenienza è valutato come appresso:

a) per le promozioni nei ruoli del gruppo *A* detto servizio è valutato per intero se prestato in altri ruoli del gruppo medesimo, per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *B*, e per metà se nei ruoli del gruppo *C*;

b) per le promozioni nei ruoli del gruppo *B* detto servizio è valutato per intero se prestato in quelli del gruppo *A* o in altri ruoli del gruppo *B* medesimo e per due terzi se prestato nei ruoli del gruppo *C*.

Qualora, per effetto della valutazione del servizio ai sensi del precedente comma, le promozioni al grado decimo non abbiano luogo nell'ordine di anzianità del ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo di servizio necessario per conseguire la promozione.

Art. 10.

Le promozioni ai gradi ottavo e nono del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio d'amministrazione, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo che abbiano prestato nel grado stesso tre anni almeno di effettivo servizio.

Art. 11.

Le promozioni al grado undecimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo secondo le norme di cui all'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Per la determinazione dell'anzianità richiesta dal citato articolo si tiene conto complessivamente del servizio prestato nei gradi dodicesimo e tredicesimo, compreso l'eventuale periodo di prova o di alunnato.

Art. 12.

Le promozioni al grado dodicesimo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite secondo una graduatoria di merito, da formarsi dal consiglio d'amministrazione, fra gli impiegati del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio e abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta, salvi i diritti riservati, dalle leggi in vigore, per la nomina a posti del detto dodicesimo grado, ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 13.

Le promozioni di grado non regolate nei precedenti articoli, si conferiscono secondo le disposizioni dell'art. 6 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 14.

Sono regolate da disposizioni speciali secondo i rispettivi ordinamenti e salve le norme di cui al capo III del presente decreto, le promozioni nei ruoli:

a) del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

b) della magistratura giudiziaria;

c) delle carriere diplomatica e consolare;

d) del personale insegnante delle Regie università e degli istituti d'istruzione superiore;

e) dei presidi e del personale insegnante delle scuole medie;

f) del personale insegnante dei Regi istituti di istruzione agraria, di qualsiasi grado;

g) degli avvocati e degli aggiunti di procura delle avvocature erariali.

h) della magistratura militare;

Da disposizioni speciali sono pure regolate le nomine ai posti di referendario al Consiglio di Stato.

Le norme concernenti la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti sono emanate con regolamento approvato dalle sezioni unite della Corte stessa.

Sono, poi, regolate secondo le altre disposizioni di cui al capo III predetto le promozioni di grado ivi contemplate.

Art. 15.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, saranno stabilite le norme particolari eventualmente occorrenti per le promozioni nei ruoli speciali e tecnici.

Ammissioni agli impieghi.

Art. 16.

L'ammissione nei ruoli del personale civile dei tre gruppi di cui all'art. 2 del presente decreto ha luogo mediante esame di concorso, secondo le norme speciali di ciascuna amministrazione.

Per l'ammissione è richiesto:

a) il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da università o da altri istituti d'istruzione superiore, per il gruppo *A*;

b) il diploma di licenza da istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo *B*;

c) il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, per il gruppo *C*.

Gli ordinamenti delle singole amministrazioni stabiliscono, quando occorra, la speciale facoltà o il corso d'istruzione cui debbono riferirsi i diplomi indicati nel precedente comma.

Gli ordinamenti predetti possono stabilire che l'esame di concorso per l'ammissione in determinati ruoli sia, per tutti o per parte dei posti disponibili, riservato a impiegati di altri ruoli anche appartenenti a gruppo diverso, che sieno forniti del prescritto titolo di studio.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione degli invalidi di guerra, e le disposizioni che regolano la nomina ad impiego civile dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 17.

Il personale ammesso all'impiego non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di volontario, uditore od altra analoga, in conformità dei singoli ordinamenti, e ottenuto il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Durante tale periodo spetta al personale predetto soltanto un assegno mensile, da determinarsi da ciascuna amministrazione, entro i limiti massimi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze per il personale dei diversi gruppi. Tuttavia il personale proveniente da altri ruoli conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo. Resta ferma l'applicazione dei precedenti articoli 4 e 5, all'atto della nomina al grado iniziale.

Sono esenti dal periodo di prova gli impiegati assunti ai sensi del penultimo comma del precedente art. 16 che nel ruolo di origine abbiano compiuto il periodo medesimo e ottenuto giudizio favorevole del consiglio d'amministrazione. In caso di periodo non compiuto il tempo trascorso è valutato ai fini del periodo di prova nel nuovo ruolo. Qualora, però, la nomina al grado iniziale non abbia luogo secondo l'ordine risultante dalla graduatoria del concorso, sono fatti salvi, ai fini del collocamento nel ruolo d'anzianità, i diritti risultanti dalla graduatoria stessa, e gli impiegati in tutto o in parte esentati dal nuovo periodo di prova sono nominati in ruolo con riserva d'anzianità, rispetto a coloro che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo di prova.

Non può assumersi personale in prova in numero superiore ai posti vacanti nel relativo organico.

Allo scadere del periodo minimo di sei mesi di cui al precedente primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare per non oltre sei mesi la durata del servizio di prova per il personale cui non ritenga opportuno di conferire la nomina al grado iniziale; tale personale perde il proprio turno di anzianità, rispetto a coloro che ottengono la nomina stabile.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza nominati all'impiego civile in base ai diritti loro concessi dalle vigenti disposizioni.

Art. 18.

Per il personale dei ruoli di cui al primo e al terzo comma del precedente art. 14 le ammissioni sono regolate dalle disposizioni dei rispettivi ordinamenti, salvo quanto è stabilito dalle norme speciali contenute nel capo III del presente decreto.

Sono, inoltre, regolate dalle norme del capo medesimo le altre ammissioni ivi contemplate.

Art. 19.

Con decreti Reali, su proposta dei singoli Ministri di concerto con quello delle finanze, saranno, ove occorra, stabilite le norme particolari per le ammissioni del personale nei ruoli speciali e tecnici.

Art. 20.

Qualora, nei ruoli del personale d'ordine delle amministrazioni della guerra e della marina, debba, per mancanza di aspiranti provenienti dai sottufficiali, essere ammesso altro personale, questo è assunto secondo le norme di cui al precedente art. 17 e, dopo il periodo di prova, è nominato al grado tredicesimo (alunni d'ordine). Per il corrispondente numero si lasciano vacanti posti nel grado dodicesimo.

Il personale, di cui al precedente comma, è promosso a quest'ultimo grado con le norme stabilite dal precedente articolo 12, quando abbia compiuto cinque anni di servizio nel grado tredicesimo.

Art. 21.

Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:

1°) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2°) i mutilati o invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

3°) i feriti in combattimento e i mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie, di cui alla tabella

indicata al precedente n. 2, ovvero alla nona e decima categoria della tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876;

4°) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

5°) gli orfani di guerra ed i figli degli invalidi di guerra;

6°) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

7°) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

8°) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione presso cui è indetto il concorso;

9°) i più anziani di età.

Per i mutilati e invalidi, di cui ai numeri 2 e 3, per i quali non abbia avuto luogo la revisione della categoria d'invalidità, da eseguirsi ai termini del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sarà provveduto secondo il decreto medesimo, all'accertamento della categoria corrispondente a quella attribuita in base alle disposizioni anteriori.

Fra i concorrenti che appartengano ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 7 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Personale subalterno.

Art. 22.

I ruoli organici del personale subalterno sono stabiliti in conformità dell'allegato IV al presente decreto.

I gradi del detto personale sono stabiliti per i singoli ruoli secondo risulta dall'allegato medesimo.

Per i ruoli predetti valgono le disposizioni dei commi secondo e terzo del precedente art. 3.

Art. 23.

Gli stipendi e i supplementi di servizio attivo del personale subalterno sono stabiliti dall'allegato V, al presente decreto.

Gli aumenti di stipendio nello stesso grado sono conferiti al compimento dei periodi di anzianità indicati nell'allegato medesimo.

Per la concessione di tali aumenti si osserva quanto dispone l'art. 4 del presente decreto e per quanto concerne il supplemento di servizio attivo valgono le norme del precedente art. 5.

Art. 24.

Per le promozioni dal grado di inserviente a quello di usciere e dal grado di usciere a quello di usciere capo si applica il disposto dell'art. 5 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Le promozioni al grado di primo commesso sono conferite, per merito comparativo, ai commessi e uscieri capi del medesimo ruolo su designazione del consiglio d'amministrazione.

Le assunzioni al grado di inserviente sono regolate dalle norme speciali stabilite dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I conducenti degli autoveicoli per i servizi di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, vengono assunti ai posti di usciere nei ruoli del personale subalterno delle singole amministrazioni.

Sono fatti salvi, per le assunzioni ad inserviente, i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e, per le nomine ad usciere, i diritti riservati dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza.

Art. 25.

Le ammissioni al grado iniziale e le promozioni ai gradi successivi nei ruoli del personale subalterno non contemplato dal precedente art. 24, sono regolate dalle disposizioni speciali delle singole amministrazioni.

Il personale subalterno di qualsiasi ruolo non può conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo prestato il servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Per tale servizio si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Sottufficiali, militari di truppa
graduati e agenti di custodia delle carceri.

Art. 26.

Gli stipendi e le paghe dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè dei graduati e degli agenti di custodia delle carceri, sono stabiliti in conformità dell'allegato VI al presente decreto.

Per la concessione degli aumenti di stipendio ai detti personali si applicano le norme stabilite dal successivo art. 156 e per gli aumenti di paga quelle recate dalle disposizioni in vigore.

Per il supplemento di servizio attivo a quelli dei personali predetti cui esso spetti, si osservano le disposizioni del precedente art. 5.

Le tabelle organiche per i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto; per i sottufficiali e militi della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della Regia guardia di finanza, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, sono stabilite dall'allegato VII al presente decreto.

Per le nomine e le promozioni del personale di cui al presente articolo, rimangono in vigore le norme stabilite dai rispettivi ordinamenti.

Le tabelle organiche del personale stesso possono essere variate con la legge del bilancio.

Disposizioni varie.

Art. 27.

Il personale civile appartenente, con qualifiche diverse, allo stesso grado del medesimo ruolo può, entro i limiti dei posti stabiliti, essere destinato a disimpegnare le funzioni inerenti all'una come all'altra qualifica, assumendo i rispettivi titoli.

Art. 28.

Con determinazione dei singoli Ministri, il personale civile può, entro i limiti dei posti, essere trasferito dai ruoli centrali a quelli provinciali e dipartimentali, o viceversa, della medesima amministrazione appartenenti allo stesso gruppo. I trasferimenti hanno luogo fra gradi equiparati e l'impiegato trasferito è collocato, nell'ordine di anzianità, al posto che gli spetta secondo la data di nomina al grado già ricoperto.

Art. 29.

Nei ruoli in cui viene istituito il grado quinto con il titolo di ispettore generale i funzionari ai quali è conferito detto grado sono esclusivamente preposti al servizio di ispezione.

Art. 30.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, sarà determinato il numero massimo degli impiegati che da altre amministrazioni possono essere chiamati a prestare servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 31.

I singoli Ministri possono affidare speciali studi interessanti i servizi da essi dipendenti, a persone estranee all'amministrazione dello Stato, particolarmente competenti, nonchè studi e direzioni di uffici ad insegnanti di università o di istituti di istruzione superiore.

La retribuzione da corrispondersi è determinata, di volta in volta, in base all'importanza degli incarichi, con decreto ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze, e non può eccedere la misura della indennità giornaliera stabilita al successivo articolo 181, per il grado quarto.

Art. 32.

Il limite di lire cinquemila stabilito dall'art. 6 della legge 19 luglio 1862, n. 722, per i cumuli d'impiego, modificato dall'art. 1, primo comma, del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899, è elevato a lire dodicimila.

Agli effetti dell'art. 10 della citata legge, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto Luogotenenziale, il limite, entro il quale è ammesso il cumulo di una pensione con uno stipendio, è portato a lire ottomila.

Nei detti limiti è calcolato il supplemento di servizio attivo.

CAPO II.

Disposizioni generali transitorie.

Conferimento dei posti dei nuovi ruoli.

Art. 33.

I gradi dei nuovi ruoli che, anche se diversamente denominati, trovano corrispondenza in quelli degli organici in vigore all'attuazione del presente decreto, sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, al personale che già ricopre questi ultimi gradi, salvo che sia diversamente disposto negli articoli che seguono, in quelli del Capo III del presente decreto e nelle norme che saranno emanate ai sensi del successivo art. 47.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i gradi attuali di applicato o equiparati corrispondono al grado dodicesimo e il grado attuale di usciere corrisponde a quello avente nei nuovi ruoli eguale denominazione.

Con le disposizioni che si contengono negli articoli e nel Capo predetti e con le norme eventualmente da emanarsi giusta il citato articolo 47, sono conferiti i posti nei gradi che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli già in vigore.

Art. 34.

Il personale civile avente grado cui era assegnato stipendio massimo inferiore a quello massimo stabilito per il grado di capo divisione e stipendio minimo superiore a quello minimo del grado di capo sezione è collocato nel grado settimo dei rispettivi ruoli, secondo l'ordine di anzianità.

Il personale che abbia grado di capo sezione od equiparato è collocato, secondo l'ordine di anzianità, nel grado ottavo dei nuovi ruoli.

Art. 35.

I segretari, ragionieri od equiparati che contino almeno cinque anni di anzianità di grado, se appartenenti a ruoli del gruppo *A*, e almeno sette anni, se appartenenti a ruoli del gruppo *B*, sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianità.

L'anzianità di grado è valutata secondo le disposizioni già in vigore per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, escluse però le abbreviazioni e gli aumenti di anzianità a qualsiasi titolo concessi e ferma l'applicazione della norma di cui all'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 36.

Gli attuali segretari e ragionieri, od equiparati, ai quali non venga assegnato il grado decimo, a norma del precedente art. 35, sono collocati, secondo il rispettivo ordine di anzianità, nel grado undecimo, conservando il titolo di cui sono provvisti.

Art. 37.

Il personale appartenente al gruppo *C* che, prima dell'applicazione dei ruoli aperti, era provvisto del grado di archivista capo, od equiparato, è collocato al grado nono, secondo l'ordine di anzianità.

Art. 38.

Il personale appartenente al gruppo *C* che, nei ruoli in vigore, ha grado di archivista o equiparato e che abbia compiuto almeno otto anni di servizio effettivo nel grado stesso, è collocato al grado decimo, secondo l'ordine di anzianità, se riconosciuto meritevole dal consiglio di amministrazione.

Art 39.

I personali già appartenenti a gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in classi, costituite, ciascuna, di determinato numero di posti, vengono collocati, secondo l'ordine di anzianità, nella classe meno elevata.

Art. 40.

Ferma, per coloro che sono provvisti di grado di archivista od equiparato alla data di attuazione del presente decreto, l'applicazione del precedente art. 33, sono nominati al grado stesso, se riconosciuti meritevoli dal consiglio d'amministrazione, gli applicati od equiparati che avevano nel ruolo un'anzianità maggiore di quella degli impiegati promossi per effetto dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Art. 41.

Qualora il numero dei posti stabiliti dai nuovi ruoli organici per i singoli gradi sia inferiore a quello del personale cui spetti il collocamento nei gradi stessi a norma delle prece-

denti disposizioni generali del presente Capo e di quelle speciali contenute nel Capo III, il personale in eccedenza è mantenuto in soprannumero salvo successivo riassorbimento.

Art. 42.

La norma di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, si applica per la eliminazione degli archivisti ed equiparati che risultino in soprannumero nel grado undecimo dei nuovi ruoli, dopo l'attuazione dei precedenti articoli 37 a 40 e del successivo art. 46.

Art. 43.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado quinto, istituiti col titolo di ispettore generale, sono conferiti per merito comparativo tra i funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti hanno conservato il titolo di vice direttore generale, ispettore generale o equiparato, ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, nonchè tra gli altri funzionari del grado sesto.

Resta ferma l'applicazione dell'art. 33 del presente decreto per i ruoli speciali e tecnici nei quali il grado di ispettore generale venne conservato anche dopo l'attuazione dei ruoli aperti.

Art. 44.

Nella prima attuazione ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado sesto nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri funzionari del grado settimo che abbiano, complessivamente nei gradi settimo e ottavo, quattro anni di anzianità.

Nella prima attuazione, ed entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i posti del grado settimo nei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, ove non vi siano o non siano ritenuti promovibili funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti di cui al precedente art. 6, possono essere conferiti per merito comparativo agli altri funzionari del grado stesso che abbiano, complessivamente, nei gradi ottavo e nono, tre anni di anzianità.

Nella prima attuazione del presente decreto il conferimento dei posti assegnati alle classi superiori alla penultima, per i gradi che nei nuovi ruoli risultino suddivisi in tre o più classi, ha luogo giusta il disposto del successivo art. 46, a condizione che l'anzianità complessiva di servizio nel grado attuale corrisponda almeno a tre anni per ciascuna delle classi inferiori a quella che viene conferita.

Art. 45.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nel grado nono dei ruoli del personale civile appartenente ai gruppi *A* e *B*, dopo il collocamento dei funzionari che vi hanno diritto a norma del precedente articolo 33 sono conferiti, in primo luogo, secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, ai segretari, ragionieri od equiparati del ruolo rispettivo che abbiano già conseguito l'idoneità per la nomina al grado superiore e, in secondo luogo, ai segretari, ragionieri od equiparati che siano designati secondo apposita graduatoria formata nei modi previsti dalla lettera *b*) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Dopo l'attuazione del disposto dal precedente comma, i posti che si rendano vacanti, entro il triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, nei gradi di primo segretario, primo ragioniere o equiparati, saranno conferiti, salvo quanto stabilisce il secondo comma del successivo art. 46, secondo le norme di cui all'art. 18 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Però il termine dei sei od otto anni di servizio nel grado, stabilito dall'articolo stesso, deve essere compiuto alla data di convocazione del consiglio di amministrazione che deve compilare la graduatoria di merito.

Art. 46.

I posti che alla prima attuazione del presente decreto risultino vacanti, dopo i collocamenti di cui ai precedenti articoli 33 a 40 e quelli disposti dalle norme speciali del Capo III del presente decreto, saranno conferiti mediante promozione di grado ai termini degli articoli 6 a 13, 15, 24, 25, 43 a 45, e delle disposizioni speciali contenute nel Capo III predetto.

Non possono però essere conferiti, per un numero di posti corrispondenti all'eccedenza, a cominciare dal grado più prossimo a quello in cui l'eccedenza stessa si verifica, i posti vacanti nei gradi inferiori a quelli in cui esista personale in soprannumero ai sensi del precedente art. 41.

Art. 47.

Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto coi singoli Ministri, saranno stabilite le ulteriori disposizioni eventualmente occorrenti per la prima attuazione dei ruoli organici annessi al presente decreto.

Art. 48.

Entro il 31 dicembre 1923 sarà provveduto, con le norme del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e relative modificazioni ed estensioni, o con le norme speciali emanate per singole amministrazioni, alle dispense dal servizio eventualmente necessarie per ridurre il personale di ciascun ruolo entro i limiti numerici complessivi stabiliti dal rispettivo nuovo organico.

Le dispense potranno aver luogo in qualsiasi grado, indipendentemente dal numero dei posti assegnati al grado stesso.

Qualora peraltro esista eccedenza di impiegati nei gradi superiori all'ottavo, ancorchè compensata da deficienze in quelli inferiori, è in facoltà delle Amministrazioni di provvedere alla dispensa del personale esuberante nei singoli gradi predetti, in confronto al numero dei posti stabiliti.

Il personale che rimane in eccedenza in ciascun grado può essere incaricato delle funzioni del grado inferiore.

Attribuzione degli stipendi
nella prima applicazione delle relative tabelle.

Art. 49.

Al personale civile collocato nei nuovi ruoli secondo le norme generali dei precedenti articoli 33 a 39 e quelle speciali del Capo III del presente decreto è valutata, agli effetti dell'attribuzione degli stipendi di cui all'allegato III al decreto stesso, una anzianità, nel nuovo grado, decorrente dalla data della nomina al grado dei ruoli già in vigore corrispondente a quello conferito, ovvero dal compimento dell'anzianità nel grado precedente, prescritta per il conferimento del grado nuovo.

Per gli impiegati contemplati nell'art. 39 cui vengano assegnati, a norma del precedente art. 46 e dell'ultimo comma dell'art. 44, i posti delle classi superiori all'ultima, è calcolata come utile, ai fini dell'assegnazione dello stipendio, un'an-

zianità corrispondente alla eventuale differenza fra l'anzianità nel grado attualmente rivestito e tante volte sei anni quante sono le classi inferiori a quella che viene conferita.

In aggiunta all'anzianità, valutata ai sensi dei precedenti commi, è tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodi attribuite nel grado rivestito alla data di attuazione del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'attribuzione, al personale subalterno, degli stipendi stabiliti dall'allegato V.

Per l'attribuzione dei nuovi stipendi e delle nuove paghe al personale militare valgono le norme del successivo articolo 156.

Al personale che abbia maturato il diritto a successivi aumenti di stipendio, secondo le tabelle già in vigore, e non raggiunga il periodo necessario, secondo le tabelle annesse al presente decreto, per ottenere, al collocamento nei nuovi ruoli, lo stipendio del grado corrispondente a quello attualmente ricoperto, con uguale numero di aumenti periodici, è concessa la valutazione di un anno in aumento all'anzianità determinata nei modi di cui al presente articolo e al citato art. 156.

Art. 50.

I funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti, conservarono il titolo di vice-direttore generale, ispettore generale od equiparato e vengano nominati al grado quinto, secondo la norma di cui al precedente art. 43, conseguono lo stipendio massimo del grado stesso.

Quelli di detti funzionari che non ottengano la nomina al grado quinto o che appartengano a ruoli nei quali il grado di ispettore generale non viene istituito, conseguono lo stipendio massimo del grado sesto, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza dello stipendio massimo del grado quinto e quello loro assegnato, e conservano il titolo e le funzioni di cui all'art. 33 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 51.

I funzionari che vengano promossi al grado settimo in applicazione del precedente art. 46, i quali prima dell'attuazione dei ruoli aperti erano capi sezione di prima classe o equiparati, sono collocati, nel detto grado, con anzianità decorrente, ai fini dell'attribuzione degli stipendi, dalla data di nomina a capo sezione di prima classe o equiparato, col beneficio di cui al secondo comma dell'art. 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, calcolando l'arrotondamento sull'anzianità di classe valutata al 1° dicembre 1919, e con quelli eventualmente spettanti ai sensi del terzo comma del precedente art. 49.

Coloro di detti funzionari che non ottengano la promozione al grado settimo, conseguono nel grado ottavo lo stipendio massimo relativo e, in occasione di eventuale successiva promozione al grado settimo, sono collocati nel grado stesso con anzianità valutata ai sensi del comma precedente.

Accelerazioni degli aumenti periodici dopo la prima applicazione delle nuove tabelle di stipendio.

Art. 52.

Per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, che matureranno dopo l'attuazione del presente decreto, oltre le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 23 e 26, si applicano quelle concernenti speciali benefici a favore del personale ex combattente, contenute nei Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni, nonchè quelle degli articoli 44 e 45 del Regio decreto 23 ottobre 1919, numero 1971, e relative modificazioni ed estensioni, e dell'articolo 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739.

Restano ferme le norme di cui ai citati decreti per le detrazioni corrispondenti ai benefici già valutati in gradi precedenti al grado attualmente ricoperto, nonchè quelle, da operarsi in relazione ai benefici valutabili in quest'ultimo grado, nei casi di promozioni all'atto dell'applicazione del presente decreto e successivamente.

E' abrogata, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, ogni altra disposizione che conceda abbreviazione dei periodi stabiliti per l'aumento graduale degli stipendi.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Ministero delle finanze.

Disposizioni normali.

Art. 53.

Per le promozioni dal grado sesto al grado quinto nel ruolo delle ragionerie centrali, vale la norma stabilita dall'art. 24, comma primo, del R. decreto 25 marzo 1923, numero 599.

Art. 54.

Le lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono modificate come segue:

« *a*) del ragioniere generale dello Stato, o, in sua vece, dell'ispettore generale;

« *b*) di due direttori capi di ragioneria appartenenti al grado quinto del ruolo delle ragionerie centrali designati di anno in anno con decreto del Ministro per le finanze ».

I membri supplenti di cui al secondo comma del citato articolo 23 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, debbono appartenere anche essi al grado quinto.

Agli effetti di servizio e disciplinari il direttore capo di ragioneria delle amministrazioni centrali è superiore al capo divisione.

Art. 55.

Gli ispettori per i servizi del tesoro sono nominati, secondo modalità da stabilirsi con decreto del ministro delle finanze, fra i vice intendenti, i consiglieri e i primi segretari della carriera amministrativa per l'amministrazione centrale e le intendenze di finanza e fra i capi sezione, i consiglieri e i primi segretari di ragioneria della carriera di concetto delle ragionerie centrali.

Gli ispettori superiori per i servizi del Tesoro sono nominati, su designazione del consiglio di amministrazione, fra gli ispettori che contino non meno di tre anni di servizio complessivo nel grado settimo.

Art. 56.

Gli intendenti di finanza di prima classe non possono essere destinati a prestare servizio nell'amministrazione centrale.

In casi eccezionali, per inderogabili necessità di servizio, possono essere trasferiti, mediante decreto Reale, sentito il

Consiglio dei Ministri, con l'osservanza delle norme di cui al precedente art. 28, al grado sesto dei ruoli del gruppo *A* dell'Amministrazione delle finanze, funzionari provvisti del titolo di studio prescritto, a norma dell'art. 16 del presente decreto, per l'ammissione a tali ruoli, i quali appartengano a gradi equiparati del gruppo *B* della medesima Amministrazione.

Art. 57.

Sono abrogate le disposizioni dei Regi decreti 18 gennaio 1923, n. 112, e 25 marzo 1923, n. 599, relative alla fusione in un unico ruolo del personale di ragioneria delle intendenze di finanza e di quello delle delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo.

E' pure abrogato l'articolo 27 del citato R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Art. 58.

Il grado di consigliere della Corte dei conti è conferito, per un terzo dei posti, tra i funzionari del grado quinto della Corte stessa.

Art. 59.

Le promozioni nel ruolo del personale tecnico dei monopoli industriali appartenente al gruppo *A* sono conferite come segue:

a) quelle al grado quinto, per merito comparativo tra gli ispettori superiori tecnici e i direttori superiori su designazione del consiglio di amministrazione;

b) quelle ad ispettore superiore tecnico, per merito comparativo tra i direttori superiori, su designazione del consiglio di amministrazione;

c) quelle a direttore superiore, per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, fra i direttori tecnici di 1ª classe, quale che sia la loro anzianità, ed eventualmente tra i direttori tecnici di 2ª classe con non meno di tre anni di anzianità nel grado;

d) quelle al grado settimo e al grado ottavo, per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore;

e) quelle al grado nono, per esame di concorso, secondo norme da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, fra i direttori tecnici aggiunti che abbiano compiuto nel grado immediatamente inferiore, almeno tre anni di effettivo servizio.

Art. 60.

Le promozioni nel ruolo del personale tecnico dei monopoli industriali appartenente al gruppo *C* sono regolate dalle seguenti disposizioni:

a) quelle ai gradi ottavo e nono sono conferite per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati del rispettivo grado immediatamente inferiore;

b) quelle al grado decimo sono conferite per anzianità congiunta al merito, su designazione del consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano prestato nel grado immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio;

c) quelle al grado undecimo sono conferite agli impiegati del grado inferiore secondo le norme di cui al precedente art. 11.

Per la determinazione dell'anzianità richiesta dal citato articolo si tien conto del servizio prestato nei gradi di applicato tecnico o di ufficiale alle scritture, compreso anche l'eventuale periodo di prova.

Disposizioni transitorie.

Art. 61.

I ruoli speciali dei servizi del lotto sono soppressi.

Il personale della carriera amministrativa e il personale subalterno dell'amministrazione del lotto sono collocati nei corrispondenti ruoli dei personali del Ministero delle finanze e delle intendenze.

Il personale di ragioneria dell'amministrazione del lotto è collocato nel ruolo del personale di ragioneria delle intendenze di finanza.

Il personale di verificazione, di magazzino e d'ordine dell'amministrazione del lotto è collocato nel ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza o nel ruolo d'ordine del Ministero delle finanze e delle intendenze a seconda che disimpegni funzioni di verificazione e di magazzino o mansioni di ordine.

L'assegnazione al ruolo degli ufficiali di ragioneria e a quello d'ordine del personale di cui al comma precedente sarà fatto, inappellabilmente, con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 62.

L'unificazione, nei ruoli indicati, dei personali di cui al precedente art. 61, ha luogo secondo l'anzianità di nomina ai gradi corrispondenti, nei ruoli separati vigenti al 30 novembre 1923.

Tale anzianità, per i gradi corrispondenti a quelli in vigore nel precedente sistema dei ruoli chiusi, è determinata secondo l'ordine delle classi, in relazione alla data dell'ultimo decreto di promozione di classe.

I commissari del ruolo di verificazione, di magazzino e d'ordine sono collocati, secondo le norme dei commi precedenti, con i primi ufficiali di ragioneria o con gli archivisti e gli ufficiali del ruolo stesso con gli ufficiali di ragioneria o con gli applicati.

Costituiti i ruoli unificati dei personali predetti, sarà provveduto al collocamento dei personali stessi nei nuovi ruoli organici, seguendo le norme generali stabilite dal Capo II del presente decreto.

Art. 63.

I posti disponibili nel grado iniziale del nuovo ruolo organico del personale amministrativo del Ministero per le finanze e delle intendenze, dopo l'attuazione del disposto dal precedente art. 62, possono essere conferiti, su domanda e in base a graduatoria di merito compilata dal consiglio di amministrazione, ai funzionari, muniti di laurea, dei gradi decimo ed undecimo dei ruoli delle dogane, dei monopoli industriali, del demanio e delle tasse sugli affari, e delle imposte dirette, appartenenti al gruppo *B*.

Questa disposizione si applica per i posti disponibili alla prima attuazione del presente decreto, dopo che avranno avuto effetto i passaggi di categoria a favore degli impiegati ex-combattenti di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e al Capo VI del presente decreto, e con precedenza sui passaggi previsti dall'art. 53 del citato R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Il termine per la presentazione delle domande di cui al primo comma del presente articolo sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 64.

I direttori capi di ragioneria delle amministrazioni centrali, in servizio alla attuazione del presente decreto, sono collocati nel grado sesto, con anzianità decorrente dalla

data di nomina al grado di capo divisione o equiparato ovvero a quello di direttore capo di ragioneria, per coloro che non abbiano mai ricoperto il grado di capo divisione o equiparato.

Sono, inoltre, collocati nel ruolo di anzianità con precedenza sui capi divisione e sugli ispettori superiori.

Art. 65.

I passaggi nel ruolo di concetto delle ragionerie delle amministrazioni centrali, secondo le norme di cui agli articoli 47 e 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e al secondo comma dell'art. 22 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono consentiti per il personale dipendente dal Ministero delle finanze che, ai termini del presente decreto, appartenga a ruoli non compresi nel gruppo *A*.

Tale disposizione si applica anche al personale del ruolo transitorio di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II.

Al personale appartenente a detto ruolo transitorio sono inoltre estese, in quanto applicabili, le disposizioni speciali di cui ai successivi articoli 118, penultimo comma, e 122, concernenti il personale appartenente al gruppo *C*, dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Le domande degli aspiranti ai posti di ragioniere nel ruolo del personale di concetto delle ragionerie centrali riservati al personale straordinario coloniale, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1300, dovranno essere presentate, coi documenti necessari, non più tardi del 31 dicembre 1923.

Art. 66.

Gli impiegati trasferiti al grado iniziale ai sensi dell'articolo 19 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, sono collocati nel ruolo stabilito col presente decreto per il personale di concetto delle ragionerie centrali, al grado loro spettante, ai termini delle disposizioni contenute nel precedente Capo II, in relazione al grado da essi ricoperto alla data del trasferimento.

Il servizio prestato dopo l'applicazione del citato art. 19 è, ad ogni effetto, considerato come trascorso in quest'ultimo grado.

L'attribuzione, a partire dal 1° aprile 1923, degli stipendi stabiliti con l'art. 10 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1300, è effettuata in base all'anzianità complessiva già utile per il collocamento nel quadro di classificazione degli stipendi in vigore al 31 marzo 1923 per i ragionieri delle Amministrazioni centrali.

Art. 67.

Gli attuali referendari della Corte dei conti e quelli da nominarsi, giusta l'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono collocati nel grado sesto del personale della magistratura della Corte stessa, salva l'applicazione del precedente art. 46 per il conferimento dei posti del grado quinto. L'eccedenza eventualmente risultante nel numero dei referendari sarà compensata con altrettante vacanze nel grado sesto del ruolo del personale di concetto della Corte dei conti.

Art. 68.

Sono collocati nel ruolo tecnico speciale del provveditorato generale dello Stato, appartenente al gruppo *A*, gli attuali impiegati del ruolo tecnico speciale del provveditorato medesimo i quali siano forniti di titolo di studio non inferiore alla licenza di liceo, istituto tecnico o istituto commerciale, ovvero provengano dal personale amministrativo o di ragioneria delle amministrazioni statali o dal personale amministrativo di prima categoria delle ferrovie dello Stato.

Sono altresì collocati nel ruolo predetto l'amministratore ed il cassiere della *Gazzetta Ufficiale*, che assumono grado di ispettori capi di 2ª classe, prendendo posto dopo gli attuali ispettori capi e conseguendo lo stipendio iniziale del grado.

Gli attuali impiegati del ruolo tecnico speciale del provveditorato, i quali non siano in possesso dei requisiti suindicati, sono collocati nel ruolo tecnico del gruppo *B*.

Restano in vigore le disposizioni del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2141, concernenti il personale addetto al servizio della *Gazzetta Ufficiale* e all'ufficio di pubblicazione delle leggi, fatta eccezione per quanto riguarda i ruoli organici e le tabelle degli stipendi relativi al personale contemplato dal presente decreto.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di bibliotecario del Ministero delle finanze può essere conferito a libera scelta del Ministro anche in deroga alle norme che regolano le assunzioni e promozioni.

Art. 69.

I volontari attualmente in servizio negli uffici dell'amministrazione finanziaria possono essere nominati secondo le norme di cui all'art. 17 del presente decreto, ai posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale della stessa amministrazione per i quali, ai sensi del precedente art. 16, sia prescritto il titolo di studio di cui sono provvisti.

I volontari assunti in servizio in base all'ultimo capoverso dell'articolo 1 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, sono nominati. con le norme di cui al citato articolo 17, ai posti vacanti nei ruoli del gruppo C dell'amministrazione stessa.

Sono abrogate le disposizioni del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 720, per quanto riguarda la istituzione della seconda categoria amministrativa nel ruolo unico dell'amministrazione finanziaria e nei ruoli delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette e del demanio e delle tasse.

Art. 70.

E' ratificato, ad ogni effetto, l'inquadramento già disposto nei ruoli in vigore anteriormente al presente decreto dei direttori delle dogane, che assunsero il grado di direttore superiore, e dei vice direttori, ispettori e capi contabili delle dogane che assunsero rispettivamente la qualifica di direttore, ispettore capo e contabile capo, nel senso di considerare come decorso nei nuovi gradi il periodo di servizio prestato nei gradi precedenti, oltre il quinquennio.

Art. 71.

Gli attuali conservatori delle ipoteche sono collocati, anche in soprannumero, nel grado settimo se di prima categoria e nel grado nono se di seconda categoria, salva l'applicazione dell'art. 46 del presente decreto.

Art. 72.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del ruolo tecnico dei monopoli industriali appartenente al gruppo *A* sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità:

a) quelli del grado settimo, ai direttori tecnici che contino almeno otto anni di servizio nel grado;

b) quelli del grado ottavo, ai direttori tecnici che all'attuazione del presente decreto contino almeno quattro anni di servizio nel grado;

c) quelli del grado nono, ai rimanenti direttori tecnici e agli attuali direttori tecnici aggiunti che contino non meno di dieci anni di servizio nel grado e che pervennero al grado stesso, da quello di volontario tecnico, mediante esame.

Art. 73.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado settimo del ruolo amministrativo dei monopoli industriali, appartenente al gruppo *B*, sono conferiti agli attuali ispettori centrali e ispettori compartimentali; quelli del grado ottavo, del ruolo medesimo, agli attuali direttori amministrativi.

I funzionari assegnati al grado settimo, giusta il precedente comma, i quali, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, avevano grado equiparato a quello di capo sezione di prima classe, sono collocati allo stipendio che loro spetta a norma del primo comma del precedente art. 51; gli altri funzionari, cui viene conferito il grado settimo, sono collocati allo stipendio iniziale del grado stesso.

Art. 74.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado nono del ruolo tecnico dei monopoli industriali appartenente al gruppo *C*, sono conferiti:

a) in primo luogo, secondo l'ordine risultante dal ruolo di anzianità, ai capi tecnici aggiunti ed ai capi meccanici pervenuti a tali gradi od ai gradi equiparati per esame o per merito, anteriormente all'applicazione del decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1068;

b) indi, per merito assoluto, su designazione del consiglio di amministrazione, agli attuali capi tecnici aggiunti e capi meccanici che conseguirono la nomina a tali gradi in applicazione delle norme generali e transitorie del decreto Luogotenenziale predetto.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti del grado decimo del ruolo predetto vengono assegnati:

a) in primo luogo, secondo l'ordine di anzianità, ai capi tecnici aggiunti ed ai capi meccanici cui non sia conferito il grado nono a termini del precedente comma;

b) indi, quando ne siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione e secondo l'ordine di anzianità, ai capi di reparto tecnico, ai capi d'officina meccanica e agli ufficiali d'amministrazione.

Il personale di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo, riconosciuto meritevole, che risulti in eccedenza ai posti fissati dalla tabella organica, sarà mantenuto in soprannumero, salvo successivo riassorbimento, e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale del grado decimo.

I posti del grado undecimo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali capi di reparto tecnico, capi di officina e ufficiali d'amministrazione non collocati nel grado decimo ai sensi dei precedenti commi.

Il grado dodicesimo è conferito, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali applicati tecnici e agli ufficiali alle scritture.

Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Disposizioni normali.

Art. 75.

Il personale della magistratura giudiziaria è promosso al settimo grado dopo quattro anni di servizio nel grado ottavo, e al grado sesto dopo otto anni di servizio nel grado settimo.

Art. 76.

Gli uditori giudiziari percepiscono, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, stabiliti per il grado undecimo, un compenso mensile di lire cinquecento escluso qualsiasi altro assegno.

Per gli uditori vice-pretori il compenso, di cui al comma precedente, in luogo dello stipendio e del supplemento di servizio attivo stabiliti per il grado decimo, è fissato in lire settecentocinquanta mensili.

Art. 77.

I consiglieri e i sostituti procuratori generali di Corte di cassazione incaricati dell'ufficio di primo presidente o procuratore generale di Corte di appello, di presidente di sezione o di avvocato generale di Corte di cassazione, percepiscono, a titolo di assegno personale, la differenza fra lo stipendio assegnato al grado terzo e quello del grado quarto, nonchè la differenza tra i relativi supplementi di servizio attivo. L'assegno per maggiore stipendio è computabile ai fini di pensione.

Art. 78.

La promozione al grado di cancelliere capo della Corte di cassazione del Regno e di segretario capo della procura generale presso la Corte stessa è conferita a scelta, dal Ministro, fra i cancellieri capi e segretari capi di prima classe.

Art. 79.

Le promozioni e gli aumenti di stipendio al personale appartenente al ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono conferiti, secondo le norme generali stabilite nel Capo I del presente decreto, su parere favorevole della commissione centrale di scrutinio, istituita dall'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720, preceduto da quello espresso dalle commissioni presso le Corti di appello, di cui all'articolo 13 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Per i funzionari di cancelleria e di segreteria addetti al Ministero della giustizia i pareri sono dati dai capi degli uffici presso i quali essi prestano servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 80.

Gli attuali uditori giudiziari, all'atto della loro nomina al grado di giudice aggiunto, in conformità alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario vigente, conseguono il trattamento economico stabilito per il grado ottavo dall'allegato III al presente decreto.

Agli effetti della promozione al grado settimo, peraltro, i quattro anni previsti dal precedente art. 75 decorrono dalla data della nomina a giudice o a sostituto procuratore del Re.

Art. 81.

Gli attuali giudici e sostituti procuratori del Re sono collocati nei nuovi ruoli al grado e con lo stipendio che loro spetta giusta il disposto del precedente articolo 75 in base alla anzianità complessiva loro attribuita all'entrata in vigore del presente decreto negli attuali quadri di classificazione degli stipendi.

Art. 82.

Nella prima applicazione dei ruoli organici per i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, annessi al presente decreto, i posti di primo cancelliere o primo segretario

sono conferiti, secondo l'ordine del ruolo di anzianità, ai funzionari che anteriormente all'attuazione del Regio decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, rivestivano il grado di cancelliere di pretura od equiparato, ai termini del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Ai fini dell'attribuzione dello stipendio è computata l'anzianità dalla data di nomina a cancelliere di pretura o grado equiparato.

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai funzionari che, dalla commissione centrale, istituita presso il Ministero della giustizia, non abbiano riportato giudizio favorevole per l'aumento di stipendio, a termini dell'art. 17 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971 e dell'art. 12 del R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2486, a meno che in seguito a nuovo scrutinio della commissione predetta, da effettuarsi all'attuazione del presente decreto, siano ritenuti meritevoli della nomina al grado di primo cancelliere o di primo segretario.

Art. 83.

I funzionari che già ottennero la nomina a cancelliere di pretura o gradi equiparati e che, all'attuazione del presente decreto, non siano compresi fra i primi cancellieri od i primi segretari, fatta eccezione per quelli che dalla commissione centrale, di cui all'ultimo comma del precedente articolo, non sieno riconosciuti meritevoli della nomina al detto grado, conservano il diritto a conseguire il grado stesso con anzianità, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, dalla data di nomina a cancelliere di pretura, o a grado equiparato. La detta nomina al grado nono avverrà secondo l'ordine di anzianità mano mano che si verificheranno vacanze di posti.

Art. 84.

Sono collocati nel grado decimo, secondo l'ordine di anzianità, nel limite dei posti di ruolo, i cancellieri ed i segretari che contino non meno di sette anni di servizio effettivo nel grado attuale e che non siano collocati nel grado nono, ai sensi del precedente articolo.

Art. 85.

I ruoli organici del personale della direzione generale del Fondo per il culto, di cui alla tabella n. 19 dell'allegato II e alla tabella n. 13 dell'allegato IV, sono stabiliti in via provvisoria.

Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi del Fondo per il culto e alla approvazione delle tabelle organiche definitive, non potranno farsi ammissioni e promozioni nei ruoli stessi, ferme le norme stabilite dal presente decreto per il collocamento del personale attualmente in servizio nei corrispondenti gradi nei nuovi ruoli.

Art. 86.

Col 1° dicembre 1923 cessa di aver vigore il R. decreto 4 marzo 1923, n. 471, concernente il mantenimento in servizio del direttore generale, del vice-direttore generale e dell'ispettore generale del Fondo per il culto.

Ministero degli affari esteri.

Disposizioni normali.

Art. 87.

Le disposizioni del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397, e successive varianti, s'intendono modificate, per la sola parte relativa alla composizione degli organici ed agli stipendi, in conformità del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 88.

Agli effetti della applicazione del secondo comma del precedente art. 44 il servizio prestato nel grado di vice-console si considera prestato per intero nel grado nono.

Gli interpreti che all'attuazione del presente decreto, sono provvisti di stipendio annuo non inferiore a L. 14,000 vengono collocati nel grado sesto; quelli che hanno stipendio non inferiore a L. 12,200, nel grado ottavo; quelli che hanno stipendio non inferiore a L. 10,400, nel grado nono; e, infine, quelli provvisti di stipendio inferiore alle L. 10,400 vengono collocati ai gradi decimo e undecimo seguendo norme analoghe a quelle degli articoli 35 e 36 del presente decreto. Il conferimento di detti gradi può aver luogo anche in soprannumero.

Agli effetti dell'assegnazione degli stipendi nei gradi sesto, ottavo e nono, al personale di cui al precedente comma secondo, è computata l'anzianità di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del presente decreto, a decorrere dalla data in cui vennero conseguiti gli stipendi rispettivamente indicati al comma medesimo.

I posti che risultassero eventualmente vacanti in ciascuno dei gradi dal sesto al nono, dopo il collocamento del personale di cui al precedente comma, e fermo il disposto del secondo comma del precedente art. 46, possono essere assegnati mediante promozione ai funzionari che abbiano un'anzianità complessiva di servizio di almeno tre anni per ciascuno dei gradi inferiori a quello da conferirsi.

Ministero delle colonie.

Disposizioni normali.

Art. 89.

Ferme le disposizioni dell'articolo 24 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per le promozioni degli aiutanti coloniali ad ufficiale coloniale, agli esami di concorso per le promozioni al decimo grado del personale degli ufficiali e degli aiutanti coloniali possono essere ammessi, a giudizio del consiglio di amministrazione coloniale, anche gli impiegati d'ordine del grado undecimo dell'amministrazione coloniale, che ne facciano domanda e abbiano l'anzianità di grado prescritta per la promozione.

Disposizioni transitorie.

Art. 90.

Nella prima attuazione del presente decreto possono, su designazione del Consiglio di amministrazione, essere collocati nel ruolo amministrativo del Ministero delle colonie, ai gradi equiparati a quelli cui dovrebbero essere assegnati nel ruolo cui appartengono, i funzionari di ragioneria dell'amministrazione coloniale, passati nel ruolo unico delle ragionerie centrali, di cui ai Regi decreti 25 marzo 1923, n. 599, e 14 giugno 1923, n. 1300, che abbiano prestato o prestino servizio nell'amministrazione coloniale con funzioni amministrative o politiche.

Il disposto del precedente comma non può essere applicato a più di dieci funzionari, ed i gradi ai quali questi verranno assegnati non possono essere superiori al grado ottavo.

Qualora non vi siano posti vacanti nel grado al quale i funzionari predetti vanno assegnati, essi rimangono in soprannumero, e sono lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori, ai sensi del precedente art. 46.

Art. 91.

Nella prima attuazione del presente decreto i posti di cartografo, di aiuto cartografo, di vice capo ufficio telegrafico e cifra sono conferiti a personale che dal consiglio di amministrazione venga riconosciuto in possesso dei necessari requisiti tecnici e che sia stato già incaricato delle relative mansioni.

I posti di primo ufficiale coloniale, all'attuazione del presente decreto, sono conferiti agli ufficiali coloniali che percepivano il massimo dello stipendio di tale grado prima dell'applicazione del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706, compresi quelli di seconda categoria del ruolo transitorio previsto dall'art. 17 del decreto medesimo.

Il collocamento nel grado di primo ufficiale coloniale ha luogo secondo l'ordine risultante dalla anzianità nel grado di ufficiale coloniale.

Il ruolo transitorio di cui al citato art. 17 del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706, è soppresso.

Ministero dell'istruzione pubblica.

Disposizioni normali.

Art. 92.

I professori stabili delle Regie università e dei Regi istituti superiori conseguono il grado quinto dopo otto anni di permanenza nel grado sesto, e il grado quarto dopo sette anni di permanenza nel grado quinto.

Art. 93.

I professori stabili dei Regi istituti superiori di magistero conseguono il grado sesto dopo cinque anni di permanenza nel grado settimo ed il grado quinto dopo sei anni di permanenza nel grado sesto.

Art. 94.

I professori ordinari di scuole medie, se di ruolo *A* conseguono l'ottavo grado dopo dodici anni di permanenza nel grado nono; se di ruolo *B* sono promossi al grado nono dopo dieci anni di permanenza nel decimo; se di ruolo *C* sono promossi al grado decimo dopo undici anni di permanenza nell'undecimo.

Restano in vigore le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 9 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 95.

È abrogato il terzo comma dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1920, n. 931, modificato col Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1598.

Disposizioni transitorie.

Art. 96.

Fino al 30 settembre 1924, rimangono in vigore per gli insegnanti delle Regie università e dei Regi istituti superiori, i ruoli organici approvati con la legge 25 luglio 1922, n. 1147, modificata dal Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1109, salvo quanto dispongono gli articoli 113 e 165 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, per quanto concerne i posti di professore riservati alle scuole superiori di medicina veterinaria e alle scuole superiori di agraria.

Rimane pure in vigore, fino alla data predetta, la tabella *A*, allegata al Regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

I ruoli organici degli istituti anzidetti, annessi al presente decreto, hanno vigore dal 1° ottobre 1924.

Art. 97.

All'atto dell'applicazione del presente decreto i professori ordinari delle Regie università e dei Regi istituti superiori, quelli dei Regi istituti di magistero, nonchè i professori ordinari delle scuole medie, sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete, rispettivamente, giusta le norme dei precedenti articoli 92, 93 e 94 tenendo altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

Gli attuali professori straordinari e straordinari stabili delle Regie università, dei Regi istituti superiori e dei Regi istituti di magistero sono collocati nel grado settimo.

Art. 98.

Il personale dell'amministrazione universitaria che rimane in eccedenza al ruolo organico approvato col presente decreto è mantenuto in servizio nel grado attuale fino a quando col decreto Reale da emanarsi in applicazione degli articoli 61 e 154 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non ne sia stabilita la definitiva sistemazione.

Ministero dell'interno.

Disposizioni normali.

Art. 99.

Qualora, a giudizio del consiglio di amministrazione, niuno fra i medici provinciali di prima e di seconda classe presenti i requisiti necessari per la nomina a delegato sanitario all'estero, sarà all'uopo provveduto mediante pubblico concorso per titoli, secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero dell'interno, a' sensi dell'articolo 68 del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Le promozioni al grado ottavo nei ruoli dei medici e dei veterinari dell'amministrazione della sanità pubblica sono conferite per un terzo dei posti per esame di concorso per merito distinto e per gli altri due terzi per esame di idoneità, nei modi stabiliti dall'art. 3 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dal Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

Le promozioni al grado nono nei ruoli di cui al precedente comma sono conferite per anzianità congiunta al merito, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a coloro che abbiano compiuto nel grado decimo otto anni di servizio.

Disposizioni transitorie.

Art. 100.

Agli effetti delle promozioni al grado sesto nel ruolo dell'amministrazione civile dell'Interno si applica l'art. 44 del presente decreto, fermo il disposto dell'art. 1 del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1722.

Art. 101.

Il disposto dall'art. 29 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, si applica ai vincitori del concorso ai posti di consigliere, indetto con decreto Ministeriale 16 febbraio 1920, per il conferimento dei posti del grado ottavo.

Art. 102.

Nella prima attuazione del presente decreto ed entro un triennio dalla entrata in vigore di esso, i posti del grado settimo della carriera di ragioneria dell'amministrazione civile dell'Interno, qualora non vi siano o non siano ritenuti meritevoli funzionari del grado ottavo, aventi i requisiti prescritti dall'art. 6 del presente decreto, possono essere conferiti, per merito comparativo, agli altri funzionari del detto grado che abbiano complessivamente almeno venti anni di servizio.

Art. 103.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti che risultino disponibili nel grado tredicesimo del personale d'ordine appartenente all'amministrazione civile dell'Interno sono conferiti agli scrivani effettivi di prefettura, che abbiano almeno dieci anni di anzianità con tale qualifica. Detto termine, per i mutilati e invalidi di guerra, è ridotto a un triennio.

Resta fermo il disposto della legge 20 agosto 1921, n. 1181, concernente il passaggio nella carriera d'ordine degli agenti di sanità marittima.

Art. 104.

Ai fini della determinazione dell'anzianità richiesta dall'art. 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per le promozioni di cui al precedente art. 11 si tiene conto anche del periodo di servizio prestato come scrivano effettivo di prefettura.

Art. 105.

Gli attuali segretari del Consiglio di Stato sono collocati al grado nono del ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato medesimo, appartenente al gruppo *C*.

Gli attuali sottosegretari sono collocati:

a) nel grado decimo del detto ruolo, se provvisti di stipendio non inferiore a lire 8600;

b) nel grado undecimo, se provvisti di stipendio non inferiore a lire 6200;

c) nel grado dodicesimo, se provvisti di stipendio minore.

Art. 106.

Uno dei posti di direttore, compresi nel ruolo organico del personale degli archivi di Stato, approvato col presente decreto, è destinato all'archivio della Congregazione del Buon Governo, riunito all'archivio di Stato in Roma.

Per la prima volta la nomina del titolare del detto post può essere fatta in deroga alle norme che regolano l'assunzione e le promozioni del personale degli archivi di Stato.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di sottobibliotecario del Ministero dell'interno sarà conferito, a scelta del Ministro, tra i funzionari delle Regie biblioteche.

Art. 107.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli incarichi, a qualsiasi titolo conferiti, a persone estranee all'amministrazione della sanità pubblica, per il disimpegno di funzioni inerenti a posti di ruolo dell'amministrazione medesima.

Art. 108.

Nella prima attuazione del presente decreto il posto di ispettore generale medico capo viene conferito al vice-prefetto proveniente dall'amministrazione della sanità pubblica attualmente incaricato di coadiuvare e sostituire il direttore generale.

Nella prima attuazione dei ruoli organici stabiliti col presente decreto i posti del grado ottavo nei ruoli dei medici e dei veterinari della sanità pubblica sono conferiti secondo le disposizioni dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 109.

Il personale dell'Amministrazione della sanità pubblica assunto in base al Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, non dispensato dal servizio in occasione delle revisioni stabilite dall'articolo 3 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che non venga esonerato in applicazione del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, si intende confermato definitivamente ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 6 del citato Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296.

I funzionari della sanità pubblica attualmente investiti delle funzioni di capo di divisione e ispettore superiore medico o veterinario, ai quali nella prima applicazione del presente decreto, non fossero conferiti posti del grado sesto aventi tali qualifiche, vengono iscritti rispettivamente fra i medici provinciali di prima classe o fra i veterinari provinciali di prima classe, conservando il titolo inerente alle loro attuali funzioni.

Art. 110.

Il ruolo d'ordine speciale dei laboratori della sanità pubblica è soppresso. Gli impiegati già appartenenti al ruolo medesimo sono collocati nel ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione civile dell'Interno, al grado e con l'anzianità loro spettanti in base alle norme del presente decreto.

Nella prima attuazione del presente decreto, per le assunzioni ai posti di disegnatore e di fotografo del consiglio superiore della sanità e di applicato tecnico al materiale profilattico, è data facoltà di provvedere in deroga alle norme in vigore.

Art. 111.

Sono collocati nel grado decimo del ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza gli attuali vice-commissari che contino almeno tre anni di effettivo servizio in tale grado.

Gli attuali segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel ruolo degli impiegati di pubblica sicurezza appartenente al gruppo *C*:

a) nel grado decimo se provvisti di stipendio non inferiore a L. 9200;

b) nel grado undecimo, se provvisti di stipendio minore.

I vice segretari di pubblica sicurezza sono collocati nel grado undecimo, se provvisti di stipendio non inferiore a L. 6200, e al grado dodicesimo, se di stipendio minore.

Commissariato per l'aeronautica.

Disposizioni transitorie.

Art. 112.

Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la prima costituzione dei corpi e dei ruoli della Regia aeronautica.

Ministero delle poste e dei telegrafi.

Disposizioni normali.

Art. 113.

Per l'ammissione nei ruoli del personale dei servizi postali ed elettrici valgono le seguenti norme:

a) l'ammissione nel ruolo del personale appartenente al gruppo *A* ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti di diploma di laurea o di altro titolo equipollente d'istruzione superiore, conseguito nelle facoltà e nelle scuole di grado universitario da stabilirsi dal decreto che indice l'esame, e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale di ruolo e i ricevitori, rispettivamente con sei e otto anni di effettivo e lodevole servizio prestato nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie, provvisti del titolo di studio di cui al precedente articolo 16, lettera *b*), e dell' attestazione di idoneità conseguita presso i corsi professionali speciali istituiti per l'amministrazione predetta;

b) l'ammissione nel ruolo del personale coadiuvante, di ragioneria, controllo e cassa (gruppo *B*) ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti del titolo di studio di cui al precedente art. 16, lettera *b*), e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale di ruolo ed i ricevitori che abbiano prestato rispettivamente cinque o sette anni di effettivo e lodevole servizio nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie e che sieno provvisti del titolo di studio anzidetto;

c) l'ammissione nel ruolo del personale contabile ed esecutivo (gruppo *C*) ha luogo per due terzi dei posti mediante pubblico concorso per esame fra candidati provvisti del titolo di studio di cui al precedente art. 16, lettera *c*), e per un terzo mediante concorso per esame esclusivamente fra il personale subalterno e quello delle ricevitorie muniti del titolo di studio anzidetto e che abbiano prestato cinque anni di effettivo e lodevole servizio nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi o nelle ricevitorie;

d) l'ammissione nel ruolo del personale tecnico del gruppo *C* ha luogo, mediante esame di concorso, per un terzo fra estranei, provvisti del titolo di studio di cui al precedente articolo 16, lettera *c*), e per due terzi fra candidati che posseggano la licenza elementare superiore o di scuola di arti e mestieri, nonchè l'attestazione di idoneità conseguita presso i corsi professionali speciali istituiti per l'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Le graduatorie sono formate separatamente per ogni concorso e il collocamento ha luogo alternando un vincitore dei concorsi relativi a un terzo dei posti e due vincitori dei contra estranei, provvisti del titolo di studio di cui al precedenza ai vincitori dei concorsi interni.

Art. 114.

L'ammissione nel ruolo del personale di manutenzione e nel personale subalterno dei servizi postali ed elettrici è regolata da apposite norme da stabilirsi dall'amministrazione.

Art. 115.

Le promozioni al grado nono del ruolo del personale contabile ed esecutivo dei servizi postali ed elettrici, appartenente al gruppo *C*, sono conferite per un quarto mediante esame di concorso per merito distinto fra gli impiegati dello stesso ruolo dei gradi decimo, undecimo e dodicesimo, e per tre quarti mediante esame di idoneità fra gli impiegati del grado decimo.

Le promozioni al grado decimo e undecimo del ruolo predetto sono conferite, su designazione del consiglio di amministrazione, per anzianità congiunta a merito.

Art. 116.

Alla emanazione delle norme per le promozioni nel ruolo del personale tecnico dei servizi postali ed elettrici appartenente al gruppo *C*, si provvede ai termini dell'art. 15 del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 117.

Il personale postale e quello dei servizi elettrici sono unificati nei ruoli del personale dei servizi postali ed elettrici, costituiti come alla tabella n. 51 dell'allegato II e alla tabella n. 32 dell'allegato IV al presente decreto.

Art. 118.

Agli effetti del collocamento del personale nei ruoli unificati di cui al precedente articolo 117 l'anzianità è determinata come segue:

a) per i direttori capi divisione, capi sezione ed equiparati, nominati ai detti gradi prima del 30 aprile 1919, da quella risultante a tale data, con l'aggiunta del servizio utile prestato nel grado posteriormente alla data medesima;

b) per il rimanente personale che sia tuttora provvisto del grado rivestito al 30 aprile 1919, dall'anzianità di grado riconosciuta dall'articolo 65 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, con l'aggiunta del servizio utile prestato nel detto grado successivamente alla stessa data del 30 aprile 1919;

c) per il personale che ha raggiunto l'attuale grado con decorrenza posteriore al 30 aprile 1919, dall'anzianità nel grado attuale; a parità di questa, dalla anzianità nel grado precedente, e, a parità di tale anzianità, dall'età, salvo i diritti derivanti da concorsi o dalle graduatorie di nomina;

d) per il personale che ha preso posto nell'attuale grado dopo il 30 aprile 1919, ma con decorrenza anteriore a termini del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, dall'anzianità nel grado riconosciuta dall'art. 65 di detto decreto; a parità, dall'anzianità conseguita nel grado precedente, ed a parità di tale anzianità, dall'età, salvo i diritti derivanti da concorsi o dalle graduatorie di nomina.

Il personale che al 30 aprile 1919 apparteneva al ruolo speciale dei telefoni e quello posteriormente nominato in ruolo per il servizio telefonico, sebbene classificato nei ruoli unificati, viene inscritto in un quadro separato, con le stesse norme di cui alle lettere precedenti.

Il bibliotecario dell'amministrazione centrale è collocato tra i primi segretari, con una anzianità di grado corrispondente alla metà degli anni di servizio prestato.

Per il personale che, ai termini dei seguenti articoli 121 e 122, viene classificato nel ruolo del gruppo *B* ai gradi decimo e undecimo o nel ruolo del personale contabile ed esecutivo, appartenente al gruppo *C* e che proviene da concorsi per esami a posti di alunno e di ufficiale postale e telegrafico, di applicato nell'amministrazione dei telefoni o di direttrice di commutazione, sostenuti anteriormente al 1° maggio 1919 o cui sia stato richiesto per la nomina a tali posti un titolo di studio superiore a quello prescritto per la nomina stessa dalle norme organiche in vigore all'atto in cui que-

sta ebbe luogo, è computata, come decorsa ed acquisita, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, la maggiore anzianità di tre anni utile nel grado attualmente rivestito e valevole anche a tutti gli effetti previsti dal decreto stesso, esclusa la corresponsione di qualsiasi competenza o indennità arretrata.

Agli agenti che da almeno sei anni esercitino funzioni di messaggero e che vengano classificati nei quadri del personale subalterno, è valutata, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, una maggiore anzianità utile, nel grado, di due anni.

Art. 119.

Per i ricorsi contro la classificazione di anzianità disposta a' termini del precedente articolo 118 valgono le norme di cui all'art. 1, ultimo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Il termine per la presentazione del ricorso è ridotto però a trenta giorni.

Art. 120.

Nella prima attuazione del presente decreto, per il conferimento dei posti nel ruolo del personale dei servizi postali ed elettrici appartenente al gruppo *A* si osservano le seguenti norme:

a) i posti del quinto grado sono conferiti, a scelta del Ministro, su liste proposte dal consiglio di amministrazione, tra i funzionari, che abbiano grado non inferiore a primo segretario. Il consiglio compila liste che comprendano almeno tre funzionari per ogni posto da conferire;

b) ai posti del grado sesto sono collocati gli attuali direttori capi divisione ed equiparati; i rimanenti posti sono conferiti, per merito comparativo, in base a due distinte graduatorie formate dal consiglio di amministrazione: la prima, per un quarto dei posti, esclusivamente fra i capi sezione; la seconda, per i tre quarti dei posti, fra i capi sezione ed i primi segretari;

c) ai posti del grado settimo sono collocati i rimanenti capi sezione; i posti restanti sono conferiti ai primi segretari, per merito comparativo, in base a graduatoria formata dal consiglio di amministrazione;

d) i posti del grado ottavo sono conferiti, su parere del consiglio di amministrazione, in ragione:

1°) di un terzo, per merito comparativo fra i primi segretari che non siano stati collocati nei gradi precedenti, i segretari che abbiano conseguita la idoneità in un esame di merito per il grado di primo segretario, e i segretari che contino almeno dieci anni di anzianità di grado o siano provvisti dei titoli di cui all'art. 16, lettera *a*) del presente decreto;

2°) di due terzi, per anzianità congiunta al merito, fra i primi segretari che non siano stati collocati nei gradi precedenti e i segretari che abbiano conseguito la idoneità al grado di primo segretario in un esame di merito.

Il collocamento nel grado ottavo, ai sensi dei precedenti numeri 1 e 2, si effettua alternando una promozione per merito comparativo con due per anzianità congiunta al merito;

e) ai posti del nono grado vengono assegnati i primi segretari che non trovano collocamento nei gradi superiori, indi i segretari che abbiano riportata l'idoneità in precedenti esami per il grado di primo segretario e non siano stati collocati al grado ottavo, ed infine i segretari che siano compresi in apposita graduatoria di merito da formarsi con le norme di cui alla lettera *b*) dell'art. 18 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 121.

Per il primo collocamento del personale dei servizi postali ed elettrici nel ruolo del gruppo *B* si osservano le seguenti norme:

a) i posti del grado settimo sono conferiti, in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio, fra gli attuali primi segretari e segretari, nonchè fra i capi d'ufficio, che abbiano conseguito il grado per esame di merito, i quali tutti siano muniti del diploma di licenza di cui all'art. 16, lett. *b*), del presente decreto;

b) i posti del grado ottavo sono conferiti, in seguito a concorso per titoli di studio, di carriera e di servizio tra gli attuali primi segretari e segretari, capi di ufficio e primi ufficiali, i quali tutti siano provvisti del diploma di licenza suindicato;

c) i posti del grado nono sono conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, agli attuali capi d'ufficio, provvisti del detto diploma di licenza, che non ottengano collocamento nei gradi superiori ed ai capi d'ufficio che abbiano conseguito tale grado in seguito ad esame. Detto personale sarà collocato allo stipendio spettante in base all'anzianità ad esso attribuita nel grado di capo di ufficio. I posti rimanenti sono conferiti secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, agli attuali primi ufficiali ed ufficiali assunti in servizio in base al titolo di studio predetto, nonchè a quelli che provengano da concorso per esame a posti di alunno od ufficiale postale-telegrafico o di applicato telefonico, anteriore al 1° maggio 1919, purchè essi pure posseggano lo stesso titolo di studio;

d) i posti dei gradi decimo e undecimo sono conferiti anzitutto, secondo l'ordine di anzianità, ai primi ufficiali e ufficiali predetti che non ottengano il collocamento nel grado nono e, indi, mediante concorso per titoli, agli attuali primi ufficiali e ufficiali che posseggano il titolo di studio suindicato ovvero che provengano da concorso per esame a posto di alunno o di ufficiale postale telegrafico o di applicato telefonico.

L'attribuzione degli stipendi al personale collocato nei gradi di cui alla lettera *d*) avviene con le norme stabilite alla lettera *b*) del successivo articolo 122.

Nei concorsi di cui al presente articolo sarà valutato il servizio prestato in funzioni corrispondenti a quelle disimpegnate dal personale appartenente al gruppo *B*, tenuto conto del grado da conferire.

Art. 122.

Per il primo collocamento del personale dei servizi postali ed elettrici nei ruoli del gruppo *C* si osservano le seguenti norme:

a) i posti del grado nono del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli attuali capi di ufficio che non trovino collocamento nel ruolo del personale del gruppo *B*. Detto personale è collocato allo stipendio spettante in base all'anzianità ad esso attribuita nel grado di capo d'ufficio all'entrata in vigore del presente decreto e conserva il titolo di cui è provvisto. I restanti posti sono tutti conferiti con le norme di cui al successivo art. 131 e in primo luogo agli impiegati che superarono l'esame di concorso per capo-linea, bandito con decreto ministeriale 10 marzo 1921.

I posti dei gradi ottavo e nono del ruolo del personale tecnico, sono conferiti per merito comparativo, su designazione del consiglio di amministrazione, fra gli attuali primi ufficiali e ufficiali meccanici;

b) i posti dei gradi decimo e undecimo del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli attuali primi ufficiali ed ufficiali provenienti da concorsi per esame sostenuti, anteriormente al 1° maggio 1919, per alunno, ufficiale postale telegrafico, applicato telefonico o direttrice di commutazione. Detto personale è collocato allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla anzianità ad esso attribuita all'entrata in vigore del presente decreto e assume, se collocato nel grado undecimo, la qualifica di primo ufficiale.

I posti dei gradi decimo e undecimo del ruolo del personale tecnico sono conferiti agli attuali primi ufficiali meccanici, ufficiali meccanici, ufficiali elettricisti e capi tecnici telefonici, i quali sono collocati allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base all'anzianità loro attribuita all'entrata in vigore del presente decreto;

c) i posti dei gradi undecimo e dodicesimo del ruolo del personale contabile ed esecutivo sono conferiti agli ufficiali che non si trovino nelle condizioni di cui alla precedente lettera *b*). Detti ufficiali sono collocati allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla loro anzianità all'entrata in vigore del presente decreto;

d) gli attuali aiuto ufficiali sono collocati nel dodicesimo e tredicesimo grado del ruolo del personale contabile ed esecutivo del gruppo *C*, allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante in base alla loro anzianità all'entrata in vigore del presente decreto. Con la stessa norma sono collocati, nei gradi dodicesimo e tredicesimo, del ruolo del personale tecnico, gli attuali meccanici telegrafici, meccanici ed elettricisti telefonici.

Art. 123.

Per il primo collocamento nel ruolo del personale subalterno e di manutenzione dei servizi postali ed elettrici si osservano le seguenti norme:

a) i posti di commesso superiore sono conferiti agli attuali commessi superiori;

b) gli attuali primi commessi, commessi ed equiparati sono collocati nei restanti gradi del personale subalterno allo stipendio immediatamente superiore a quello attualmente spettante, in base alla loro anzianità, all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 124.

Quando il personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 123 compie in ciascun grado l'anzianità richiesta per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio, viene promosso al grado superiore, anche in soprannumero.

Art. 125.

Agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 48 del presente decreto, i posti assegnati ai ruoli dei gruppi *B* e *C* ed al ruolo del personale subalterno dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi vengono considerati nella loro complessiva consistenza numerica.

Art. 126.

L'attuale direttore dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico conserva il grado e lo stipendio di direttore generale.

Art. 127.

L'assegno a favore del personale dei servizi postali ed elettrici di cui al comma terzo dell'art. 36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, modificato col Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 290, è mantenuto nella misura stessa goduta al 30 novembre 1923.

Tale assegno è ridotto quando, aggiunto al nuovo stipendio e al supplemento di servizio attivo, venga a superare lo stipendio massimo, che l'impiegato avrebbe potuto raggiungere in base alle tabelle di stipendio allegate al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.

Art. 128.

Il personale telefonico compreso nel quadro separato di cui al secondo comma del precedente articolo 118, concorre, col restante personale del ruolo rispettivo, alle promozioni di grado ed ai passaggi di ruolo.

A tal fine il consiglio di amministrazione procede alla ripartizione proporzionale dei posti da assegnare in ciascun grado tra il personale telefonico ed il restante personale, tenuto conto di quelli rispettivamente già occupati nei gradi da conferire.

Art. 129.

Dopo l'attuazione della norma di cui alla lettera *e*) del precedente art. 120, ed entro i primi sei anni dalla entrata in vigore del presente decreto, un terzo dei posti che si rendano vacanti nel grado nono del personale appartenente al gruppo *A*, è conferito, secondo le norme di cui all'art. 8 del decreto stesso, agli attuali capi di ufficio, nonchè agli attuali primi ufficiali che siano in possesso della licenza di scuola media superiore o di titolo equipollente e che contino un'anzianità di servizio non inferiore ai venti anni alla data del decreto che bandisce il concorso.

La parte dei posti predetti che eventualmente non risultasse assegnata, è portata in aumento a quella da conferirsi ai funzionari del grado decimo appartenenti al gruppo *A*.

Art. 130.

Dopo la prima attuazione del presente decreto ed entro i primi sei anni dalla entrata in vigore del decreto stesso, un terzo dei posti che si rendono vacanti nei gradi decimo e undecimo del personale dei servizi postali ed elettrici appartenente al gruppo *A*, è conferito mediante concorsi per esami agli attuali capi di ufficio e primi ufficiali, nonchè agli attuali ufficiali, muniti di licenza di scuola media superiore o di altro titolo equipollente.

Per l'ammissione ai detti concorsi è richiesta un'anzianità di servizio non inferiore ai quindici anni alla data del decreto che li bandisce.

I vincitori del concorso sono collocati al grado decimo.

Art. 131.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, i tre quarti dei posti del grado nono nel ruolo del personale contabile ed esecutivo che, ai termini del precedente articolo 115, sono da conferirsi previo esame di idoneità, vengono assegnati, in base ad una graduatoria di merito da formarsi dal consiglio di amministrazione, agli attuali primi ufficiali che abbiano conseguito da almeno s anni la nomina a tale grado.

Art. 132.

Gli impiegati, collocati ai termini dei precedenti articoli 121 lettera *d*) e 122 lettera *b*), nel grado undecimo dei ruoli del personale appartenente ai gruppi *B* e *C*, sono promossi al grado decimo, anche in soprannumero, quando raggiungono l'anzianità richiesta per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio.

La stessa norma si applica: per la promozione di grado in grado, fino al decimo incluso, degli impiegati collocati nei gradi undecimo e dodicesimo ai sensi del citato art. 122, lettera *c*); nonchè per la promozione, fino al grado undecimo, degli impiegati collocati nei gradi dodicesimo e tredicesimo, ai termini della lettera *d*) dello stesso articolo.

In corrispondenza alle eccedenze risultanti nei singoli gradi per effetto delle promozioni suindicate, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi inferiori.

Art. 133.

Sono nominati ufficiali, con decorrenza dal 16 novembre 1923, in base ad unica graduatoria di merito compilata dal consiglio di amministrazione tenuto anche conto dei diritti di precedenza stabiliti dall'art. 21 del presente decreto:

a) gl'invalidi di guerra provvisti di licenza di scuola media inferiore assunti in servizio in virtù del decreto ministeriale 30 giugno 1921 e della legge 6 aprile 1922, n. 448;

b) gli avventizi assunti, mediante concorsi per esame, per lo speciale servizio dei conti correnti e degli assegni postali, istituito col decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451;

c) gli agenti di ruolo che abbiano conseguito durante la guerra la nomina ad ufficiale del Regio esercito, della Regia marina o della Regia guardia di finanza, ovvero che siano mutilati od invalidi di guerra appartenenti alle categorie d' invalidità indicate nell' art. 21, n. 2, del presente decreto, i quali ultimi posseggano il prescritto titolo di studio.

Sono inoltre nominati aiuto-ufficiali, sentito il consiglio di amministrazione, con la decorrenza suindicata, gli agenti di cui all'art. 82 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, nonchè gli invalidi di guerra di cui alla precedente lettera *a*) che non posseggano il titolo di studio ivi indicato.

Art. 134.

I posti che si rendono vacanti nel ruolo del personale subalterno in conseguenza dell'applicazione dell'articolo precedente sono conferiti agli avventizi, riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione, che abbiano raggiunto almeno il grado di sottufficiale ovvero che siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle categorie indicate nell'art. 21, n. 2, del presente decreto e posseggano il titolo di studio stabilito.

Art. 135.

Ai concorsi ed agli scrutini di cui agli articoli precedenti si provvede con apposite norme da emanarsi con decreto del Ministro delle poste e dei telegrafi di concerto col Ministro delle finanze.

Art. 136.

Le disposizioni del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1858, e successive modificazioni, non richiamate o modificate dal presente decreto, si intendono abrogate.

Ministero della guerra.

Disposizioni normali.

Art. 137.

Le funzioni di direttore generale e di capo divisione nell'amministrazione centrale della guerra per i posti che giusta la tabella n. 52 dell'allegato II al presente decreto sono assegnati a personale militare, possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali generali di qualsiasi grado, quelle di direttore capo di divisione normalmente a colonnelli ed eccezionalmente anche a tenenti colonnelli.

Gli ufficiali chiamati a coprire i posti di capo sezione e di consigliere saranno investiti delle funzioni dell'uno o dell'altro grado a seconda che sieno tenenti colonnelli o maggiori.

Art. 138.

Il numero complessivo degli impiegati d'ordine del ruolo unificato ai sensi del successivo art. 140, da destinare in servizio presso l'amministrazione centrale, non può superare i trecentocinquanta.

Disposizioni transitorie.

Art. 139.

Un direttore generale, due capi divisione e cinque capi sezione o consiglieri, assegnati agli uffici di stralcio dei servizi di guerra, sono mantenuti in soprannumero, fino a non oltre il 31 dicembre 1924.

Se a tale data non siasi verificato il riassorbimento del personale in soprannumero sarà provveduto alla eliminazione delle eccedenze del ruolo, con le norme di cui al R. decreto 25 gennaio 1923, n. 87, esclusa l'applicazione dell'art. 6 del decreto medesimo, e salvo il trattamento di quiescenza spettante in base alle norme ordinarie.

Art. 140.

Nel ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari di cui alla tabella n. 55 dell'allegato II al presente decreto, sono unificati il ruolo del personale d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra e quello delle amministrazioni militari dipendenti.

Nel ruolo unificato suddetto gli attuali archivisti dei due ruoli sono collocati secondo l'ordine di anzianità risultante dalla data a decorrere dalla quale venne computato il tempo utile per la determinazione dello stipendio di archivista. In ogni caso, però, l'archivista che precede un altro nel ruolo centrale deve continuare a precederlo anche nel nuovo ruolo unico.

Gli applicati sono collocati secondo l'anzianità determinata dalla data di nomina all'impiego civile.

Eseguita la fusione dei ruoli giusta i commi precedenti, il conferimento dei posti del nuovo ruolo ha luogo in base alle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

Art. 141.

La norma di cui al precedente articolo 42 si applica, per l'amministrazione della guerra, anche per le eccedenze derivanti dalle promozioni ad archivista, effettuate in base all'art. 4 del Regio decreto 21 marzo 1920, n. 480.

Le eccedenze sull'organico complessivo derivate dall'applicazione della legge 18 giugno 1914, n. 551, continueranno ad essere eliminate nella misura di un terzo delle vacanze.

Art. 142.

I funzionari dell'amministrazione centrale della guerra collocati fuori ruolo in base all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 516, perchè comandati a prestare servizio presso altre amministrazioni, continuano a rimanere fuori ruolo, finchè non rientrino a prestare servizio al Ministero della guerra e, ad ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1924.

Art. 143.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, possono, su domanda, essere nominati uscieri nell'amministrazione centrale della guerra per non oltre un quinto delle vacanze nel ruolo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e indipendentemente dall'età, quegli operai temporanei di artiglieria e genio che, alla data del presente decreto, prestino servizio presso la stessa amministrazione centrale, con mansioni di usciere.

Art. 144.

Gli uscieri nominati ai sensi del precedente articolo 143, prendono posto nel ruolo secondo la data di nomina e nell'ordine risultante dalla loro effettiva anzianità di servizio come operai; a parità di anzianità di servizio, ha la precedenza il maggiore di età. Agli effetti della determinazione dello stipendio è tenuto conto degli anni di servizio prestati nel Ministero con le mansioni di usciere.

Art. 145.

Nella prima applicazione del presente decreto i posti di commesso di magazzino e di agente di magazzino dell'amministrazione centrale della guerra possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, a quegli operai temporanei di artiglieria che disimpegnano attualmente le mansioni corrispondenti.

Art. 146.

Il posto di capo tipografo tecnico della tipo-litografia riservata dello Stato Maggiore Centrale, può, all'atto della prima applicazione del presente decreto, essere conferito anche in deroga alle disposizioni che regolano l'assunzione del personale.

Ministero della marina.

Disposizioni normali.

Art. 147.

Le funzioni di direttore generale e di capi divisione nell'amministrazione centrale della Marina, stabilite dall'ordinamento in vigore ed assegnate a personale militare possono affidarsi: quelle di direttore generale a ufficiali ammiragli e generali di qualsiasi grado, quelli di direttore capo divisione normalmente a capitani di vascello e gradi corrispondenti, ed eccezionalmente anche a capitani di fregata o tenenti colonnelli.

Gli ufficiali chiamati a coprire posto di capo sezione sono normalmente del grado di capitano di fregata o corrispondente, ed eccezionalmente del grado di capitano di corvetta o corrispondente.

Art. 148.

Per i passaggi di grado degli insegnanti degli istituti nautici valgono le norme stabilite nel primo comma del precedente articolo 94 per gli insegnanti delle scuole medie appartenenti al ruolo *A*, restando in vigore le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto 21 ottobre 1923, concernente l'ordinamento degli istituti nautici.

I professori ordinari della Regia accademia navale conseguono il grado settimo dopo otto anni di permanenza nel grado ottavo. Coloro fra essi che insegnano o abbiano insegnato materie con programma universitario nei corsi terzo, quarto e quinto, conseguono il grado sesto dopo otto anni di permanenza nel grado settimo.

Art. 149.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2131, concernente il personale civile tecnico del Regio istituto idrografico.

Disposizioni transitorie.

Art. 150.

Per il collocamento nei ruoli degli insegnanti degli istituti nautici, alla prima applicazione del presente decreto, valgono le norme stabilite nel precedente articolo 97 per gli insegnanti delle scuole medie appartenenti al ruolo *A*.

Art. 151.

Alla prima attuazione del presente decreto i professori ordinari della Regia accademia navale, sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro compete giusta il precedente articolo 148, tenendo altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione di aumenti periodici.

Art. 152.

La norma del precedente art. 42 si applica per l'amministrazione della marina, anche per le eccedenze derivanti dalle promozioni effettuate in base all'art. 9 del Regio decreto 13 marzo 1921, n. 254.

Ministero dell'economia nazionale.

Disposizioni normali.

Art. 153.

Per i passaggi di grado degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e dei direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali, valgono le norme stabilite nel precedente articolo 92 per gli insegnanti delle Regie università.

Le norme stabilite nel precedente articolo 94 per i passaggi di grado dei professori delle scuole medie dei ruoli *A*, *B* e *C* valgono rispettivamente:

a) per i professori della scuola mineraria di Caltanissetta e per quelli delle scuole speciali di agricoltura;

b) per i professori delle scuole pratiche di agricoltura;

c) per gli insegnanti di cultura generale delle scuole speciali e pratiche.

I vice direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali sono promossi al grado ottavo dopo dodici anni di appartenenza al grado nono.

Disposizioni transitorie.

Art. 154.

Gli attuali tecnici, capi tecnici e preparatori delle Regie scuole superiori di agricoltura di Bologna, Milano e Portici, del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, della Regia scuola superiore agraria di Pisa e del Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze, assumono la qualifica di tecnici.

Gli attuali subalterni in servizio presso i detti istituti sono denominati bidelli o custodi.

Art. 155.

Per il collocamento degli insegnanti delle scuole e degli istituti di grado universitario dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e dei direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali, nella prima applicazione del presente decreto, valgono le norme stabilite nel precedente articolo 97 per gli insegnanti delle Regie università.

Le norme stabilite nel medesimo articolo, per il collocamento nella prima applicazione del presente decreto dei professori delle scuole medie dei ruoli *A*, *B* e *C* valgono rispettivamente:

a) per i professori della scuola mineraria di Caltanissetta e per quelli delle scuole speciali di agricoltura;

b) per i professori delle scuole pratiche di agricoltura;

c) per gli insegnanti di cultura generale delle scuole speciali e pratiche.

Alla prima attuazione del presente decreto i vice direttori delle stazioni di prova agrarie e speciali sono collocati nel grado e con lo stipendio che loro spetta giusta il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 153, tenendo altresì conto delle abbreviazioni già conseguite per la maturazione degli aumenti periodici.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I MILITARI E I CORPI ARMATI.

Art. 156.

Agli effetti degli aumenti periodici degli stipendi, l'anzianità di grado per gli ufficiali ed i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, è computata in base alle disposizioni che regolano l'anzianità stessa ai fini dell'avanzamento.

Nella determinazione degli stipendi per gli ufficiali e sottufficiali predetti è, peraltro, computata, come anzianità di grado, se più favorevole, la differenza fra gli anni di servizio, valutati secondo le disposizioni dei Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462, 18 dicembre 1922, n. 1637, 17 maggio 1923, n. 1284 e successive modificazioni, ed il numero di anni appresso indicato per ciascun grado:

a) per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia guardia di finanza:

Tenente	anni 4
Capitano	» 10
Maggiore	» 16
Tenente colonnello	» 21
Colonnello	» 21
Generale di brigata e gradi corrispondenti	» 28

b) per gli ufficiali della Regia marina e delle Capitanerie di porto:

Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti			anni 4
Tenente di vascello	id.	id.	» 8
Capitano di corvetta	id.	id.	» 13
Capitano di fregata	id.	id.	» 19
Capitano di vascello	id.	id.	» 19
Contrammiraglio	id.	id.	» 25

c) per i sottufficiali:

Maresciallo, maresciallo d'alloggio, capo di 3ª classe, nocchiere di porto di 3ª classe e gradi corrispondenti	anni 6
Maresciallo capo, maresciallo d'alloggio capo, capo di 2ª classe, nocchiere di porto di 2ª classe e gradi corrispondenti	» 10
Maresciallo d'alloggio maggiore dei Reali carabinieri, maresciallo maggiore della Regia guardia di finanza, capo di 1ª classe, nocchiere di porto di 1ª classe e gradi corrispondenti . .	» 12
Maresciallo maggiore del Regio esercito e gradi corrispondenti	» 14

Per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia aeronautica si applicano le disposizioni stabilite dal presente articolo per gli ufficiali ed i sottufficiali della Regia marina.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, al quale effetto il capo guardia di 2ª classe è equiparato al maresciallo d'alloggio, il capo guardia di 1ª classe al maresciallo d'alloggio capo ed il comandante al maresciallo d'alloggio maggiore.

Art. 157.

I maestri direttori di banda ed i sottotenenti maestri di scherma del Regio esercito, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio stabilito per il loro grado, sono ammessi a due successivi aumenti triennali e ad un successivo aumento quadriennale, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10.100, lire 10,800 e lire 11,600 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500.

Gli ufficiali del corpo Reale equipaggi della Regia marina, che hanno raggiunto o raggiungano il massimo dello stipendio del proprio grado, sono ammessi:

a) se sottotenenti, a tre successivi aumenti biennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 10,100, 10,800 e lire 11,600, mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 500;

b) se tenenti, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 12,200 e a lire 12,900 e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 600;

c) se capitani, a due successivi aumenti triennali, elevando il loro stipendio rispettivamente a lire 14,300 e a lire 15,100, e mantenendo il supplemento di servizio attivo in lire 800.

Restano in vigore gli articoli 13 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1427, e 12 del Regio decreto 27 ottobre 1923, n. 1462.

Art. 158.

Agli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, quando sono chiamati in servizio, spettano, per i primi tre mesi, lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo appresso indicati:

			Stipendio	Supplemento di servizio attivo
Sottotenente e gradi equiparati		L.	7,000	500
Tenente	id.	»	9,000	600
Capitano	id.	»	10,600	800
Maggiore	id.	»	12,600	1,000
Tenente colonnello	id.	»	14,800	1,200
Colonnello	id.	»	16,400	1,500
Generale di brigata	id.	»	19,500	2,000
Generale di divisione	id.	»	25,500	2,500
Generale di Corpo d'armata	id.	»	30,000	3,000
Generale d'armata	id.	»	34,000	3,500

Agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ordinaria e speciale è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto, se superiore a quello di cui al comma precedente, compreso il supplemento di servizio attivo.

Dopo il terzo mese, a tutti gli ufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi e i relativi supplementi stabiliti per gli ufficiali in servizio attivo permanente, da determinarsi colle norme del precedente articolo 156, computando però nell'anzianità di grado soltanto il tempo passato effettivamente in servizio nel grado stesso.

Art. 159.

L'art. 9 del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, deve intendersi nel senso che il soprassoldo giornaliero di lire due non compete agli allievi carabinieri, spettando ai medesimi la razione viveri.

Dall'entrata in vigore del presente decreto il soprassoldo, di cui all'articolo citato, è soppresso per gli allievi guardie di finanza, ai quali è, in sostituzione, assegnata la razione viveri predetta.

CAPO V.

Disposizioni speciali per gli ex-combattenti.

Art. 160.

Il primo comma dell'art. 41 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino, tra i coefficienti di merito, la durata e la qualità del servizio, il servizio militare prestato durante la guerra 1915-18, da impiegati chiamati o richiamati alle armi, sarà considerato servizio civile, tenuto conto, ove possibile, delle note informative compilate dalle autorità militari durante il servizio predetto. A parità di ogni altro requisito, costituiranno titolo di merito il servizio militare prestato in reparti combattenti durante la guerra, le decorazioni al valore ottenute, le promozioni per merito di guerra ed il grado conseguito sotto le armi, nonchè in genere tutte le benemerenze acquisite durante il servizio militare prestato in zona di operazione ».

Art. 23 del R. D. 3-I-1926 N° 48 (Lex pag. 98)

Art. 161.

Le disposizioni degli articoli 41, comma secondo, 42, 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni e norme complementari, che conferiscono speciali diritti di carriera al personale ex combattente, sono mantenute in vigore.

Art. 162.

I posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale di ogni carriera delle varie amministrazioni, giusta quanto è previsto nell'art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, e che resteranno ancora disponibili dopo l'applicazione degli articoli 47, 48 e 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290, e successive modificazioni ed estensioni, comprese quelle del presente decreto, e dell'art. 13 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, saranno conferiti con l'osservanza delle norme stabilite ai precedenti articoli 16 e 17 e di quelle del secondo e terzo comma del citato art. 7 del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, agli ex-combattenti che prestano servizio, da non meno di un anno, nelle amministrazioni dello Stato in qualità di avventizi o straordinari.

Art. 163.

Gli esami di idoneità di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, saranno costituiti da una prova scritta e da una orale su materie riguardanti i servizi, secondo le norme che saranno determinate nel decreto ministeriale di bando degli esami stessi.

Sono esenti dall'esame predetto coloro che per un periodo di almeno un anno abbiano disimpegnato lodevolmente mansioni inerenti alla carriera cui aspirano e che, previo parere favorevole del capo dell'ufficio da cui dipendono, siano riconosciuti meritevoli del passaggio di categoria dal consiglio di amministrazione, il quale all'uopo formerà una speciale graduatoria.

Gli impiegati da nominarsi in seguito ad esame avranno la precedenza su quelli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 164.

I benefici di cui al capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, s'intendono concessi anche al personale ex combattente che si trovi nelle condizioni ivi indicate, il quale sia entrato a far parte delle amministrazioni dello Stato dopo il 31 marzo 1922.

I benefici di cui agli articoli 41 a 46 del citato Regio decreto e successive estensioni e modificazioni, comprese quelle del presente decreto, sono concessi anche agli ex combattenti che si trovino nelle condizioni ivi indicate, e che entreranno a far parte delle amministrazioni civili e militari dello Stato dopo la data di pubblicazione del presente decreto. I detti benefici si estendono al personale che rientri in servizio dopo la data di pubblicazione del presente decreto, purchè non ne abbia già fruito, fermo il disposto dell'art. 46 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, quando ne abbia fruito parzialmente.

Art. 165.

I benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, e successive modificazioni, sono concessi anche per il tempo trascorso nelle colonie italiane, in prigionia non dipendente da cause imputabili al personale, nonchè per i periodi di degenza negli ospedali e di licenza o di aspettativa per ferite od infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, purchè i periodi stessi siano trascorsi effettivamente nelle colonie suddette.

Art. 166.

Le disposizioni degli articoli 41, 42 e 47 a 52 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al presente decreto si applicano con le limitazioni previste agli articolo 3 e 4 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637, ferma l'osservanza della norma di cui all'art. 45 del citato Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, anche in favore dei personali civili che in qualità di militari ed anteriormente al 1° aprile 1922 abbiano preso parte ai fatti d'arme nelle colonie italiane o nelle località indicate all'articolo 15 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, ovvero si sieno trovati in una delle condizioni indicate al precedente articolo 165.

Art. 167.

I passaggi di ruolo contemplati nelle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1611, potranno effettuarsi, per gli agenti subalterni che aspirino alle carriere d'ordine dipendenti dal Ministero della guerra, in proporzione non superiore a un decimo dei posti disponibili negli organici rispettivi.

Agli impiegati ed agli agenti subalterni ex-combattenti delle amministrazioni militari, sono estese le disposizioni dell'art. 4 del Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1284, nonchè quelle degli articoli 11 e seguenti del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896.

Art. 168.

Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendio nel nuovo grado e del computo dei periodi di servizio prescritti per le promozioni ai gradi superiori, i passaggi di ruolo dipendenti da disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al presente decreto, si considerano avvenuti con decorrenza dal 1° dicembre 1922.

Non si applicano per i passaggi predetti le disposizioni dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 169.

Salvi i diritti concessi dalle disposizioni vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, i posti di ruolo delle amministrazioni statali, riservati agli invalidi di guerra, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, vacanti dopo l'applicazione delle disposizioni a favore degli ex-combattenti, di cui ai precedenti articoli 161, 162, 163, 164, primo comma, 166 e 167 sono conferiti, prima dell'attuazione dei successivi articoli 198 e 199, agli invalidi di guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge predetta, e che, all'entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio in qualità di operaio, avventizio o giornaliero nelle amministrazioni dello Stato, tanto se addetti ad incarichi di ufficio quanto se adibiti a lavori manuali, sempre che risultino idonei e si trovino nelle altre condizioni stabilite dal seguente art. 170.

Ove i posti non siano sufficienti per la sistemazione di tutto il personale idoneo di cui sopra, le percentuali stabilite dall'art. 8 della legge suindicata, saranno elevate dal 10 fino a non oltre il 15 per cento pei ruoli appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* e dal 20 fino a non oltre il 30 per cento pei ruoli organici degli agenti subalterni.

Art. 170.

Le nomine di cui al precedente art. 169 sono conferite a quelli tra gli invalidi sopraindicati che ne facciano domanda al Ministero da cui dipendono entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, purchè:

a) abbiano prestato sempre lodevole servizio;

b) risultino, da apposita visita medica, fisicamente idonei;

c) posseggano all'atto della pubblicazione del presente decreto i titoli e i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per le nomine medesime.

Per coloro che aspirino agli impieghi del gruppo *C* e che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto, si applicano le norme di cui all'art. 49 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, ed all'art. 163 del presente decreto.

CAPO VI.

Indennità e competenze speciali.

Indennità e competenze al personale militare.

Art. 171.

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, in servizio o in aspettativa per infermità incontrate in servizio, è conservata nella misura annua seguente:

Sottotenente, guardiamarina, sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	L.	1800
Tenente, sottotenente di vascello, tenente di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	»	1800
Capitano, tenente di vascello, comandante di squadriglia e gradi corrispondenti . . .	»	2520
Maggiore, capitano di corvetta, comandante di gruppo e gradi corrispondenti, primo capitano, primo tenente di vascello . . .	»	3240
Tenente colonnello, capitano di fregata, vicecomandante di stormo, e gradi corrispondenti	»	3480
Colonnello, capitano di vascello, comandante di stormo e gradi corrispondenti	»	3840
Generale di brigata, contrammiraglio, comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	4200
Generale di divisione, contrammiraglio di divisione, comandante di squadra aerea e gradi corrispondenti	»	4500
Generale di corpo d'armata, vice-ammiraglio di squadra, comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti	»	4800
Generale d'armata, vice ammiraglio d'armata	»	6000
Generale d' esercito, ammiraglio	»	8000

Spetta l'indennità militare stabilita per il grado immediatamente superiore ai tenenti di vascello ed ai capitani dei vari corpi della Regia marina, quando assumano la qualifica di primi tenenti di vascello o di primi capitani, a mente del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1673.

Tuttavia l'indennità del grado immediatamente superiore continuerà ad essere corrisposta, in via transitoria, ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani, classificati tali prima della emanazione del citato Regio decreto, che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 26 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462.

Le disposizioni dei due precedenti commi si applicano anche per i primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica.

E' parimenti dovuta l'indennità militare del grado superiore ai capitani macchinisti non reclutati dall'accademia navale che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1673, agli ufficiali del corpo Reale equipaggi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, ed ai cappellani capi della Regia marina nelle condizioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1822.

Agli ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 1440 annue. Tale aumento sostituisce le quote suppletive della indennità militare di cui al Regio decreto 27 ottobre 1922, numeri 1427 e 1462.

Art. 172.

L'indennità militare assegnata dalle disposizioni in vigore ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio, è conservata nella misura annua seguente:

Sergente, vice-brigadiere, secondo capo e gradi corrispondenti	L.	240
Sergente maggiore, brigadiere, secondo capo anziano e gradi corrispondenti	»	360
Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi, capo delle tre classi e gradi corrispondenti	»	420

Ai sottufficiali che siano ammogliati oppure vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di lire 1200 annue se provvisti di alloggio in natura; di lire 1740 se obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia e per altre riconosciute esigenze di servizio e di lire 1920 se non provvisti di alloggio. Tali aumenti sostituiscono le quote suppletive della indennità militare di cui ai Regi decreti 27 ottobre 1922, nn. 1427 e 1462.

L'indennità di cui ai precedenti due commi spetta anche ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4.

Art. 173.

L'indennità militare di cui all'art. 171, per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura è ridotta delle somme appresso indicate:

Sottotenente, guardiamarina, sottotenente di squadriglia e gradi corrispondenti	L.	430
Tenente, sottotenente di vascello, tenenti di squadriglia e gradi corrispondenti	»	430
Capitano, tenente di vascello, comandante di squadriglia e gradi corrispondenti	»	620
Maggiore, capitano di corvetta, comandante di gruppo, primo capitano, primo tenente di vascello e gradi corrispondenti	»	770
Tenente colonnello, capitano di fregata, vice-comandante di stormo, e gradi corrispondenti	»	910
Colonnello, capitano di vascello, comandante di stormo e gradi corrispondenti	»	1050
Generale di brigata, contrammiraglio, comandante di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	1150
Generale di divisione, contrammiraglio, comandante di squadra aerea di divisione e gradi corrispondenti	»	1300
Generale di corpo d'armata, vice ammiraglio di squadra, comandante generale dell'aeronautica e gradi corrispondenti e superiori	»	1440

E' data facoltà ai Ministri competenti, di concerto con quello delle finanze, di esonerare in parte dalla riduzione di cui sopra gli ufficiali che per disposizione regolamentare o per riconosciuta necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in edifici militari.

Art. 174.

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare è sospesa o ridotta nella stessa proporzione.

Per gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio l'indennità militare è ridotta alla metà.

La riduzione di cui ai precedenti commi non si applica sull'aumento d'indennità assegnato per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 171 e del penultimo comma dell'art. 172.

Agli ufficiali in congedo provvisorio spetta soltanto l'indennità militare ridotta nella stessa proporzione dello stipendio, senza il predetto aumento per la famiglia.

La indennità militare regolata dalle disposizioni del presente capo compete integralmente anche al personale che presta servizio nelle colonie.

Art. 175.

Agli ufficiali che, secondo le disposizioni in vigore, hanno diritto a razioni foraggio, è assegnata un'indennità cavalli nella misura annua seguente:

a) per gli ufficiali con diritto a due razioni foraggio:

se provvisti di due cavalli	L.	1200
se provvisti di un cavallo di proprietà	»	1000
se provvisti di un cavallo di carica	»	700
se momentaneamente privi di cavallo	»	600

b) per gli ufficiali con diritto ad una razione foraggio:

se provvisti di cavallo di proprietà	L.	800
se provvisti di cavallo di carica	»	500
se momentaneamente privi di cavallo	»	400

Art. 176.

Agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, nonchè ai sottufficiali delle Capitanerie di porto, è assegnata, in sosti-

tuzione dell'indennità di servizio speciale o di arma, di cui sono provvisti, un'indennità militare speciale, computabile agli effetti della pensione, nella misura seguente:

Ufficiali.

		Annue
Sottotenente o maestro direttore di banda della legione allievi	L.	1200
Tenente	»	1500
Capitano	»	1800
Maggiore e primo capitano	»	2200
Tenente colonnello	»	2400
Colonnello	»	2800

Sottufficiali.

		Annue
Vice brigadiere e secondo nocchiere di porto	L.	730
Brigadiere e secondo nocchiere anziano di porto	»	820
Maresciallo d'alloggio e nocchiere di porto di terza classe	»	950
Maresciallo d'alloggio capo e nocchiere di porto di seconda classe	»	1050
Maresciallo d'alloggio maggiore e nocchiere di porto di prima classe	»	1100

Militari di truppa.

		Giornaliere
Carabinieri e guardie raffermati	L.	1 —
Appuntati	»	1,50

L'indennità di cui sopra spetta altresì ai graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, secondo la corrispondenza di grado di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 4.

Agli ufficiali addetti ai reparti di correzione ed agli stabilimenti militari di pena è assegnata un'indennità militare speciale di lire 500 annue.

Ai maestri direttori di banda, escluso quello della legione allievi dei Reali carabinieri, è assegnata un'indennità militare speciale di lire 250 annue.

Ai carabinieri del ruolo specializzato è concesso, nelle misure sottoindicate, un supplemento, non valutabile ai fini di pensione, alla indennità militare speciale, rimanendo soppresso l'aumento del terzo sulla paga di cui all'art. 3 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1680:

Sottufficiali.

		Annue
Vice brigadieri	L.	1100
Brigadieri	»	1250
Marescialli di ogni grado	»	1450

Militari di truppa.

		Giornaliere
Carabinieri semplici, specializzati	L.	2
Appuntati	»	2

Art. 177.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza, in luogo delle indennità di carica di cui sono attualmente provvisti:

Generali d'esercito e ammiragli	L.	10,000
Generali d'armata, vice-ammiragli d'armata	»	6,000
Generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra, comandante generale d'aeronautica e gradi corrispondenti	»	4,800
Generali di divisione, contrammiragli di divisione, comandanti di squadra aerea e gradi corrispondenti	»	2,400
Generali di brigata, contrammiragli, comandanti di divisione aerea e gradi corrispondenti	»	1,200
Colonnelli, capitani di vascello, comandanti di stormo e ufficiali di gradi corrispondenti con funzioni di comandanti di corpo o di capi di servizio	»	900

Le indennità di carica attualmente corrisposte a ufficiali non compresi fra quelli indicati al precedente comma sono soppresse.

Art. 178.

Le indennità professionali stabilite dalle disposizioni in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e le indennità di servizio speciale per gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria e per gli ufficiali veterinari sono soppresse.

Sono però conservate agli ufficiali in servizio alla entrata in vigore del presente decreto ed a quelli che saranno ammessi in base a concorsi indetti prima della data del decreto medesimo.

Nulla è innovato agli assegni speciali di bordo stabiliti dal R. decreto 4 maggio 1922, n. 1873, e successive varianti.

Le concessioni dell'alloggio e le indennità che ne tengono luogo, stabilite dalle attuali disposizioni per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, delle Capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza, sono conservate soltanto per gli ufficiali che abbiano assunto ed esercitino effettivamente le cariche e le funzioni alle quali è annesso l'alloggio o l'indennità.

L'amministrazione della marina conserva, però, la facoltà di assegnare alloggi a pagamento anche a militari, che non ricoprano le cariche di cui al precedente comma, nelle sedi di comando marittimo che abbiano locali demaniali disponibili. Il canone d'affitto è stabilito di concerto con l'amministrazione finanziaria.

E' conservata *ad personam* l'indennità d'alloggio agli ufficiali che ne siano provvisti alla data d'attuazione del presente decreto e che non si trovino nelle condizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Restano ferme le disposizioni che regolano la misura e la concessione dell'indennità mensile di volo al personale della Regia aeronautica.

Art. 179.

I gradi di generale d'esercito e di ammiraglio non sono compresi nella classificazione del personale in gruppi, di cui

al precedente articolo 2; ed agli effetti economici è ad essi attribuito il trattamento previsto dal presente decreto per il grado primo.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti le competenze attribuite alle Loro Eccellenze il Generale d'esercito Armando Diaz, duca della Vittoria, e l'Ammiraglio Duca Paolo Thaon di Revel, all'infuori dello stipendio e dell'indennità militare che sono regolati dal presente decreto.

Indennità di missione.

Art. 180.

Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio e di soggiorno, spetta al personale civile e militare che, giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene a gradi non inferiori all'ottavo. Eguale trattamento è fatto agli ufficiali che hanno la qualifica di primo capitano e di primo tenente di vascello.

Art. 181.

L'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'a[illegible] del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221 (diaria), è stabilita nella misura di cui appresso:

Personale dei gradi 12° e 13° compresi i volontari, gli uditori e altro personale in prova dei gruppi A, B e C	L. 30
Personale dei gradi 10° e 11°	» 40
Id. del grado 9°	» 50
Id. dei gradi 7° e 8°	» 60
Id. dei gradi 5° e 6°	» 70
Id. del grado 4°	» 80
Id. dei gradi 2° e 3°	» 90
Id. del grado 1°	» 100

Ai primi capitani del Regio esercito e ai primi tenenti di vascello e qualifiche corrispondenti della Regia marina, dichiarati tali in virtù del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1673, e ai primi capitani e gradi corrispondenti della Regia aeronautica, compete la diaria stabilita per i gradi 7° e 8°.

Per il personale subalterno l'indennità giornaliera è stabilita in L. 20. Tale indennità è elevata a L. 25 per il personale subalterno che accompagna in viaggio i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

Le dette indennità sono corrisposte nei casi di trasferimento ai termini dell'art. 16, comma primo, del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Sulle indennità di cui sopra non si applica l'aumento della quota suppletiva prevista dall'art. 4 del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221.

Il compenso mensile straordinario da accordarsi ai termini dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 109, al personale addetto ai Gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, non potrà eccedere la misura di un quarto della indennità di cui al primo comma del presente articolo. Tale personale, per ciascuno dei Ministeri della guerra e della marina, è aumentato di tre ufficiali cumulativamente per il Ministro e il Sottosegretario di Stato.

Il personale attualmente addetto ai Gabinetti continuerà a percepire l'assegno mensile che gli è corrisposto, ove questo sia più favorevole di quello spettante ai termini del comma precedente.

Art. 182.

Per il personale militare di grado inferiore a quello di ufficiale, rimangono ferme le disposizioni attualmente in vigore riflettenti gli assegni nei viaggi e nelle missioni per ragioni di servizio nell'interno dello Stato, tranne che per i marescialli dei tre gradi e sottufficiali di gradi corrispondenti, per i quali l'indennità giornaliera di viaggio o di missione è stabilita nella misura di L. 20.

Art. 183.

Per gli estranei all'amministrazione dello Stato, incaricati di particolari missioni all'interno del Regno nell'interesse dello Stato, la indennità è stabilita di concerto fra i Ministri interessati e quello per le finanze, in misura in ogni caso non superiore a quella fissata nel precedente art. 181 per il grado quarto.

Per gli estranei all'amministrazione dello Stato che vengano chiamati a far parte dei Gabinetti, ai sensi della legge 8 aprile 1906, n. 109, la retribuzione, escluso qualsiasi altro compenso o assegno, non può eccedere la metà della diaria assegnata dal precedente articolo 181 per il personale dei gradi 7° e 8°, quando trattisi di persona avente la propria residenza in Roma. Quando trattisi di persona avente la propria residenza altrove la retribuzione può essere stabilita in misura non superiore all'intera diaria predetta.

Altre indennità e competenze speciali.

Art. 184.

Ai prefetti del Regno che ricoprano effettivamente la carica e all'intendente generale di polizia è corrisposto un assegno per spese di rappresentanza nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello per le finanze.

Ai prefetti a disposizione cui siano affidati incarichi speciali può essere corrisposta la indennità di rappresentanza in misura non superiore alla metà di quella minima stabilita per i titolari di prefettura.

Art. 185.

Per il personale della Magistratura appresso indicato sono stabiliti i seguenti assegni annui per spese di rappresentanza:

a) primo presidente della Corte di cassazione	L. 10,000
b) procuratore generale della Corte di cassazione	» 5,000
c) consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione con incarico di primo presidente e di procuratore generale di Corte d'appello, di presidente di sezione e di avvocato generale di Corte di cassazione, di presidente di sezione e di avvocato generale presso le sezioni distaccate di Corte d'appello e di presidente o di procuratore del Re di Tribunale	» 3,000
d) consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello con funzioni di presidente di Tribunale o di procuratore del Re	» 2,000

Art. 186.

Nulla è innovato per quanto concerne:

a) le indennità per spese di rappresentanza al presidente del Consiglio di Stato, al presidente della Corte dei conti, e al Regio avvocato generale erariale, stabilite con decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, n. 1514;

b) le indennità per spese di rappresentanza attualmente in vigore per il personale all'estero;

c) gli assegni aventi natura di indennità per spese di rappresentanza previsti dal decreto Luogotenenziale 27 aprile 1916, n. 635, e dagli articoli 14 e 15 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 225;

d) i compensi o le indennità corrisposte ad insegnanti per l'incarico della direzione di istituti di istruzione di qualsiasi grado quando tale incarico non rientri nelle normali attribuzioni degli insegnanti stessi, nonchè per altri incarichi direttivi o di ufficio anche essi eccedenti gli obblighi dell'insegnamento.

Nulla è del pari innovato per quanto riguarda le indennità di cassa o di responsabilità per maneggio di valori.

Tali indennità sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1923:

a) per il personale di gestione della tesoreria centrale del Regno e della cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato e per l'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, in misura corrispondente alla metà di quelle già assegnate dalla tabella V annessa al Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 22;

b) per il tesoriere della zecca, l'impiegato con funzioni di cassiere presso l'officina carte valori e l'impiegato con le funzioni stesse presso la zecca, in misura corrispondente alla metà di quella già assegnata dalla tabella VI annessa al Regio decreto predetto.

La indennità di carica assegnata all'intendente generale della Regia aeronautica è conservata a titolo d'indennità per spese di rappresentanza.

Art. 187.

Al personale degli ufficiali di pubblica sicurezza la indennità di sede è mutata in indennità di servizio speciale, computabile agli effetti della pensione, e stabilita nella misura annua seguente:

Vice commissari aggiunti	L.	1200
Vice commissari	»	1500
Commissari aggiunti	»	1800
Commissari	»	2200
Vice questori	»	2400
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe	»	2800
Questori ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe	»	3200

Art. 188.

Negli stipendi e nelle paghe assegnate a norma del presente decreto rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire settecentottanta annue, l'indennità temporanea mensile concessa col decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive disposizioni di estensione e di proroga, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

Per i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, nonchè per gli agenti di custodia delle carceri, i quali fruiscono del soprassoldo di cui al decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1593; all'art. 20, sub 63, comma secondo, del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 347; all'art. 1, sub 37, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 351; e all'art. 7 della legge 2 aprile 1922, n. 389, il soprassoldo medesimo, compreso e consolidato nelle paghe assegnate a norma del presente decreto, è soppresso.

Art. 189.

Salve le concessioni regolate o confermate espressamente dal presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni in vigore che autorizzano, a favore del personale dell'amministrazione dello Stato, indennità per qualsiasi titolo, assegni, soprassoldi, compensi, quote di compartecipazione su fondi speciali o a tasse scolastiche, e altri emolumenti continuativi comunque denominati, all'infuori dello stipendio.

Sono rese prive di qualsiasi effetto anche le assegnazioni dei benefici suindicati che risultino da determinazioni ministeriali.

Sono eccettuate dall'abrogazione di cui ai precedenti commi le disposizioni concernenti le indennità che abbiano il carattere di rimborso di spese. Tali indennità sono soggette a revisione, da farsi non oltre il 31 marzo 1924, restando abolite con la data stessa in quanto non vengano confermate o diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze.

Sono altresì conservate, secondo le disposizioni in vigore, salva revisione entro lo stesso termine predetto, le indennità, i soprassoldi e gli assegni speciali, non considerati nei precedenti articoli 171 a 178, attualmente stabiliti per i personali del Regio esercito, della Regia marina pei servizi a terra, delle capitanerie di porto, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Il presente articolo non si applica alle disposizioni concernenti:

a) la concessione dell'alloggio o di altri eventuali benefici in natura, salvo il disposto dei commi quarto, quinto e sesto del precedente art. 178;

b) i premi di operosità e di rendimento;

c) le indennità temporanee mensili e i soprassoldi a titolo di caro-viveri, non considerati al precedente articolo 188;

d) la compartecipazione alle multe ed alle ammende di qualsiasi specie;

e) le competenze di avvocato e procuratore al personale delle Avvocature erariali;

f) le propine ai componenti delle commissioni esaminatrici delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore.

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 190.

E' conservata a titolo di assegno personale la differenza in più eventualmente risultante fra il trattamento economico già goduto per stipendio o paga, indennità temporanea mensile o soprassoldo a titolo di caro viveri, e ogni altro emolumento avente carattere di assegno fisso e continuativo, e quello spettante per tali titoli, compreso il supplemento di servizio attivo, alla prima applicazione del presente decreto.

Detto assegno personale sarà riassorbito nei successivi aumenti, in qualsiasi degli emolumenti indicati, dovuti per effetto di promozioni di grado o della maturazione di periodi d'anzianità nei singoli gradi.

L'assegno personale verrà anche corrispondentemente ridotto, per i militari già provvisti di oltre quattro quote suppletive della indennità militare, nei casi in cui, a cagione di mutamenti nella situazione di famiglia, il numero di dette quote suppletive dovrebbe diminuire, e fino al limite delle dette quattro quote.

Art. 191.

Agli effetti esclusivi della liquidazione degli assegni di quiescenza o della indennità per una sol volta dovuti al personale in servizio alla data di attuazione del presente decreto, e rispettive famiglie, gli stipendi o le paghe non potranno, per i servizi resi posteriormente a tale data, essere calcolati in misura inferiore a quella degli assegni utili goduti anteriormente alla data stessa.

Art. 192.

La concessione degli aumenti sessennali del decimo sullo stipendio s'intende soppressa con effetto dalla data in cui per il personale appartenente alle singole amministrazioni dello Stato furono attuati i ruoli aperti.

Gli aumenti di stipendio e di paga derivanti dall'applicazione del presente decreto non sono valutati per la liquidazione degli assegni di quiescenza, diretti e di riversibilità, al personale che cessa dal servizio con decorrenza anteriore al 2 gennaio 1924, nè per la determinazione delle indennità al personale che venga esonerato dal servizio, giusta il Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni.

Gli stipendi e le paghe assegnate a norma del presente decreto non hanno effetto sulla determinazione delle indennità coloniali di qualsiasi natura.

Per i personali non compresi nelle tabelle di cui agli allegati II, IV e VII, e che siano da esonerare a norma del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87, e successive modificazioni ed estensioni, il trattamento economico da corrispondersi dal 1° dicembre 1923 fino alla data dell'esonero, rimane regolato dalle disposizioni in vigore prima della pubblicazione del presente decreto.

Art. 193.

I personali attualmente in servizio appartenenti a ruoli per i quali siasi prescritto il diploma di laurea o altro titolo equipollente per l'ammissione, e che dall'allegato I al presente decreto siano assegnati al gruppo *B*, sono transitoriamente considerati ad ogni effetto come appartenenti al gruppo *A*.

Art. 194.

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli attualmente corrisposti a titolo di caro-viveri.

Tale riduzione avrà applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare dello Stato.

Art. 195.

Il tempo trascorso sotto le armi per richiamo avvenuto durante la guerra dagli impiegati straordinari o avventizi di cui all'art. 21 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è computato come servizio civile agli effetti della abbreviazione di cui all'articolo medesimo.

Art. 196.

L'anzianità di grado stabilita ai sensi dei precedenti articoli 49 e 51 vale anche agli effetti della determinazione del servizio richiesto per le promozioni al grado superiore, escluso il computo degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo.

Art. 197.

Gli impiegati incaricati delle funzioni di consegnatari di effetti mobiliari, stampati ed oggetti forniti dal Provveditorato generale dello Stato, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e gli altri addetti agli uffici dei consegnatari medesimi, pure continuando a far parte del personale delle singole amministrazioni e, se di ruolo, ad appartenere, per i fini di carriera, ai ruoli rispettivi, dipendono direttamente, agli effetti di servizio e disciplinari, dal Provveditore generale.

Il numero di impiegati strettamente occorrente per il funzionamento degli indicati uffici verrà determinato dal Ministro delle finanze di concerto con i singoli Ministri.

Quando, per provvedimenti concernenti i detti impiegati, debba essere sentito il consiglio d'amministrazione e di disciplina, il Provveditore generale dello Stato interviene, con voto deliberativo, al Consiglio medesimo, presso il Ministero competente.

Art. 198.

Rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relativo al passaggio del personale da uno ad altro ruolo.

Gli agenti subalterni che si trovano nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo e che provengono dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza con non meno di dodici anni di effettivo servizio alle armi, potranno ottenere il passaggio nei ruoli d'ordine delle rispettive amministrazioni, se riconosciuti idonei dal consiglio d'amministrazione.

Gli agenti predetti sono collocati nel ruolo dopo quelli che superino l'esame di cui alla citata lettera dello stesso articolo 53.

Art. 199.

All'esame di cui alla lettera *b*) dell'articolo 53 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono ammessi gli agenti subalterni di ruolo e gli altri impiegati di ruolo, nonchè il personale avventizio e diurnista in servizio all'entrata in vigore del presente decreto che abbiano disimpegnato almeno da un anno, alla data del 30 settembre 1922, mansioni inerenti alla carriera d'ordine e che siano riconosciuti meritevoli dal consiglio di amministrazione.

Art. 200.

I posti che, dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi

di ruolo e sistemazioni di personale in ruolo, si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, sono riservati, per non oltre la metà, al personale avventizio e diurnista, provvisto dei requisiti prescritti, prescindendo dai limiti di età, in servizio presso ciascuna amministrazione alla entrata in vigore del presente decreto, e che superi gli esami stabiliti dai singoli ordinamenti. Detti posti possono essere conferiti successivamente, con le modalità medesime, al personale avventizio e diurnista delle altre amministrazioni.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai personali contemplati nel precedente art. 14.

Per le nomine da conferirsi in esecuzione del disposto dal primo comma del presente articolo e dai precedenti articoli 198 e 199 non si applicano le norme dell'art. 17.

Art. 201.

Le disposizioni in vigore concernenti i passaggi del personale da una ad altra categoria, s'intendono applicabili ai passaggi dai ruoli del gruppo *C* ai ruoli del gruppo *A* e *B*, ed ai passaggi dai ruoli del gruppo *B* ai ruoli del gruppo *A*.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni suddette per i passaggi del personale subalterno nei ruoli dei tre gruppi suindicati.

Le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 9 sono applicabili anche in tutti i passaggi di ruolo previsti dalle norme vigenti e da quelle del presente decreto.

Art. 202.

Entro i limiti dei posti disponibili nell'ultimo grado dei ruoli dei personali appartenenti al gruppo *C* e subalterni può essere assunto, in luogo di impiegati ed agenti di ruolo, personale a ferma temporanea per il disimpegno dei servizi di copia e di fatica, secondo le norme da stabilirsi con decreti Reali da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze.

La retribuzione non può superare in alcun caso la misura dello stipendio iniziale assegnato al grado suindicato.

Art. 203.

Nei concorsi e negli scrutini da farsi in applicazione delle norme del presente decreto, a parità di ogni altro requisito, la precedenza sarà determinata secondo l'ordine indicato all'articolo 21 del decreto stesso.

Art. 204.

I conducenti di autoveicoli, di cui al Regio decreto 24 giugno 1923, n. 1348, attualmente in servizio e che non siano già agenti di ruolo, sono collocati nei ruoli del personale subalterno delle rispettive Amministrazioni centrali, con grado di usciere, dopo il personale già appartenente ai detti ruoli, cui spetta il grado medesimo a norma dell'art. 33 del presente decreto.

Il collocamento, ove non rimangano posti disponibili dopo quelli spettanti a quest'ultimo personale, ha luogo anche in soprannumero, salva eliminazione della eccedenza con le successive vacanze.

Art. 205.

Il limite di età per il collocamento a riposo del personale dei presidenti, dei presidenti di sezione e dei consiglieri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè del procuratore generale della Corte dei conti, è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 206.

Agli attuali presidenti e ai presidenti di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sarà corrisposto, quando siano collocati a riposo e sino al compimento dei settantatre anni, un assegno personale pari alla differenza fra lo stipendio percepito prima dell'attuazione del presente decreto, aumentato dell'assegno temporaneo mensile di cui al Regio decreto 12 novembre 1922, n. 1477, e delle indennità di carica, e la pensione.

Art. 207.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di assumere sotto qualsiasi forma personale non di ruolo.

L'amministrazione delle poste e dei telegrafi ha però la facoltà, in occasione di esigenze straordinarie dei servizi, o quando occorra sostituire personale di ruolo temporaneamente assente, di avvalersi, previa intesa col Ministro per le finanze, dell'opera di personale diurnista.

Art. 208.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto, saranno risolute inappellabilmente da una Commissione costituita, mediante decreto Reale, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, e composta: di un presidente di sezione del Consiglio di Stato ovvero di un Consigliere di Stato, presidente, di un Consigliere della Corte dei conti, di un Consigliere di Corte di appello, di un vice avvocato erariale, di un rappresentante del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto.

Alle adunanze della Commissione interverrà, in rappresentanza dell'amministrazione interessata, un funzionario o un ufficiale di grado non inferiore al sesto.

Alle controversie di cui sopra sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 71 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.

Sono attribuite alla competenza della Commissione predetta anche le controversie, in corso alla data del presente decreto, derivanti dall'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 30 settembre 1922, n. 1290 e relative estensioni e modificazioni, restando soppresse le Commissioni previste dagli articoli 70 e 67 dei decreti medesimi.

Art. 209.

Al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di enti locali, compreso nell'allegato VIII, si applicano le disposizioni del presente decreto.

La maggiore spesa all'uopo occorrente è ripartita fra i vari enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 210.

I ruoli organici nonchè le tabelle di stipendio, paghe e supplementi di servizio attivo stabilite dal presente decreto, non possono essere variati che per legge.

Con la legge del bilancio, e quando le esigenze dei servizi lo consentano, sarà provveduto a ridurre il numero dei posti recati dai ruoli predetti, fermo il disposto del precedente art. 26.

Art. 211.

Entro il 30 giugno 1925 sarà provveduto, mediante decreti Reali, sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto col Ministro delle finanze, alla riduzione, per un numero di posti non inferiore, complessivamente, al cinque per cento, dei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al presente decreto, fatta eccezione di quelli indicati al primo comma del precedente art. 14, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di più spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra.

Una successiva riduzione, non inferiore al cinque per cento dei posti stabiliti, sarà, con le forme indicate, apportata nel triennio seguente alla data predetta.

Art. 212.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale delle ferrovie dello Stato e al personale operaio.

Art. 213.

Le norme del presente decreto non si applicano al personale delle nuove provincie proveniente dalla cessata amministrazione austro ungarica, nè a quello assunto in dette provincie dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Art. 214.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 215.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Art. 216.

Le disposizioni del presente decreto, per le quali non sia stabilita diversa decorrenza, hanno vigore dal 1° dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — OVIGLIO — DE' STEFANI — DIAZ — THAON DI REVEL — GENTILE — CARNAZZA — CORBINO — DI CESARÒ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1923.
Atti del Governo, registro 218, *foglio* 115. — GRANATA.

3

ALLEGATO I.

TABELLA DEL PERSONALE FUORI QUADRO

Grado 1° — Generali d'esercito — Ammiraglio.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	Ministero delle finanze		
	Amministrazione centrale e intendenze di finanza Carriera amministrativa	Carriera di concetto delle ragionerie centrali	Provveditorato generale dello Stato Ruolo tecnico speciale e cariche speciali
1°	—	—	
2°	—	—	
3°	—	—	
4°	Direttori generali e provveditore generale dello Stato	Ragioniere generale dello Stato.	
5°	Ispettori generali e intendenti di finanza di 1ª classe	Ispettore generale e direttori capi di ragioneria di 1ª classe.	
6°	Ispettori superiori e intendenti di finanza di 2ª classe	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe, direttori capi divisione ed ispettori superiori	Ispettori superiori
7°	Ispettori - Vice intendenti	Capi sezione	Ispettori capi di 1ª classe
8°	Consiglieri	Consiglieri	Ispettori capi di 2ª classe – Bibliotecario.
9°	Primi segretari	Primi segretari di ragioneria	Ispettori
10°	Segretari	Segretari di ragioneria	Sotto ispettori
11°	Vice segretari	Vice segretari di ragioneria	Sotto ispettori aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLE FINANZE		
	Regia Zecca	Officina carte-valori	Regia avvocatura erariale
1°	—	—	—
2°	—	—	Avvocato generale erariale
3°	—	—	Vice avvocato generale erariale.
4°	—	—	Sostituti avvocati generali erariali e avvocati erariali distrettuali
5°	—	—	Segretario generale, vice avvocati erariali
6°	Direttore	Direttore	Sostituti avvocati erariali di 1ª classe.
7°	Vice direttore	Vice direttore	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe
8°	Chimico	—	—
9°	—	—	—
10°	—	—	Aggiunti di procura di 1ª classe
11°	—	—	Aggiunti di procura di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero delle finanze — Corte dei conti. Magistratura e personale di concetto	Ufficiali della R. guardia di finanza
1°	—	—
2°	Presidente	—
3°	Presidenti di sezione	—
4°	Consiglieri e procuratore generale	Generale di divisione comandante in seconda
5°	Vice procuratori generali, segretario generale e primi referendari	Generali di brigata comandanti di gruppo
6°	Referendari e direttori capi divisione	Colonnelli
7°	Capi sezione	Tenenti colonnelli
8°	Segretari capi	Maggiori
9°	Primi segretari	Capitani
10°	Segretari	Tenenti
11°	Vice segretari	Sottotenenti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero delle finanze — Laboratori chimici delle dogane	Monopoli industriali. Personale tecnico
1°	—	—
2°		—
3°		—
4°	—	—
5°	Direttore	Direttori capi di ufficio tecnico centrale
6°	Vice direttore	Ispettori superiori tecnici e direttori superiori
7°	Chimici capi	Direttori tecnici di 1ª classe
8°	Chimici principali	Direttori tecnici di 2ª classe
9°	Chimici	Direttori tecnici di 3ª classe
10°	Chimici aggiunti	Direttori tecnici aggiunti
11°	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLE FINANZE — Monopoli industriali, Catasto e servizi tecnici di finanza	Ministero della giustizia e degli affari di culto — Magistratura giudiziaria
1°	—	Primo presidente della Corte di cassazione
2°	—	Procuratore generale della Corte di cassazione
3°	—	(a) —
4°	—	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione
5°	—	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello
6°	Ispettori superiori e ingegneri capi di 1ª classe	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe
8°	Ingegneri principali di sezione	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe
9°	Ingegneri principali	Giudici aggiunti
10°	Ingegneri	Uditori vice pretori (*b*)
11°	—	Uditori (*b*)

(*a*) I Consiglieri ed i sostituti procuratori generali di Cassazione durante il periodo in cui, a norma dell'art. 36 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921, [illegible] di presidente di sezione o di avvocato generale di cassazione, di primo presidente e di procuratore generale di corte di appello, si considerano classificati nel terzo grado.

Per il trattamento economico si applica la disposizione dell'art. 77 del presente decreto.

(*b*) La classificazione vien fatta agli effetti gerarchici e non a quelli del trattamento economico.

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — Ufficio traduzioni	Carceri e riformatori — Carriera amministrativa	Carceri e riformatori — Personale tecnico
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	Direttori superiori	—
7°	Traduttore capo	Direttore di 1ª classe	Ingegnere di 1ª classe
8°	Traduttori di 1ª classe	Direttori di 2ª classe	Ingegneri di 2ª classe
9°	Traduttori di 2ª classe	Primi segretari	Ingegnere di 3ª classe
10°	—	Segretari	—
11°	—	Vice segretari	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO		Ministero degli affari esteri
	Personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari	Direzione generale del Fondo per il culto (Ruolo provvisorio)	Personale diplomatico
1°	—	—	—
2°	—	—	Ambasciatori
3°	—	—	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe
4°	—	—	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe
5°	—	—	Consiglieri di legazione di 1ª classe
6°	Direttore superiore	Direttori capi divisione	Consiglieri di legazione di 2ª classe
7°	Direttori alienisti di 1ª classe	Capi sezione	Primi segretari di legazione
8°	Direttori alienisti di 2ª classe	Consiglieri	Secondi segretari di legazione
9°	Medici primari	Primi segretari	Terzi segretari di legazione
10°	Medici	Segretari	Vice segretari di legazione
11°	Medici assistenti	Vice segretari	Addetti di legazione

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
	Personale consolare	Cariche speciali	Commissari consolari
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	Consoli generali di 1ª classe	—	—
5°	Consoli generali di 2ª classe	—	—
6°	Consoli generali di 3ª classe	Direttore dell'archivio storico	Capo divisione
7°	Consoli di 1ª classe	Bibliotecario	Capi sezione
8°	Consoli di 2ª classe	—	Commissari capi
9°	Vice consoli di 1ª classe	—	Primi commissari consolari
10°	Vice consoli di 2ª classe	—	Commissari consolari
11°	Addetti consolari	—	Vice commissari consolari

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	Ministero delle colonie	Ministero dell'istruzione pubblica	
	Governatori e personale dei ruoli amministrativo ed ispettivo	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Ruoli transitori del personale proveniente dalla Real Casa
1°	—	—	—
2°	Governatori	—	—
3°	—	—	—
4°	Direttori generali	Direttori generali	—
5°	Ispettori generali	Ispettori generali	—
6°	Direttori coloniali - Ispettori superiori	Direttori capi divisione e ispettori superiori	Direttori provinciali
7°	Consiglieri di 1ª classe -	Capi sezione	Capi sezione
8°	Consiglieri di 2ª classe -	Consiglieri	Consiglieri
9°	Primi segretari	Primi segretari	Primi segretari
10°	Segretari	Segretari	Segretari
11°	Vice segretari	Vice segretari	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Amministrazione scolastica regionale Carriera amministrativa	Professori delle università e degli istituti superiori	Professori degli istituti superiori di magistero
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	Professori stabili di 1ª classe	—
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	Professori stabili di 2ª classe	Professori stabili di 1ª classe
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	Professori stabili di 3ª classe	Professori stabili di 2ª classe
7°	Segretari capi di 1ª classe	Professori non stabili	Professori stabili di 3ª classe
8°	Segretari capi di 2ª classe	—	Professori non stabili
9°	Primi segretari	—	—
10°	Segretari	—	—
11°	Vice segretari	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Amministrazione universitaria Carriera amministrativa	Biblioteche	Personale scientifico degli osservatori astronomici e R. osservatorio vesuviano
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	Bibliotecari direttori di 1ª classe	—
7°	Direttori di Segreteria di 1ª classe	Bibliotecari direttori di 2ª classe e conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma.	Astronomi di 1ª classe
8°	Direttori di Segreteria di 2ª classe	Bibliotecari capi	Astronomi di 2ª classe - Conservatore
9°	Primi segretari	Bibliotecari	Astronomi aggiunti
10°	Segretari	Bibliotecari aggiunti	Assistenti
11°	Vice segretari	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Personale assistente universitario (Ruolo transitorio)	Giardino coloniale di Palermo	Scuola normale superiore di Pisa
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	—	Professori interni
9°	—	—	—
10°	Aiuti	Vice direttore agronomo	—
11°	Assistenti	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Ufficio tecnico della Regia università di Roma	Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia	Ispettorato centrale delle scuole medie
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	—	Ispettori centrali
7°	—	—	—
8°	—	Professore direttore	—
9°	Direttore	—	—
10°	Aiuto	—	—
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Presidi delle scuole medie	Insegnanti delle scuole medie	
		Ruolo *A*	Ruolo *B*
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	Presidi di 1ª categoria	—	—
7°	Presidi di 2ª categoria	—	—
8°	—	Professori ordinari di 1ª classe	—
9°	—	Professori ordinari di 2ª classe	Professori ordinari di 1ª classe
10°	—	Professori straordinari	Professori ordinari di 2ª classe
11°	—	—	Professori straordinari

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Convitti Nazionali ed educandati femminili	Accademie ed Istituti di belle arti Personale insegnante	Regi istituti di musica di arte drammatica Personale direttivo ed insegnante e bibliotecari
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	Direttori di 1ª classe
6°	—	—	Direttori di 2ª classe
7°	Rettori di 1ª classe	Professori di 1ª classe	Professori di 1ª classe e direttore maestro primario della scuola di recitazione di Roma
8°	Rettori di 2ª classe - Direttrici	Professori di 2ª classe	Professori di 2ª classe
9°	Vice rettori - Vice direttrici	Professori di 3ª classe	Professori di 3ª classe - Bibliotecari - Maestra primaria
10°	Istitutori di 1ª classe - Professori di 1ª classe	Professori di 4ª classe, aggiunti di 1ª classe ed incaricati di 1ª classe	Professori di 4ª classe
11°	Istitutori di 2ª classe - Professori di 2ª classe	Professori di 5ª classe, aggiunti di 2ª classe ed incaricati di 2ª classe	Professori di 5ª classe
12°	—	Incaricati di 3ª classe	Incaricati

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		Ministero dell'interno
	Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica Personale di segreteria	Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale tecnico	Amministrazione civile Carriera amministrativa
1°	—	—	—
2°		—	—
3°		—	Intendente generale di polizia e prefetti di 1ª classe
4°		—	Prefetti di 2ª classe
5°	—	Direttori di 1ª classe	Vice prefetti di 1ª classe
6°	—	Direttori di 2ª classe	Vice prefetti di 2ª classe
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	Direttori di 3ª classe	Consiglieri di 1ª classe
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	Ispettori principali ed architetti principali	Consiglieri di 2ª classe
9°	Primi segretari	Ispettori ed architetti	Primi segretari
10°	Segretari	Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti	Segretari
11°	Vice segretari	—	Vice segretari

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero dell'interno — Carica speciale	Consiglio di Stato — Magistratura	Sanità pubblica (uffici) — Medici
1°	—	—	—
2°	—	Presidente	—
3°	—	Presidenti di sezione	—
4°	—	Consiglieri	—
5°	—	Segretario generale e Primi referendari	Ispettore generale medico capo
6°	—	Referendari	Ispettori generali medici, delegati sanitari all'estero, direttore capo di divisione per il servizio igienico generale e medici provinciali di 1ª classe
7°	—	—	Medici provinciali di 2ª classe
8°	—	—	Primi medici provinciali aggiunti
9°	Sottobibliotecario	—	Medici provinciali aggiunti di 1ª classe
10°	—	—	Medici provinciali aggiunti di 2ª classe
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero dell'interno — Sanità pubblica (uffici) — Veterinari	Farmacisti	Agrario
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	Ispettori generali veterinari, direttore capo del servizio zooiatrico e veterinari provinciali di 1ª classe	Ispettori generali farmacisti	—
7°	Veterinari provinciali di 2ª classe	—	—
8°	Veterinari provinciali di 3ª classe	—	—
9°	Veterinari di confine e di porto di 1ª classe	—	Segretario agrario
10°	Veterinari di confine e di porto di 2ª classe	—	—
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO A.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'INTERNO — Sanità pubblica (laboratori) — Laboratorio di batteriologia e micrografia	Laboratorio di chimica	Archivi di Stato
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	Capo di laboratorio	Capo di laboratorio	—
6°	Ispettore generale batteriologo.	Ispettore generale chimico	Sopraintendenti e ispettori
7°	Coadiutori medici - Coadiutore veterinario	Coadiutori chimici	Direttori d'archivio
8°	—	—	Capi archivisti
9°	Assistenti medici - Assistente veterinario	Assistenti di chimica	Primi archivisti
10°	—	—	Archivisti
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO A.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'INTERNO — Pubblica sicurezza	Commissariato per l'aeronautica — Ufficiali	Carriera amministrativa
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°		Comandante generale	Intendente generale
4°	—	Comandante di squadra aerea e generali [illegible]	—
5°	Questori di 1ª classe e ispettori generali di P. S. di 1ª classe	Comandanti di divisione aerea	
6°	Questori di 2ª classe e ispettori generali di P. S. di 2ª classe	Comandanti di stormo e colonnelli	Capi divisione
7°	Vice questori	Vice comandanti di stormo e tenenti colonnelli	Capi sezione
8°	Commissari	Comandanti di gruppo e maggiori	Consiglieri
9°	Commissari aggiunti	Comandanti di squadriglia e capitani	Primi segretari
10°	Vice commissari	Tenenti di squadriglia e tenenti	Segretari
11°	Vice commissari aggiunti	Sottotenenti di squadriglia e sottotenenti	Vice segretari

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	Ministero dei lavori pubblici		
	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Amministrazione centrale Ruolo di vigilanza	Corpo reale del genio civile
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
4°	Direttori generali	Ispettore generale	Presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
5°	—	Ispettori superiori	Ispettori superiori
6°	Direttori capi divisione	Capi divisione, ispettori capi e direttori di circolo	Ingegneri capi di 1ª classe
7°	Capi sezione	Ispettori principali di sezione di 1ª classe	Ingegneri capi di 2ª classe
8°	Consiglieri	Ispettori principali di sezione di 2ª classe	Ingegneri principali di sezione
9°	Primi segretari	Primi ispettori	Ingegneri principali
10°	Segretari	Ispettori	Ingegneri
11°	Vice segretari	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	Ministero delle poste e dei telegrafi	
	Magistrato alle acque	Personale direttivo	Personale insegnante ed assistente della scuola superiore di telegrafia e telefonia
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	Presidente del magistrato alle acque	Direttori generali	—
5°	—	Direttori capi servizio	—
6°	—	Direttori capi divisione, ispettori superiori e direttori compartimentali	—
7°	—	Capi sezione, direttori di sezione, ispettori capi	Professori
8°	—	Consiglieri, direttori principali e ispettori principali	—
9°	—	Primi segretari, direttori e ispettori	—
10°	—	Segretari, ispettori aggiunti e direttori aggiunti	—
11°	—	Vice segretari, vice ispettori e vice direttori	Assistenti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	Ministero della guerra		
	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Ufficiali del R. Esercito	Giustizia militare Magistratura
1°	—	—	—
2°	—	Generali d'armata	—
3°	—	Generali di corpo d'armata	Regio avvocato generale militare
4°	Direttori generali	Generali di divisione e generale medico capo	Regi sostituti avvocati generali militari
5°	Ispettori generali	Generali di brigata, generali medici e generale commissario	Regi avvocati militari
6°	Direttori capi divisione ed ispettori superiori	Colonnelli	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe
7°	Capi sezione	Tenenti colonnelli	Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe
8°	Consiglieri	Maggiori	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe
9°	Primi segretari	Capitani	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe
10°	Segretari	Tenenti	Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe
11°	Vice segretari	Sottotenenti e maestri direttori di banda	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GUERRA		
	Istituto geografico militare Personale civile tecnico	Personale civile tecnico di artiglieria e del servizio chimico militare	Personale civile tecnico del Genio militare
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	Geodeta capo	—	Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica
7°	—	Specialisti tecnici capi	
8°	Ingegneri geografi principali	—	
9°	Ingegneri geografi	Specialisti tecnici	Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe
10°	Ingegnere geografo aggiunto	—	Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 2ª classe
11°		—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GUERRA	Ministero della marina	
	Personale civile dei farmacisti militari (ruolo transitorio)	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Ufficiali della R. marina compresi quelli delle capitanerie di porto — Cappellani capi
1°		--	—
2°	—		Vice ammiragli di armata
3°	--		Vice ammiragli di squadra - Tenente generale ispettore
4°		Direttori generali	Contrammiragli di divisione - Generali vice ispettori - Generale capo
5°		--	Contrammiragli, generali
6°	—	Direttori capi divisione	Capitani di vascello e colonnelli
7°	--	Capi sezione	Capitani di fregata e tenenti colonnelli
8°	Farmacisti capi	Consiglieri	Capitani di corvetta e maggiori
9°	--	Primi segretari	Tenenti di vascello e capitani - Cappellani capi
10°		Segretari	Sottotenenti di vascello e tenenti
11°	—	Vice segretari	Guardia marina e sottotenenti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA MARINA		
	Personale civile insegnante della R. accademia navale	Personale insegnante del R. istituto idrografico	Personale civile dei farmacisti militari (ruolo transitorio)
1°	—	-	—
2°	—		—
3°	—	--	—
4°	—	—	—
5°	--		
6°	Professori di elettrotecnica, direttore del laboratorio superiore di radiotelegrafia e professori ordinari di 1ª classe	Professori	
7°	Professori ordinari di 2ª classe	--	
8°	Professori ordinari di 3ª classe		Farmacista capo
9°	Professori straordinari stabili	—	Farmacista
10°	Professori straordinari	—	--
11°	Assistenti	—	

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA MARINA		
	Chimici per le direzioni di artiglieria ed armamento	Ingegneri fisici elettricisti	Capi d'istituto ed insegnanti degli istituti nautici
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	—	Capi d'istituto di 1ª classe
7°	Chimici capi	Ingegnere fisico elettricista capo	Capi d'istituto di 2ª classe
8°	Chimici principali	Ingegneri fisici elettricisti principali	Insegnanti ordinari di 1ª classe
9°	Chimici	Ingegnere fisico elettricista	Insegnanti ordinari di 2ª classe
10°	Chimici aggiunti	Ingegnere fisico elettricista aggiunto	Insegnanti straordinari
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA MARINA	Ministero dell'economia nazionale	
	Marina mercantile — Carriera amministrativa	Amministrazione centrale Carriera amministrativa	Personale degli Ispettorati tecnici centrali e del ruolo tecnico della statistica
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	Direttori generali	Direttori generali	—
5°	—	—	Ispettori generali
6°	Direttori capi divisione	Direttori capi divisione	Ispettori superiori
7°	Capi sezione	Capi sezione	Ispettori capi e ispettori capi di 1ª classe.
8°	Consiglieri	Consiglieri	Ispettori principali e ispettori capi di 2ª classe
9°	Primi segretari	Primi segretari	Ispettori
10°	Segretari	Segretari	Ispettori aggiunti
11°	Vice segretari	Vice segretari	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO A.

Segue — MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Grado	Ruolo attuariale	Ufficio trattati e legislazione doganale	Personale dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	Ispettore generale	—
6°	Capi ufficio	Ispettori superiori	Ispettori capi circolo
7°	Vice capi ufficio	Ispettori capi di 1ª classe	Ispettori principali
8°	Attuari di 1ª classe	Ispettori capi di 2ª classe	Ispettori di 1ª classe
9°	Attuari di 2ª classe	Primi ispettori	Ispettori di 2ª classe
10°	—	Ispettori	Ispettori aggiunti
11°	—	Ispettori aggiunti	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO A.

Segue — MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Grado	Ufficio per le sostanze radioattive	R. corpo delle foreste Personale tecnico superiore	R. corpo delle miniere Personale tecnico superiore
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	(a)	—	—
5°	(a)	Ispettori superiori	Ispettori superiori
6°	(a)	Ispettori capi di 1ª classe	Ingegneri capi di 1ª classe
7°	Direttore	Ispettori capi di 2ª classe	Ingegneri capi di 2ª classe
8°	—	Ispettori principali di 1ª classe	Ingegneri principali
9°	—	Ispettori principali di 2ª classe	Ingegneri
10°	Assistente	Ispettori	Ingegneri allievi
11°	—	—	—

(a) Il direttore è promosso successivamente ai gradi 6°, 5° e 4° secondo le norme che regolano i passaggi di grado dei professori delle scuole e degli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero dell'Economia nazionale		
	R. ufficio geologico Personale tecnico superiore	Personale degli addetti commerciali all'estero	Personale insegnante ed assistente delle Regie scuole superiori di agricoltura e dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	Professori stabili di 1ª classe
5°	Direttore	—	Professori stabili di 2ª classe
6°	Geologi superiori e direttore del laboratorio chimico	—	Professori stabili di 3ª classe
7°	Geologi capi	Addetti commerciali di 1ª classe	Professori non stabili
8°	Geologi principali e chimico principale	Addetti commerciali di 2ª classe	—
9°	Geologi e chimico	—	
10°	Allievo geologo	—	Incaricati di ruolo Aiuti
11°	—	—	Assistenti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* Ministero dell'Economia nazionale		
	Personale di segreteria e bibliotecari delle Regie scuole superiori di agricoltura e dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria	Stazioni di prova agrarie e speciali Personale direttivo ed assistente	Scuola mineraria di Caltanissetta Personale insegnante
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	Direttori ordinari di 1ª classe	—
5°	—	Direttori ordinari di 2ª classe	—
6°	—	Direttori ordinari di 3ª classe	—
7°	—	Direttori straordinari	—
8°	—	Vice direttori di 1ª classe	Professori ordinari di 1ª classe
9°	Segretari capi	Vice direttori di 2ª classe	Professori ordinari di 2ª classe
10°	Bibliotecari	Assistenti	Assistente
11°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE — Personale insegnante delle scuole speciali e pratiche di agricoltura	Ispettori delle malattie delle piante	Enotecnici, direttori ed assistenti di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane, di istituti zootecnici.
1°	—	—	—
2°	—	—	—
3°	—	—	—
4°	—	—	—
5°	—	—	—
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	Professori ordinari di 1ª classe delle scuole speciali	Ispettori capi	-
9°	Professori ordinari di 2ª classe delle scuole speciali e professori ordinari di 1ª classe di scuole pratiche	Ispettori	Enotecnici, direttori di di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane, d'istituti zootecnici
10°	Professori straordinari delle scuole speciali e professori ordinari di 2ª classe delle scuole pratiche	Ispettori aggiunti	Assistenti di cantine ed oleifici sperimentali, di vivai di viti americane
11°	Professori straordinari delle scuole pratiche Assistenti	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *A*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE — Personale dei servizi meteorologici e geodinamici	Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia
1°	—	—
2°	—	—
3°	—	—
4°	—	—
5°	Direttore dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	—
6°	—	—
7°	Geofisico capo dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e direttori dei Regi osservatori geodinamici	—
8°	Geofisici principali	Direttori
9°	Geofisici	
10°	—	Assistenti
11°	—	—

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	Ministero delle finanze	
	Provveditorato generale dello Stato Ruolo tecnico speciale	Intendenze di finanza Carriera di ragioneria
6°	—	Ispettori superiori di ragioneria
7°	Controllore capo di 1ª classe	Direttori di ragioneria
8°	Controllori capi di 2ª classe	Ragionieri capi
9°	Primi controllori e primi magazzinieri	Primi ragioneri
10°	Controllori e magazzinieri di 1ª classe	Ragionieri
11°	Controllori e magazzinieri di 2ª classe	Vice ragionieri

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* Ministero delle finanze		
	Delegazioni del Tesoro Carriera di gestione e di controllo	Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia	Officina carte-valori
6°	Tesoriere centrale, agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo della tesoreria centrale e ispettori di delegazione	—	—
7°	Direttori di delegazione del tesoro	—	—
8°	Delegati del tesoro	Incisore capo e direttore della scuola dell'arte della medaglia	Incisore capo
9°	Primi segretari di delegazione	—	—
10°	Segretari di delegazione	Capi tecnici principali e incisori principali	Capi tecnici principali e incisori principali
11°	Vice segretari di delegazione	Capi tecnici e incisori	Capi tecnici e incisori

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* Ministero delle finanze		
	Conservatori delle ipoteche	Ispettori del demanio e delle tasse	Personale degli uffici del registro
6º	Conservatori di 1ª classe	Ispettori superiori	Direttori di ricevitoria
7º	Conservatori di 2ª classe	Ispettori provinciali	Procuratori superiori
8º	Conservatori di 3ª classe	Ispettori capi	Procuratori capi
9º	Conservatori di 4ª classe	Ispettori	Primi procuratori
10º	—	—	Procuratori di 1ª classe
11º	—	—	Procuratori di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* Ministero delle finanze		
	Personale provinciale delle Imposte dirette	Personale delle Dogane	Personale amministrativo dei monopoli industriali
6º	Ispettori superiori e direttori d'agenzia	Direttore dell'ufficio tecnico centrale, ispettori superiori tecnici, ispettori superiori amministrativi e direttori superiori.	Ispettori superiori
7º	Ispettori provinciali e procuratori superiori.	Direttori, ispettori capi e contabili capi	Ispettori centrali e ispettori compartimentali
8º	Procuratori capi	Ispettori principali e contabili principali	Direttori amministrativi
9º	Primi procuratori	Ispettori e primi contabili	Direttori amministrativi aggiunti
10º	Procuratori di 1ª classe	Sotto ispettori e contabili	Segretari
11º	Procuratori di 2ª classe	Sotto ispettori aggiunti e contabili aggiunti	Vice segretari

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLE FINANZE	**Ministero della giustizia e degli affari di culto**	
	Catasto e servizi tecnici di finanza	Ufficio pubblicazione delle leggi	Cancellerie e segreterie giudiziarie
6°	—	—	Cancelliere capo e segretario capo di cassazione
7°	—	—	Cancellieri capi di 1ª classe e segretari capi di 1ª classe
8°	Geometri capi		Cancellieri capi di 2ª classe e segretari capi di 2ª classe
9°	Geometri principali	Redattore	Primi cancellieri e primi segretari
10°	Geometri	—	Cancellieri di 1ª classe e segretari di 1ª classe
11°	Geometri aggiunti	—	Cancellieri di 2ª classe e segretari di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — Carceri e riformatori	
	Carriera di ragioneria	Personale di educazione e sorveglianza
6°	—	—
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	—
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	—
9°	Primi ragionieri	Censori
10°	Ragionieri	Istitutori
11°	Vice ragionieri	Istitutori aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	Ministero degli affari esteri	Ministero delle colonie
	Interpreti	Cariche speciali
6°	Interpreti di 1ª classe	—
7°	Interpreti di 2ª classe	—
8°	Interpreti di 3ª classe	Capo cartografo
9°	Interpreti di 4ª classe	Cartografo - Bibliotecario - Capo ufficio telegrafico e cifra
10°	Interpreti di 5ª classe	—
11°	Interpreti di 6ª classe	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLE COLONIE	Ministero dell'istruzione pubblica	
	Interpreti traduttori	Ruoli transitori del personale proveniente dalla Real Casa	Amministrazione scolastica regionale Carriera di ragioneria
6°	—	—	—
7°	Traduttori capi di 1ª classe	—	—
8°	Traduttori capi di 2ª classe	—	Ragionieri capi
9°	Traduttori di 1ª classe	Primi agenti agronomi e cassiere	Primi ragionieri
10°	Traduttori di 2ª classe	Agenti agronomi	Ragionieri
11°	Traduttori di 3ª classe	Vice agenti agronomi	Vice ragionieri

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Amministrazione universitaria Carriera di ragioneria	Personale non insegnante dei Regi istituti superiori di magistero	Giardino coloniale di Palermo
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	—	—
9°	Primi ragionieri	—	—
10°	Ragionieri	—	—
11°	Vice ragionieri	Direttrici disciplinari	Segretario contabile economo

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Scuola normale superiore di Pisa	Insegnanti delle scuole medie Ruolo *C*	Convitti nazionali ed educandati femminili
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	—	—
9°	—	—	Economi dei convitti
10°	—	Professori ordinari di 1ª classe	Vice economi di 1ª classe - Economi cassieri degli educandati
11°	—	Professori ordinari di 2ª classe	Maestri di 1ª classe - Maestre istitutrici di 1ª classe - Vice economi di 2ª classe Segretari
12°	Segretario economo	Professori straordinari	Maestri di 2ª classe - Maestre istitutrici di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA — Personale direttivo ed ispettivo delle scuole elementari	Istituti dei sordomuti R. scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti	Regi istituti di musica e di arte drammatica Personale insegnante
6°	Ispettori centrali	—	—
7°	Ispettori scolastici capi	—	—
8°	Primi ispettori scolastici	Direttori	—
9°	Ispettori scolastici	—	—
10°	Direttori didattici	Vice direttori con insegnamento - Insegnanti di 1ª classe	Maestro secondario Maestro aggiunto
11°	—	Insegnanti di 2ª classe - Segretari economi - Segretario	—
12°	—	Assistenti	—
13°	—	Maestre	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA — Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale di segreteria	R. calcografia di Roma, opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale	Ministero dell'interno — Amministrazione civile Carriera di ragioneria
6°	—	—	Ispettori superiori di ragioneria
7°	—	—	Ragionieri capi di 1ª classe
8°	—	Direttori	Ragionieri capi di 2ª classe
9°	Primi segretari	—	Primi ragionieri
10°	Segretari	—	Ragionieri
11°	Vice segretari	—	Vice ragionieri

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'INTERNO		Commissariato per l'aeronautica
	Ufficio telegrafico e cifra	Consiglio di Stato Personale di segreteria	Carriera di ragioneria
6º	—	—	—
7º	—	Segretari di sezione	—
8º	Direttore	—	Ragionieri capi
9º	Vice direttore	—	Primi ragionieri
10º	—	—	Ragionieri
11º	—	—	Vice ragionieri

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* COMMISSARIATO PER L'AERONAUTICA	Ministero dei lavori pubblici	
	Personale tecnico	Amministrazione centrale Carica speciale	Corpo reale del genio civile
6º	—	—	—
7º	—	—	—
8º	Capi tecnici principali e geometri principali - Disegnatori principali	—	Geometri capi
9º	Primi capi tecnici e primi geometri - Primi disegnatori	—	Geometri principali
10º	Capi tecnici e geometri - Disegnatori	Cassiere	Geometri
11º	Capi tecnici aggiunti e geometri aggiunti - Disegnatori aggiunti	—	Geometri aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	Ministero delle poste e dei telegrafi	Ministero della Guerra.	
	Personale di ragioneria, di controllo, di cassa e coadiuvante	Giustizia militare Personale di cancelleria	Commissari di leva
6°	—	—	—
7°	Ragionieri capi - commissari capi	Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina	—
8°	**Ragionieri principali** - cassieri principali - controllori principali - commissari principali	Cancelliere capo di tribunale militare	—
9°	Primi ragionieri - primi cassieri - primi controllori - primi gestori carte valori - primi commissari	Cancellieri di 1ª classe	Primi commissari di leva
10°	Ragionieri - cassieri - controllori - gestori carte valori - commissari	Cancellieri di 2ª classe	Commissari di leva
11°	Vice ragionieri - vice cassieri - controllori aggiunti - vice gestori carte valori - vice commissari	Cancellieri di 3ª classe	Commissari di leva aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA GUERRA		
	Istituto geografico militare Personale civile tecnico	Disegnatori tecnici dell'Istituto geografico militare e di artiglieria e genio	Maestri civili di scherma e di educazione fisica
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	Topografi capi	Capi disegnatori tecnici principali	—
9°	Primi topografi	Capi disegnatori tecnici	Maestri direttori
10°	Topografi	Disegnatori tecnici	Maestri di 1ª classe
11°	Topografi aggiunti	Disegnatori tecnici aggiunti	Maestri di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Segue — MINISTERO DELLA GUERRA

Grado	Ragionieri geometri del Genio militare	Ragionieri di artiglieria	Capi tecnici di artiglieria e genio
6°	Ragioniere geometra superiore	Ragioniere superiore	—
7°	Ragionieri geometri capi	Ragionieri capi	—
8°	Ragionieri geometri principali	Ragionieri principali	Capi tecnici - Capi officina
9°	Primi ragionieri geometri	Primi ragionieri	Primi capi tecnici
10°	Ragionieri geometri	Ragionieri	Capi tecnici
11°	Vice ragionieri geometri	Vice ragionieri	Capi tecnici aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Ministero della marina

Grado	Personale civile della R. accademia navale	Personale civile tecnico	Ragionieri dei Regi arsenali marittimi
6°	—	—	Ragionieri superiori
7°	—	—	Ragionieri capi
8°	—	Capi tecnici principali - capi disegnatori principali	Ragionieri principali
9°	—	Primi capi tecnici - capi disegnatori	Primi ragionieri
10°	Maestri ordinari di 1ª classe - Preparatori di gabinetto ordinari di 1ª classe	Capi tecnici - disegnatori	Ragionieri
11°	Maestri ordinari di 2ª classe - Preparatori di gabinetto ordinari di 2ª classe	Capi tecnici aggiunti - disegnatori aggiunti	Vice ragionieri
12°	Maestri straordinari - Preparatori di gabinetto straordinari	—	—

Segue.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	**Ministero dell'economia nazionale.**		
	Reale corpo delle foreste	Reale corpo delle miniere	**R. ufficio geologico** **Personale tecnico**
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	**Aiutanti capi**	—
9°	Primi aiutanti	Primi aiutanti	**Disegnatore principale**
10°	Aiutanti	**Aiutanti**	**Disegnatori**
11°	Aiutanti aggiunti	**Aiutanti aggiunti**	**Disegnatori aggiunti**
12°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE		
	Personale contabile e di economato delle Regie scuole superiori di agricoltura e dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria	**Personale di segreteria delle stazioni di prova agrarie e speciali**	**Scuola mineraria di Caltanissetta**
6°	—	—	—
7°	—	—	—
8°	—	—	—
9°	—	—	—
10°	—	—	—
11°	Contabili Economi	Segretari contabili	—
12°	—	—	Segretario

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE — Insegnanti di coltura generale delle scuole speciali e pratiche di agricoltura	Delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici
6°	—	—
7°	—	—
8°	—	—
9°	—	Delegati tecnici capi
10°	Insegnanti ordinari di 1ª classe	Delegati tecnici
11°	Insegnanti ordinari di 2ª classe	—
12°	Insegnanti straordinari	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *B.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE — Personale dell'Amministrazione metrica e del saggio	Regi osservatori meteorici di montagna	Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici
6°	—	—	—
7°	Ispettori	—	—
8°	Ufficiali metrici capi	—	—
9°	Primi ufficiali metrici	—	—
10°	Ufficiali metrici	Assistenti	Segretari
11°	Ufficiali metrici aggiunti	—	—

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	Personale delle carriere d'ordine comuni a tutte le Amministrazioni	Ragionerie centrali. Ruolo transitorio del personale proveniente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
8°	—	—
9°	Archivisti capi	Ufficiali capi
10°	Primi archivisti	Ufficiali principali
11°	Archivisti	Ufficiali
12°	Applicati	Ufficiali aggiunti
13°	Alunni d'ordine	Aiuto ufficiali

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	Ministero delle finanze	
	Intendenze di finanza Carriera degli ufficiali di ragioneria	Delegazioni del tesoro Carriera degli ufficiali di delegazione
8°	—	—
9°	Ufficiali capi	Ufficiali capi
10°	Ufficiali principali	Ufficiali principali
11°	Primi ufficiali	Primi ufficiali
12°	Ufficiali	Ufficiali
13°	Alunni	Alunni

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero delle Finanze		
	Corte dei conti Carriera di revisione e d'ordine	Presidenza del Consiglio dei Ministri Personale d'ordine (ruolo transitorio)	Personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche
8°	—	Direttore d'archivio	—
9°	Revisori capi ed archivisti capi	Vice direttore d'archivio	Aiuto conservatori capi
10°	Revisori principali e primi archivisti	Primo archivista	Aiuto conservatori principali
11°	Revisori ed archivisti	Archivista	Aiuto conservatori
12°	Ufficiali di revisione ed applicati	—	Applicati
13°	Alunni di revisione ed alunni d'ordine	—	Alunni

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero delle Finanze		
	Personale sussidiario degli uffici del registro	Personale delle dogane	Personale del dazio consumo
8°	—	Commissari capi	Ispettori principali e contabili capi
9°	Aiuto procuratori capi	Commissari	Ispettori
10°	Aiuto procuratori principali	Primi ufficiali	Primi ufficiali e primi contabili
11°	Aiuto procuratori	Ufficiali	Ufficiali e contabili
12°	Applicati	Ufficiali aggiunti	Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti
13°	Alunni	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	*Segue* — MINISTERO DELLE FINANZE — Imposte di produzione — Personale tecnico	Imposte di produzione — Personale elettrotecnico	Monopoli industriali — Personale tecnico
8°	Ispettori principali e commissari tecnici capi	Ispettori principali e commissari elettrotecnici capi	Capi tecnici e capi meccanici di 1ª classe
9°	Ispettori e commissari tecnici	Ispettori e commissari elettrotecnici	Capi tecnici e capi meccanici di 2ª classe
10°	Primi ufficiali tecnici	Elettrotecnici principali	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 1ª classe
11°	Ufficiali tecnici	Elettrotecnici	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 2ª classe
12°	Ufficiali tecnici aggiunti	Elettrotecnici aggiunti	Applicati tecnici
13°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	*Segue* — MINISTERO DELLE FINANZE — Monopoli industriali — Applicate	Catasto e servizi tecnici di finanza
8°	—	—
9°	—	Aiutanti capi, disegnatori capi e computisti capi
10°	—	Aiutanti principali, disegnatori principali e computisti principali
11°	—	Primi aiutanti, primi disegnatori e primi computisti
12°	Applicate alle scritture	Aiutanti, disegnatori e computisti
13°	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	Ministero della giustizia e degli affari di culto	Ministero degli affari esteri	
	Ufficio pubblicazione delle leggi	Cariche speciali	Cancellieri
8°	—	—	Cancellieri di 1ª classe
9°	—	Direttore della tipografia	Cancellieri di 2ª classe
10°	Primo archivista	—	Cancellieri di 3ª classe
11°	Archivista	—	—
12°	Correttori	—	—
13°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	Ministero delle colonie		
	Cariche speciali	Ministero Ruolo transitorio delle dattilografe	Interpreti orali
8°	—	—	—
9°	—	—	Interpreti orali principali
10°	Vice capo ufficio telegrafico e cifra - aiuto cartografo	—	Primi interpreti orali
11°	—	Direttrice	Interpreti orali
12°	—	Dattilografe	Interpreti orali aggiunti di 1ª classe
13°	—	—	Interpreti orali aggiunti di 2ª classe

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero delle colonie	Ministero dell'istruzione pubblica
	Ufficiali ed aiutanti coloniali	Biblioteche
8°	Ufficiali coloniali capi	—
9°	Primi ufficiali coloniali	Coadiutori principali
10°	Ufficiali coloniali	Primi coadiutori
11°	Aiutanti coloniali di 1ª classe	Coadiutori
12°	Aiutanti coloniali di 2ª classe	Assistenti
13°	—	Aiutanti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero dell'istruzione pubblica		
	Scuola normale superiore di Pisa	Ufficio tecnico della R. università di Roma	Clinica ostetrica della R. università di Roma (ruolo transitorio)
8°	—	—	—
9°	—	—	—
10°	—	—	—
11°	—	Assistente	—
12°	Assistente distributore per la biblioteca	Disegnatore	—
13°	—	—	Amanuense

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		
	Istituti e corpi scientifici e letterari Personale di segreteria	Scuole medie Segretari ed assistenti	Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Personale tecnico
8°	—	—	—
9°	—	—	Assistenti principali e disegnatori principali
10°	—	—	Primi assistenti e primi disegnatori
11°	—	Segretari - Assistenti	Assistenti e disegnatori
12°	Applicato - Ufficiali Conservatore	Segretari aggiunti - Assistenti aggiunti	Restauratori
13°	Scrivani - Scrittori	Alunni Aiutanti	Restauratori aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA		Ministero dell'interno
	R. calcografia di Roma, opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale Personale tecnico	Opifici civili di Parma	Consulta araldica
8°	—	—	—
9°	—	—	—
10°	—	—	—
11°	Capi tecnici	—	Ufficiale d'ordine calligrafo
12°	Sotto capi tecnici	Maestro d'intaglio	—
13°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'INTERNO		
	Sanità pubblica	Pubblica sicurezza	Archivi di Stato
8°	—	—	—
9°	Disegnatore e fotografo del Consiglio superiore	Archivisti capi	Coadiutori capi
10°	Applicato tecnico al materiale profilattico - Preparatore	Primi archivisti	Primi coadiutori
11°	—	Archivisti di P. S.	Coadiutori
12°	—	Applicati di P. S.	Aiutanti - Operatori
13°	—	Alunni d'ordine di P. S.	Aiutanti aggiunti

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'INTERNO	Commissariato per l'aeronautica	Ministero dei lavori pubblici
	Scrivani di prefettura	Personale tecnico	Corpo Reale del genio civile Disegnatori
8°	—	—	—
9°	—	—	Disegnatori principali
10°	—	—	Primi disegnatori
11°	—	—	Disegnatori
12°	—	Assistenti tecnici ed edili	Disegnatori aggiunti
13°	Scrivani	Assistenti tecnici aggiunti ed edili aggiunti	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	*Segue* MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
	Corpo reale del genio civile	Personale delle opere idrauliche o delle bonifiche	
	Assistenti	Personale di custodia	Personale tecnico
8°	—	—	—
9°	Assistenti principali	Ufficiali capi	—
10°	Primi assistenti	Primi ufficiali	Capi meccanici
11°	Assistenti	Ufficiali	Sotto capi meccanici
12°	Assistenti aggiunti	Ufficiali aggiunti	—
13°	Aiuti assistenti	Aiuti ufficiali	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	Ministero delle poste e dei telegrafi		Ministero della guerra
	Personale contabile od esecutivo	Personale tecnico	Personale con cariche speciali
8°	—	Direttore dell'officina centrale	—
9°	Ufficiali capi	Direttori di officina	—
10°	Ufficiali principali	Meccanici principali	Capo tipografo tecnico dello Stato maggiore centrale
11°	Ufficiali	Meccanici	—
12°	Ufficiali aggiunti	Meccanici aggiunti	—
13°	Aiuto ufficiali	Aiuto meccanici	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero della guerra		
	Assistenti del Genio militare	Depositi allevamento cavalli	Ufficiali d'ordine dei magazzini militari
8°	—	—	—
9°	Assistenti principali	Agente capo	Ufficiali d'ordine capi
10°	Primi assistenti	Primi agenti	Ufficiali d'ordine principali
11°	Assistenti	Agenti	Primi ufficiali d'ordine
12°	Assistenti aggiunti	Vice agenti	Ufficiali d'ordine
13°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C.*

Grado	*Segue* Ministero della guerra	**Ministero della marina**	
	Massaggiatori civili degli ospedali militari (ruolo transitorio)	Impiegati aggiunti al personale tecnico del R. Istituto idrografico (ruolo transitorio)	Personali dei gestori di magazzino e di cassa
8°	—	—	—
9°	—	—	Gestori
10°	—	—	—
11°	—	Impiegati aggiunti	—
12°	Massaggiatori	—	—
13°	—	—	—

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELLA MARINA		Ministero dell'economia nazionale
	Personale d'ordine dei magazzini militari marittimi	Istituto nautico di Cagliari	Ispettorato industria e lavoro Personale degli aiutanti e personale d'ordine
8°	—	—	—
9°	—	—	Primi aiutanti ispettori
10°	—	—	Aiutanti ispettori di 1ª classe
11°	Magazzinieri principali	—	Aiutanti ispettori di 2ª classe
12°	Magazzinieri	Segretario - Assistenti	Ufficiali d'ordine
13°	—	—	Alunni

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO *C*.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE	
	Aiutanti tecnici del bonificamento agrario	Personale degli applicati di segreteria delle scuole superiori di agricoltura
8°	—	—
9°	—	—
10°	—	—
11°	Aiutante capo	—
12°	Aiutanti	Applicati di segreteria - sottoeconomo
13°	—	—

Segue TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI APPARTENENTI AL GRUPPO C.

Grado	*Segue* MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE — Personale non insegnante delle scuole speciali e pratiche di agricoltura	Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica
8°	—	—
9°	—	—
10°	—	Compilatori capi Segretario
11°	Segretari economi delle scuole a doppio corso	Primi compilatori
12°	Segretari economi delle scuole a un solo corso	Compilatori
13°	Prefetti di disciplina	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO II.

RUOLI ORGANICI DEI PERSONALI DEI GRUPPI A, B e C

MINISTERO DELLE FINANZE.

Tabella n. 1.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali e Provveditore generale dello Stato	11
5°	Ispettori generali (*a*)	4
5°	Intendenti di finanza di 1ª classe	16
6°	Ispettori superiori (*b*)	9
6°	Intendenti di finanza di 2ª classe	114
7°	Ispettori (*b*)	2
7°	Vice intendenti	163
8°	Consiglieri	194
9°	Primi segretari	347 (*c*)
10°	Segretari	} 380
11°	Vice segretari	}
		1240

(*a*) Uno per i servizi del Tesoro e tre per le intendenze di finanza.
(*b*) Per i servizi del Tesoro.
(*c*) Compreso un posto per l'attuario degli istituti di previdenza, da conferirsi nei modi previsti dall'art. 8 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	64
10°	Primi archivisti	190
11°	Archivisti	317
12°	Applicati	572
13°	Alunni d'ordine	127
		1270

Tabella n. 2.

RAGIONERIE CENTRALI.

Carriera di concetto.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Ragioniere generale dello Stato	1
5°	Ispettore generale	1
5°	Direttori capi di ragioneria di 1ª classe	4
6°	Direttori capi di ragioneria di 2ª classe	11
6°	Direttori capi divisione	34
6°	Ispettori superiori	12
7°	Capi sezione	106
8°	Consiglieri	127
9°	Primi segretari di ragioneria (*a*)	227
10°	Segretari di ragioneria	} 248 (*b*)
11°	Vice segretari di ragioneria	}
		771

(*a*) Già primi ragionieri.
(*b*) Già ragionieri.

Ruolo transitorio del personale proveniente dall'amministrazione delle poste e dei telegrafi, giusta il R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

(Gruppo *C*).

Grado		
9°	Ufficiali capi	Ruolo in via di eliminazione
10°	Ufficiali principali	
11°	Ufficiali	
12°	Ufficiali aggiunti	
13°	Aiuto ufficiali	

Carriera d'ordine (a).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	15
10°	Primi archivisti	46
11°	Archivisti	76
12°	Applicati	138
13°	Alunni d'ordine	30
		305

(a) Questo ruolo può essere modificato con decreti Reali giusta quanto dispongono l'ultimo comma dell'art. 12 e i commi secondo e terzo dell'art. 15 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 599.

Tabella n. 3.

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

Ruoli tecnici speciali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	2
7°	Ispettori capi di 1ª classe	3
8°	Ispettori capi di 2ª classe	3
9°	Ispettori	6
10°	Sottoispettori	10
11°	Sottoispettori aggiunti	
		24

(Gruppo *B*).

		Numero dei posti
7°	Controllore capo di 1ª classe	1
8°	Controllori capi di 2ª classe (*a*)	2
9°	Primi controllori e primi magazzinieri (*b*)	6
10°	Controllori e magazzinieri di 1ª classe	10(*c*)
11°	Controllori e magazzinieri di 2ª classe	
		19

(*a*) Già ispettori capi.
(*b*) Già ispettori.
(*c*) Già sottoispettori.

Cariche speciali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Bibliotecario	1

Tabella n. 4.

INTENDENZE DI FINANZA.

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	4
7°	Direttori di ragioneria	60
8°	Ragionieri capi	70
9°	Primi ragionieri	127
10°	Ragionieri	139
11°	Vice ragionieri	
		400

Carriera degli ufficiali di ragioneria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	17
10°	Ufficiali principali	53
11°	Primi ufficiali	88
12°	Ufficiali	157
13°	Alunni	35
		350

Tabella n. 5.

DELEGAZIONI DEL TESORO.

Carriera di gestione e di controllo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Tesoriere centrale	1
6°	Agente contabile dei titoli del debito pubblico	1
6°	Controllore capo della Tesoreria centrale	1
6°	Ispettori di delegazione	2
7°	Direttori di delegazione del tesoro	60
8°	Delegati del tesoro	70
9°	Primi segretari di delegazione	127
10°	Segretari di delegazione	138
11°	Vice segretari di delegazione	
		400

Carriera degli ufficiali di delegazione.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	41
10°	Ufficiali principali	124
11°	Primi ufficiali	206
12°	Ufficiali	373(*a*)
13°	Alunni	83
		827

(*a*) Due posti di ufficiale sono conferiti agli attuali visitatori della R. Zecca.

Regia zecca e scuola dell'arte della medaglia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore	1
7°	Vice direttore	1
8°	Chimico	1
		3

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore della scuola dell'arte della medaglia	1
8°	Incisore capo	1
10°	Capitecnici principali	8
11°	Capi tecnici	
10°	Incisori principali	3
11°	Incisori	
		13

Officina carte valori.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore	1
7°	Vice direttore	1
		2

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Incisore capo	1
10°	Capi tecnici principali	5
11°	Capi tecnici	
10°	Incisori principali	8
11°	Incisori	
		14

Tabella n. 6.

R. AVVOCATURA ERARIALE.

Avvocati erariali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale erariale	1
3°	Vice avvocato generale erariale	1
4°	Sostituti avvocati generali erariali	8
4°	Avvocati erariali distrettuali	14
5°	Segretario generale	1
5°	Vice avvocati erariali	40
6°	Sostituti avvocati erariali di 1ª classe	30
7°	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe (*a*)	44
		139

(*a*) Già sostituti avvocati erariali di 2ª, 3ª e 4ª classe.

Aggiunti di procura.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
10°	Aggiunti di procura di 1ª classe	14
11°	Aggiunti di procura di 2ª classe	18
		32

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	20
12°	Applicati	36
13°	Alunni d'ordine (*a*)	8
		80

(*a*) Comprese le attuali scrivane delle avvocature erariali.

Tabella n. 7

CORTE DEI CONTI.

Magistratura.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	3 (*a*)
4°	Consiglieri	16 (*b*)
4°	Procuratore generale	1
5°	Vice procuratori generali	3
5°	Segretario generale	1
5°	Primi referendari	12 (*c*)
6°	Referendari	12 (*d*)
		49

(*a*) Più uno in soprannumero fino al 31 dicembre 1926 da eliminarsi successivamente giusta l'art. 73 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

(*b*) Più quattro in soprannumero fino al 31 dicembre 1926 da eliminarsi giusta il decreto predetto

(*c*) Più due in soprannumero fino al 31 dicembre 1926 da eliminarsi giusta il citato decreto.

(*d*) Più quindici in soprannumero fino al 31 dicembre 1926 da eliminarsi giusta il decreto predetto.

Personale di concetto.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori capi divisione	14 (*a*)
7°	Capi sezione	41
8°	Segretari capi	50
9°	Primi segretari	88
10°	Segretari	97
11°	Vice segretari	
		290

(*a*) Più due in soprannumero fino al 31 dicembre 1926 da eliminarsi giusta l'art. 73 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Carriera di revisione e d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Revisori capi ed archivisti capi	11
10°	Revisori principali e primi archivisti	34
11°	Revisori ed archivisti	57
12°	Ufficiali di revisione ed applicati	101
13°	Alunni di revisione e alunni d'ordine	22
		225

Tabella n. 8.

PERSONALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Personale d'ordine.

(*Ruolo transitorio*).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore d'archivio	1
9°	Vice direttore d'archivio	1
10°	Primo archivista	1
11°	Archivista	1
		4

Tabella n. 9.

DEMANIO E TASSE SUGLI AFFARI.

Conservatori delle ipoteche.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Conservatori di 1ª classe	20
7°	Conservatori di 2ª classe	25
8°	Conservatori di 3ª classe	25
9°	Conservatori di 4ª classe	27
		97

Ispettori del Demanio e delle Tasse.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	12
7°	Ispettori provinciali	84
8°	Ispettori capi (*a*)	100
9°	Ispettori (*b*)	180
		376

(*a*) Già ispettori provinciali capi.
(*b*) Già ispettori provinciali.

Procuratori del registro.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori di ricevitoria	10
7°	Procuratori superiori	140
8°	Procuratori capi	169
9°	Primi procuratori (*a*)	299
10°	Procuratori di 1ª classe	524 (*b*)
11°	Procuratori di 2ª classe	
		1142

(*a*) Già ricevitori principali.
(*b*) Già ricevitori.

Personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Aiuto conservatori capi	33
10°	Aiuto conservatori principali	100
11°	Aiuto conservatori	168
12°	Applicati	302
13°	Alunni	67
		670

Personale sussidiario degli uffici del registro.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Aiuto procuratori capi	97
10°	Aiuto procuratori principali	293
11°	Aiuto procuratori	488
12°	Applicati	877
13°	Alunni	195
		1950

Tabella n. 10.

IMPOSTE DIRETTE.

Personale provinciale.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	15
6°	Direttori d'agenzia	20
7°	Ispettori provinciali e procuratori superiori	382
8°	Procuratori capi	460
9°	Primi procuratori (*a*)	818
10°	Procuratori di 1ª classe	893 (*b*)
11°	Procuratori di 2ª classe	
		2588

(*a*) Già primi agenti.
(*b*) Già agenti.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	90
10°	Primi archivisti	272
11°	Archivisti	453
12°	Applicati	816
13°	Alunni d'ordine	181
		1812

Tabella n. 11.

R. GUARDIA DI FINANZA.

Ufficiali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Generale di corpo di armata comandante generale	1 (*a*)
4°	Generale di divisione comandante in seconda	1
5°	Generali di brigata comandanti di gruppo	3
6°	Colonnelli	14
7°	Tenenti colonnelli	85
8°	Maggiori	
9°	Capitani	190
10°	Tenenti	368
11°	Sottotenenti	
		662

(*a*) Il comandante generale della R. guardia di finanza è un ufficiale del R. esercito del grado di generale di Corpo d'armata.

Tabella n. 12.

DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE.

Personale delle dogane.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'Ufficio tecnico centrale	1
6°	Ispettori superiori tecnici	4
6°	Ispettori superiori amministrativi	4
		9
6°	Direttori superiori	19
7°	Direttori, ispettori capi, contabili capi	248
8°	Ispettori principali, contabili principali	297
9°	Ispettori, primi contabili (*a*)	528
10°	Sotto-ispettori, contabili	577
11°	Sotto-ispettori aggiunti, contabili aggiunti	
		1669

(*a*) Già ispettori e contabili principali.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Commissari capi	30
9°	Commissari	90
10°	Primi ufficiali	120
11°	Ufficiali	150
12°	Ufficiali aggiunti	210
		600

Personale del dazio consumo.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ispettori principali e Contabili capi	32
9°	Ispettori	95
10°	Primi ufficiali e primi contabili	127
11°	Ufficiali e Contabili	159
12°	Ufficiali aggiunti e contabili aggiunti	223
		636

Personale dei laboratori chimici delle dogane.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore	1
6°	Vice direttore	1
7°	Chimici capi (*a*)	34
8°	Chimici principali	12
9°	Chimici	19
10°	Chimici aggiunti	20
		87

(*a*) Già chimici capi di laboratorio e chimici principali.

Imposte di produzione.

Personale tecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ispettori principali e Commissari tecnici capi	27
9°	Ispettori e Commissari tecnici	79
10°	Primi ufficiali tecnici	106
11°	Ufficiali tecnici	133
12°	Ufficiali tecnici aggiunti	185
		530

Personale elettrotecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ispettori principali e Commissari elettrotecnici capi	3
9°	Ispettori e Commissari elettrotecnici	9
10°	Elettrotecnici principali	12
11°	Elettrotecnici	15
12°	Elettrotecnici aggiunti	21
		60

Tabella n. 13.

MONOPOLI INDUSTRIALI.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori capi di ufficio tecnico centrale	3
6°	Ispettori superiori tecnici	12
6°	Direttori superiori	42
7°	Direttori tecnici di 1ª classe	16
8°	Direttori tecnici di 2ª classe	18
9°	Direttori tecnici di 3ª classe	10
10°	Direttori tecnici aggiunti	9
		110

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici e capi meccanici di 1ª classe	66
9°	Capi tecnici e capi meccanici di 2ª classe	197
10°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 1ª classe	263
11°	Capi tecnici e capi meccanici aggiunti di 2ª classe	428
12°	Applicati tecnici	572
		1526

Personale amministrativo.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	9
7°	Ispettori centrali e ispettori compartimentali	28
8°	Direttori amministrativi	50
9°	Direttori amministrativi aggiunti	75
10°	Segretari	82
11°	Vice-segretari	
		244

Personale di scrittura e d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicate alle scritture	340

Tabella n. 14.

CATASTO E SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori (*a*)	10
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	28
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	56
8°	Ingegneri principali di sezione	68
9°	Ingegneri principali	121
10°	Ingegneri	132
		415

(*a*) Tre ispettori superiori sono posti a disposizione della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette per il servizio ispettivo delle imposte di fabbricazione.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Geometri capi	221
9°	Geometri principali	394
10°	Geometri	430
11°	Geometri aggiunti	
		1045

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Aiutanti capi, disegnatori capi, computisti capi	63
10°	Aiutanti principali, disegnatori principali, computisti principali	188
11°	Primi aiutanti, primi disegnatori, primi computisti	314
12°	Aiutanti, disegnatori, computisti	565
		1130

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Tabella n. 15.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
1°	Primo presidente della Corte di cassazione	1
2°	Procuratore generale della Corte di cassazione	1
4°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	215(*a*)
5°	Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello	827
6°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe	2350
7°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe	
8°	Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe	
9°	Giudici aggiunti	
		3394
10°	Uditori vice pretori	(*b*)
11°	Uditori	

(*a*) Di cui 38 con funzioni di primo presidente di Corte di appello o parificate.

(*b*) Il numero dei posti deve essere stabilito con decreto ministeriale.

Tabella n. 16.

PERSONALE DEL MINISTERO.

(Gruppo *A*).

	Numero dei posti
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di cassazione con funzioni di direttori generali	4
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello con funzioni di direttori capi divisione	8
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello con funzioni di ispettori superiori	6(*a*)
Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte d'appello, giudici e sostituti procuratori del Re, con funzioni di Capi sezione	23
Giudici e sostituti procuratori del Re con funzioni di primi segretari	23
Giudici e sostituti procuratori del Re e giudici aggiunti con funzioni di segretari e vice-segretari	24
	88(*b*)

(*a*) Uno dei sei posti di ispettore superiore può essere temporaneamente coperto da un magistrato avente grado di consigliere di Corte di cassazione scelto fra gli attuali direttori generali del Ministero. Il magistrato stesso può essere conservato nel detto posto non oltre il raggiungimento dei limiti di età per il collocamento a riposo e non potrà essere sostituito da magistrato di pari grado.

(*b*) Oltre il personale addetto alla Direzione generale delle carceri, il cui numero è da fissarsi dopo il riordinamento degli uffici, entro i limiti massimi di: 3 capi divisione; 7 capi sezione; 13 primi segretari e segretari.

Ufficio traduzioni.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Traduttore capo	1
8°	Traduttore di 1ª classe	1
9°	Traduttori di 2ª classe	2
		4

Ufficio pubblicazione delle leggi.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Redattore	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Primo archivista	1
11°	Archivista	1
12°	Correttori	2
		4

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	11
11°	Archivisti	19
12°	Applicati	34
13°	Alunni d'ordine	7
		75(*a*)

(*a*) Oltre il personale addetto alla Direzione generale delle carceri, il cui numero sarà fissato dopo il riordinamento degli uffici nel limite massimo di 23 posti.

Tabella n. 17.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Cancelliere capo e segretario capo di cassazione	2
7°	Cancellieri capi di 1ª classe e segretari capi di 1ª classe	500
8°	Cancellieri capi di 2ª classe e segretari capi di 2ª classe	650
9°	Primi cancellieri e primi segretari	1748
10°	Cancellieri di 1ª classe e segretari di 1ª classe	1296
11°	Cancellieri di 2ª classe e segretari di 2ª classe	1000
		5196(*a*)

(*a*) Compresi 150 cancellieri addetti al Ministero, di cui 30 per la ragioneria del Ministero stesso.

Tabella n. 18.

CARCERI E RIFORMATORI.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori superiori	12
7°	Direttori di 1ª classe	40
8°	Direttori di 2ª classe	48
9°	Primi segretari	44
10°	Segretari	47
11°	Vice segretari	
		191

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Ingegnere di 1ª classe	1
8°	Ingegneri di 2ª classe	2
9°	Ingegnere di 3ª classe	1
		4

Personale di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	22
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	27
9°	Primi ragionieri	48
10°	Ragionieri	53
11°	Vice ragionieri	
		150

Personale d'educazione e sorveglianza.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Censori	11
10°	Istitutori	274
11°	Istitutori aggiunti	
		285

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	18
12°	Applicati	31
13°	Alunni d'ordine	7
		70

Personale tecnico alienistico dei manicomi giudiziari.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore superiore	1
7°	Direttori alienisti di 1ª classe	2
8°	Direttori alienisti di 2ª classe	3
9°	Medici primari	6
10°	Medici	14
11°	Medici assistenti	
		26

Tabella n. 19.

DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO.

(Ruoli provvisori).

Personale amministrativo.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttori capi divisione	6
7°	Capi sezione	8
8°	Consiglieri	10
9°	Primi segretari	17
10°	Segretari	19
11°	Vice segretari	
		60

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	7
11°	Archivisti	13
12°	Applicati	22
13°	Alunni d'ordine	5
		50

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Tabella n. 20.

Personale diplomatico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Ambasciatori	10
3°	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 1ª classe	12
4°	Inviati straordinari e ministri plenipotenziari di 2ª classe	25
5°	Consiglieri di legazione di 1ª classe	20
6°	Consiglieri di legazione di 2ª classe	12
7°	Primi segretari di legazione	25
8°	Secondi segretari di legazione	15
9°	Terzi segretari di legazione	14
10°	Vice segretari di legazione	20
11°	Addetti di legazione	24
	Volontari (*a*)	—
		177

(*a*) Prestano servizio gratuito di tirocinio. Il numero dei volontari diplomatici e consolari non può eccedere quello complessivo dei posti vacanti negli organici dei due ruoli.

Personale consolare.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Consoli generali di 1ª classe	20
5°	Consoli generali di 2ª classe	20
6°	Consoli generali di 3ª classe	12
7°	Consoli di 1ª classe	30
8°	Consoli di 2 classe	24
9°	Vice-consoli di 1ª classe	26
10°	Vice-consoli di 2ª classe	26
11°	Addetti consolari	15
	Volontari (*a*)	—
	Consoli giudici (*b*)	3
		176

(*a*) Vedasi annotazione relativa ai volontari nel ruolo diplomatico.
(*b*) Conservano il grado ed il trattamento del ruolo della magistratura giudiziaria da cui provengono.

Tabella n. 21.

Personale con cariche speciali.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore dell'archivio storico	1
7°	Bibliotecario	1
		2

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Direttore della tipografia	1

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	16
12°	Applicati	29
13°	Alunni d'ordine	7
		65

Tabella n. 22.

Commissari consolari.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Capo divisione	1
7°	Capi sezione	2
8°	Commissari capi	4
9°	Primi commissari consolari	6
10°	Commissari consolari	7
11°	Vice-commissari consolari	
		20

Tabella n. 23.

Interpreti.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Interpreti di 1ª classe	2
7°	Interpreti di 2ª classe	3
8°	Interpreti di 3ª classe	4
9°	Interpreti di 4ª classe	7
10°	Interpreti di 5ª classe	8
11°	Interpreti di 6ª classe	
	Volontari interpreti (*a*)	
		24

(*a*) Prestano servizio gratuito di tirocinio. Il loro numero non può eccedere quello dei posti vacanti nel ruolo degli interpreti.

Tabella n. 24.

Cancellieri.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Cancellieri di 1ª classe	5
9°	Cancellieri di 2ª classe	9
10°	Cancellieri di 3ª classe	10
		24

MINISTERO DELLE COLONIE

Tabella n. 25.

(Gruppo *A*).

Governatori delle Colonie.

Grado		Numero dei posti
2°	Governatori	4

Ruolo amministrativo.

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	2
5°	Ispettori generali	2
6°	Direttori coloniali	20
6°	Ispettori superiori	7
7°	Consiglieri di 1ª classe	23
8°	Consiglieri di 2ª classe	24
9°	Primi segretari	24
10°	Segretari	26
11°	Vice-segretari	
		128

Personale con cariche speciali.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capo cartografo	1
9°	Cartografo	1
9°	Capo ufficio telegrafico e cifra	1
9°	Bibliotecario	1
		4

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Aiuto cartografo	1
10°	Vice capo ufficio telegrafico e cifra	1
		2

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	4
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	16
13°	Alunni d'ordine	3
		33

Ruolo transitorio del personale femminile addetto ai lavori di copia.

(Gruppo *C*).

Grado		
11°	Direttrice	Personale in via di eliminazione
12°	Dattilografe	

Tabella n. 26.

Personale degl'interpreti.

Interpreti traduttori.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Traduttori capi di 1ª classe	2
8°	Traduttori capi di 2ª classe	2
9°	Traduttori di 1ª classe	17
10°	Traduttori di 2ª classe	19
11°	Traduttori di 3ª classe	
		40

Interpreti orali.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Interpreti orali principali	2
10°	Primi interpreti orali	4
11°	Interpreti orali	7
12°	Interpreti orali aggiunti di 1ª classe	14
13°	Interpreti orali aggiunti di 2ª classe	3
		30

Tabella n. 27.

Ufficiali e aiutanti coloniali (*a*).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ufficiali coloniali capi	2
9°	Primi ufficiali coloniali	4(*b*)
10°	Ufficiali coloniali	8(*c*)
11°	Aiutanti coloniali di 1ª classe	12
12°	Aiutanti coloniali di 2ª classe	8
		34

(*a*) Per gli ufficiali coloniali che superano il numero dei posti stabiliti nel presente ruolo restano ferme le disposizioni contenute negli art. 15 e 17 del Regio decreto 1° maggio 1921, n. 706.
(*b*) Più due in soprannumero fino ad eliminazione.
(*c*) Più uno in soprannumero fino ad eliminazione.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Tabella n. 28.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	4
5°	Ispettori generali	2
6°	Direttori capi divisione	13
6°	Ispettori superiori (*a*)	6
7°	Capi sezione	14
8°	Consiglieri	17
9°	Primi segretari	30
10°	Segretari	34
11°	Vice segretari	
		120

(*a*) Già ispettori generali.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	29
11°	Archivisti	49
12°	Applicati	87
13°	Alunni d'ordine	19
		194

Tabella n. 29.

RUOLO TRANSITORIO DEL PERSONALE PROVENIENTE DALLA REAL CASA.

(Gruppo *A*).

Grado		
6°	Direttori provinciali	*Ruolo transitorio in via di eliminazione*
7°	Capi sezione	*Id.*
8°	Consiglieri	*Id.*
9°	Primi segretari	*Id.*
10°	Segretari	*Id.*

(Gruppo *B*).

Grado		
9°	Primi agenti agronomi	*Ruolo transitorio in via di eliminazione*
9°	Cassiere	*Id.*
10°	Agenti agronomi	*Id.*
11°	Vice agenti agronomi	*Id.*

6

Tabella n. 30.

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA REGIONALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Provveditori agli studi di 1ª classe	9
6°	Provveditori agli studi di 2ª classe	10
7°	Segretari capi di 1ª classe	7
8°	Segretari capi di 2ª classe	9
9°	Primi segretari	15
10°	Segretari	16
11°	Vice segretari	
		66

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri capi	12
9°	Primi ragionieri	16
10°	Ragionieri	20
11°	Vice ragionieri	
		48

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	30
11°	Archivisti	50
12°	Applicati	90
13°	Alunni d'ordine	20
		200

Tabella n. 31.

AMMINISTRAZIONE UNIVERSITARIA.

Professori delle Università e degli Istituti superiori.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	734 (1)
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	

(1) Compresi n. 3 direttori di osservatorio astronomico.

Professori dei Regi istituti superiori di magistero.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Professori stabili di 1ª classe	18
6°	Professori stabili di 2ª classe	
7°	Professori stabili di 3ª classe	
8°	Professori non stabili	

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	5
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	5
9°	Primi segretari	24
10°	Segretari	27
11°	Vice segretari	
		61

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Primi ragionieri	11
10°	Ragionieri	12
11°	Vice ragionieri	
		23

Personale non insegnante dei Regi istituti superiori di magistero.

(Gruppo *B*).

Grado		
11°	Direttrici disciplinari	*Personale in via di eliminazione*

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	4
10°	Primi archivisti	12
11°	Archivisti	20
12°	Applicati	35
13°	Alunni d'ordine	8
		79

Tabella n. 32.

Biblioteche.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Bibliotecari direttori di 1ª classe	6
7°	Bibliotecari direttori di 2ª classe	7
7°	Conservatore della biblioteca, del museo e dell'archivio del Risorgimento in Roma	1
8°	Bibliotecari capi	18
9°	Bibliotecari	23
10°	Bibliotecari aggiunti	25
		80

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Coadiutori principali	7
10°	Primi coadiutori	21
11°	Coadiutori	35
12°	Assistenti	63
13°	Aiutanti	14
		140

Tabella n. 33.

OSSERVATORI ASTRONOMICI.

Personale scientifico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Astronomi di 1ª classe	4
8°	Astronomi di 2ª classe	4
9°	Astronomi aggiunti	9
10°	Assistenti	13
		30

R. osservatorio vesuviano.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Conservatore	1
10°	Assistente	1
		2

Tabella n. 34.

Personale assistente universitario.

(Gruppo *A*).

Grado		
10°	Aiuti	*Personale in via di eliminazione*
11°	Assistenti	

Personale del giardino coloniale di Palermo.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
10°	Vice-direttore agronomo	1

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Segretario contabile economo	1

Personale della R. scuola normale superiore di Pisa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Professori interni (*a*)	2

(*a*) Pagano una ritenuta di lire 7000 annue se usufruiscono del vitto e dell'alloggio presso la scuola.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
12°	Segretario economo	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistente distributore per la biblioteca	1

Ufficio tecnico della R. università di Roma.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Direttore	1
10°	Aiuto	1
		2

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Assistente	1
12°	Disegnatore	1
		2

Personale della clinica ostetrica dell'Università di Roma.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
13°	Amanuense (1) (posto conservato ad personam)	1

(1) Già archivista.

Personale della scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Professore direttore	1

Tabella n. 35.

ISTITUTI E CORPI SCIENTIFICI E LETTERARI.

Accademia della Crusca di Firenze.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicato	1

R. istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Ufficiali	2
13°	Scrivano	1
		3

R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

Personale di segreteria.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Conservatore	1
13°	Scrittori	2
		3

Tabella n. 36.

SCUOLE MEDIE.

Personale ispettivo delle scuole medie.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori centrali	3

Personale direttivo delle scuole medie.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Presidi di 1ª categoria	302
7°	Presidi di 2ª categoria	442
		744

Insegnanti di ruolo A.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Professori ordinari di 1ª classe	3702
9°	Professori ordinari di 2ª classe	
10°	Professori straordinari	

Insegnanti di ruolo B.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Professori ordinari di 1ª classe	5154
10°	Professori ordinari di 2ª classe	
11°	Professori straordinari	

Insegnanti di ruolo C.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
10° Professori ordinari di 1ª classe	160
11° Professori ordinari di 2ª classe	
12° Professori straordinari	

N.B. — Il numero dei presidi e degli insegnanti può essere variato con decreto dei Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze (art. 28 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054).

Personale non insegnante delle scuole medie.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
11° Segretari	74
12° Segretari aggiunti	134
13° Alunni	30
	238

Grado	Numero dei posti
11° Assistenti	5
12° Assistenti aggiunti	8
13° Aiutanti	2
	15

NB — I ruoli del personale non insegnante delle scuole medie possono essere variati con decreto dei Ministri dell'istruzione pubblica e delle finanze (art. 28 del R. decreto 6 maggio 1923, numero 1054).

Personale dei convitti nazionali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Rettori di 1ª classe	20
8° Rettori di 2ª classe	24
9° Vice rettori	44
10° Istitutori di 1ª classe	200
11° Istitutori di 2ª classe	
	288

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Economi	44
10° Vice-economi di 1ª classe	25
11° Vice-economi di 2ª classe	
	69

Grado	Numero dei posti
11° Maestri di 1ª classe	100
12° Maestri di 2ª classe	

Personale dei R. educandati femminili di Milano, Firenze, Verona, Udine, Palermo e Montagnana.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Direttrici	6
9° Vice direttrici	5
10° Professori di 1ª classe	38
11° Professori di 2ª classe	16
	65

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
11° Maestre istitutrici di 1ª classe	68
12° Maestre istitutrici di 2ª classe	
10° Economi cassieri	4
11° Segretari	5
	77

Tabella n. 37.

SCUOLE PRIMARIE.

Personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
6° Ispettori centrali	3
7° Ispettori scolastici capi	50
8° Primi ispettori scolastici	60
9° Ispettori scolastici	150
10° Direttori didattici	2000
	2263

Personale dei Regi istituti dei sordomuti di Roma, Milano e Palermo.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Direttori	3
10° Vice direttori con insegnamento	6
10° Insegnanti di 1ª classe	23
11° Insegnanti di 2ª classe	
12° Assistenti	20
11° Segretari economi	3
	55

Personale Regia scuola magistrale per l'educazione dei ciechi, in Roma, e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore	1
10°	Insegnanti di 1ª classe	2
11°	Insegnanti di 2ª classe	
11°	Segretario	1
12°	Assistente	1
13°	Maestre	17
		22

Tabella n. 38.

ANTICHITÀ E BELLE ARTI.

Personale insegnante delle accademie ed istituti di belle arti.

(Gruppo *A*).

Grado		Num. dei posti	
7°	Professori di 1ª classe	41 (1)	*Già insegnanti con stipendio iniziale di L.* 9000 *secondo la tabella I annessa al R. decreto* 7 *dicembre* 1922, *n.* 1597.
8°	Professori di 2ª classe	2	*Id. id. di L.* 8500.
9°	Professori di 3ª classe	13	*Id. id. di L.* 7500 *e* 8000.
0°	Professori di 4ª classe, aggiunti di 1ª classe ed incaricati di 1ª classe	64	*Id. id. di L.* 6500 *e* 7000.
1°	Professori di 5ª classe, aggiunti di 2ª classe e incaricati di 2ª classe	34	*Id. id. di L.* 5800 *e* 6200.
°	Incaricati di 3ª classe	11	*Id. id. di L.* 4800 *e* 5300.
		165	

(1) Oltre tre posti conservati *ad personam*.

Personale insegnante dei Regi istituti di musica e di arte drammatica e della scuola di recitazione annessa al Regio Liceo musicale di S. Cecilia, in Roma.

(Gruppo *A*).

Grado		Num. dei posti	
5°	Direttori di 1ª classe	2	
6°	Direttori di 2ª classe	4	
7°	Professori di 1ª classe	10	*Già insegnanti con stipendio iniziale di L.* 9000 *secondo la tabella* I *annessa al R. decreto* 7 *dicembre* 1922, *n.* 1597.
7°	Direttore primario della scuola di recitazione di Roma	1	
8°	Professori di 2ª classe	—	*Id. id. di L.* 8500.
°	Professori di 3ª classe	31	*Id id. di L.* 7500 *e* 8000.
°	Bibliotecari	3	
°	Maestra primaria	1	
°	Professori di 4ª classe	122	*Id. id. di L.* 6500 *e* 7000.
°	Professori di 5ª classe	7	*Id id. di L.* 5800 *e* 6300.
°	Incaricati	8	*Id. id. di L.* 4800 *e* 5300.

(Gruppo *B*).

10°	Maestro secondario	—	*Conservato* ad personam
10°	Maestro aggiunto	1	
		190	

Personale di segreteria degli Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Direttori di segreteria di 1ª classe	3
8°	Direttori di segreteria di 2ª classe	4
9°	Primi segretari	10
10°	Segretari	13
11°	Vice segretari	
		30

Personale d'ordine degl'Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	2
10°	Primi archivisti	8
11°	Archivisti	13
12°	Applicati	23
13°	Alunni d'ordine	6
		52

Tabella n. 39.

Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Personale tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttori di 1ª classe	7
6°	Direttori di 2ª classe	18
7°	Direttori di 3ª classe	13
8°	Ispettori principali	18
8°	Architetti principali	10
9°	Ispettori	30
9°	Architetti	15
10°	Ispettori aggiunti	24
10°	Architetti aggiunti	13
		148

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti principali	6
9°	Disegnatori principali	4
10°	Primi assistenti	18
10°	Primi disegnatori	13
11°	Assistenti	33
11°	Disegnatori	22
12°	Restauratori	12
13°	Restauratori aggiunti	3
		111

Personale di segreteria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Primi segretari	26
10°	Segretari	29
11°	Vice segretari	
		55

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	16
12°	Applicati	30
13°	Alunni d'ordine	7
		66

Personale della R. calcografia di Roma, del R. opificio delle pietre dure in Firenze e del gabinetto fotografico nazionale.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttori	2

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Capi tecnici	2
12°	Sotto capi tecnici	2
		4

Personale degli opifici civili di Parma.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Maestro d'intaglio	1

MINISTERO DELL'INTERNO.

Tabella n. 40.

AMMINISTRAZIONE CIVILE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Intendente generale di polizia	1
3°	Prefetti di 1ª classe (*a*)	15
4°	Prefetti di 2ª classe (*a*)	63
5°	Vice prefetti di 1ª classe	14
6°	Vice prefetti di 2ª classe	92
7°	Consiglieri di 1ª classe	190
8°	Consiglieri di 2ª classe	265
9°	Primi segretari	232
10°	Segretari	371
11°	Vice segretari	
		1243

(*a*) I 78 posti stabiliti complessivamente per i gradi di prefetto di 1ª e 2ª classe, sono così distribuiti; 75 per le singole prefetture e 3 per le direzioni generali e per l'ufficio di Capo del personale.

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori di ragioneria	4
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	60
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	72
9°	Primi ragionieri	276
10°	Ragionieri	300
11°	Vice ragionieri	
		712

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	51
10°	Primi archivisti	152
11°	Archivisti	253
12°	Applicati	455
13°	Alunni d'ordine	101
		1012

Carica speciale.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Sottobibliotecario	1

Personale dell'ufficio telegrafico e cifra.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore	1
9°	Vice direttore	1
		2

Consulta araldica.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Ufficiale d'ordine calligrafo	1

Tabella n. 41.

CONSIGLIO DI STATO.

Magistratura.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	5
4°	Consiglieri	50
5°	Segretario generale	1
5°	Primi referendari	2
6°	Referendari	3
		62

Personale di segreteria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Segretari di sezione	5

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	5
10°	Primi archivisti	5
11°	Archivisti	8
12°	Applicati	14
13°	Alunni d'ordine	3
		35

Tabella n. 42.

AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Medici.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale medico capo	1
6°	Ispettori generali medici	5
6°	Delegati sanitari all'estero	2
6°	Direttore capo di divisione per il servizio igienico generale	1
6°	Medici provinciali di 1ª classe	25
7°	Medici provinciali di 2ª classe	49
8°	Primi medici provinciali aggiunti	50
9°	Medici provinciali aggiunti di 1ª classe	50
10°	Medici provinciali aggiunti di 2ª classe	60
		243

Veterinari.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori generali veterinari	2
6°	Direttore capo del servizio zooiatrico	1
6°	Veterinari provinciali di 1ª classe	15
7°	Veterinari provinciali di 2ª classe	20
8°	Veterinari provinciali di 3ª classe	35
9°	Veterinari di confine e di porto di 1ª classe	7
10°	Veterinari di confine e di porto di 2ª classe	8
		88

Farmacisti.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori generali farmacisti	2

Agrario.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario agrario	1

Personale tecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatore del Consiglio superiore	1
9°	Fotografo del Consiglio superiore	1
10°	Applicato tecnico al materiale profilattico	1
		3

Laboratorio di micrografia e batteriologia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
6°	Ispettore generale batteriologo	1
7°	Coadiutori medici	2
9°	Assistenti medici	4
7°	Coadiutore veterinario	1
9°	Assistente veterinario	1
		10

Laboratorio di chimica.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Capo di laboratorio	1
6° Ispettore generale chimico	1
7° Coadiutori chimici	5
9° Assistenti di chimica	8
	15

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Preparatore	1

Tabella n. 43.

ARCHIVI DI STATO.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Sopraintendenti e ispettori	10
7° Direttori d'archivio	15
8° Capi archivisti	17
9° Primi archivisti	30
10° Archivisti	33
	105

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Coadiutori capi	5
10° Primi coadiutori	16
11° Coadiutori	26
12° Aiutanti	47
13° Aiutanti aggiunti	11
	105

(Gruppo *C*).

12° Operatori	3

Tabella n. 44.

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.

Ufficiali di P. S.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Questori di 1ª classe e ispettori generali di P. S. di 1ª classe	19
6° Questori di 2ª classe e ispettori generali di P. S. di 2ª classe	62
7° Vice questori	70
8° Commissari	500
9° Commissari aggiunti	500
10° Vice commissari 11° Vice commissari aggiunti	500
	1651

Impiegati di P. S.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	63
10° Primi archivisti	187
11° Archivisti di P. S.	312
12° Applicati di P. S.	563
13° Alunni d'ordine di P. S.	125
	1250

Tabella n. 45.

Scrivani di Prefettura.

(Gruppo *C*).

Grado	
13° Scrivani di prefettura	Ruolo transitorio in via di eliminazione.

Tabella n. 46.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Corpo di Stato Maggiore Generale.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Comandante generale	1
4° Comandante di squadra aerea	1
5° Comandanti di divisione aerea	5
6° Comandanti di stormo	19
7° Vice-comandanti di stormo	21
8° Comandanti di gruppo	37
9° Comandanti di squadriglia	110
10° Tenenti di squadriglia	360
11° Sottotenenti di squadriglia	172
	726

Corpo del Genio aeronautico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Generale capo	1
6° Colonnelli	9
7° Tenenti colonnelli	12
8° Maggiori	24
9° Capitani	61
10° Tenenti	18
	125

Corpo di Commissariato militare.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Generale capo	1
6°	Colonnelli	2
7°	Tenenti colonnelli	6
8°	Maggiori	12
9°	Capitani	35
10°	Tenenti	50
11°	Sottotenenti	10
		116

Tabella n. 47.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
3°	Intendente generale	1
6°	Capi divisione	3
7°	Capi sezione	16
8°	Consiglieri	21
9°	Primi segretari	35
10°	Segretari	39
11°	Vice-segretari	
		115

Carriera di ragioneria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri capi	9
9°	Primi ragionieri	14
10°	Ragionieri	16
11°	Vice-ragionieri	
		39

Personale tecnico.

Personale dei capi tecnici e dei geometri.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici principali e geometri principali	8
9°	Primi capi tecnici e primi geometri	32
10°	Capi tecnici e geometri	15
11°	Capi tecnici aggiunti e geometri aggiunti	
		55

Personale dei disegnatori.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Disegnatori principali	6
9°	Primi disegnatori	25
10°	Disegnatori	16
11°	Disegnatori aggiunti	
		47

Personale degli assistenti.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Assistenti tecnici ed edili	22
13°	Assistenti tecnici aggiunti ed edili aggiunti	5
		27

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	17
10°	Primi archivisti	52
11°	Archivisti	86
12°	Applicati	155
13°	Alunni d'ordine	35
		345

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Tabella n. 48.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	3(*a*)
6°	Direttori capi divisione	13
7°	Capi sezione	23
8°	Consiglieri	27
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	53
11°	Vice-segretari	
		167

(*a*) Per il disimpegno degli incarichi di cui agli articoli 4 e 6 del Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, il direttore generale attualmente preposto al segretariato generale rimane in soprannumero, fino a cessazione del servizio, col trattamento fissato per il grado quarto.

Ruolo di vigilanza.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Ispettore generale	1
5°	Ispettori superiori	4
6°	Capi divisione, ispettori capi e direttori di circolo	16
7°	Ispettori principali di sezione di 1ª classe	12
8°	Ispettori principali di sezione di 2ª classe	14
9°	Primi ispettori	25
10°	Ispettori	27
		99

Carica speciale.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
10° Cassiere	1

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	10 (*a*)
10° Primi archivisti	28 (*b*)
11° Archivisti	48 (*c*)
12° Applicati	85
13° Alunni d'ordine	19
	190

(*a*) Oltre due posti da sopprimere a mano a mano che si verifichino le corrispondenti vacanze.
(*b*) Oltre sette posti da sopprimere come sopra.
(*c*) Oltre undici posti da sopprimere come sopra.

Tabella n. 49.

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici	1
4° Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici	4
5° Ispettori superiori	26
6° Ingegneri capi di 1ª classe	50
7° Ingegneri capi di 2ª classe	35
8° Ingegneri principali di sezione	129
9° Ingegneri principali	175
10° Ingegneri	191
	611

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Geometri capi	176
9° Geometri principali	312
10° Geometri 11° Geometri aggiunti	342
	830

Personale dei disegnatori.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Disegnatori principali	18
10° Primi disegnatori	53
11° Disegnatori	60
12° Disegnatori aggiunti	29
	160

Personale degli assistenti.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Assistenti principali	30
10° Primi assistenti	90
11° Assistenti (*a*)	150
12° Assistenti aggiunti (*b*)	270
13° Aiuto assistenti	60
	600

(*a*) Già assistenti con stipendio superiore a lire 6800, secondo la tabella n. 58 dell'allegato *B* al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
(*b*) Già assistenti con stipendio non superiore a lire 6800, secondo la detta tabella.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	18
10° Primi archivisti	52
11° Archivisti	88
12° Applicati	157
13° Alunni d'ordine	35
	350

Tabella n. 50.

MAGISTRATO ALLE ACQUE.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Presidente del Magistrato alle acque	1

Personale delle opere idrauliche e delle bonifiche.

(Gruppo *C*).

Personale di custodia delle opere idrauliche.

Grado	Numero dei posti
9° Ufficiali capi	19
10° Primi ufficiali	56
11° Ufficiali (*a*)	93
12° Ufficiali aggiunti (*b*)	167
13° Aiuto ufficiali	37
	372

(*a*) Già ufficiali idraulici con stipendio superiore a lire 6800, secondo la tabella n. 60 dell'allegato *B* al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290.
(*b*) Già ufficiali idraulici con stipendio non superiore a lire 6800, secondo la detta tabella.

Personale di custodia delle bonifiche.

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	4
10°	Primi ufficiali	13
11°	Ufficiali (a)	21
12°	Ufficiali aggiunti (b)	38
13°	Aiuto ufficiali	9
		85

(a) Già ufficiali di bonifica con stipendio superiore a lire 6800, secondo la tabella sopraindicata.
(b) Già ufficiali di bonifica con stipendio non superiore a lire 6800, secondo la stessa tabella.

Personale tecnico.

Grado		Numero dei posti
10°	Capi meccanici	2
11°	Sotto capi meccanici	2
		4

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Tabella n. 51

Personale direttivo.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	3
5°	Direttori capi servizio	8
6°	Direttori capi divisione, ispettori superiori e direttori compartimentali	85
7°	Capi sezione, direttori di sezione, ispettori capi	156
8°	Consiglieri, direttori principali, ispettori principali	187
9°	Primi segretari, direttori, ispettori	333
10°	Segretari, ispettori aggiunti, direttori aggiunti	364
11°	Vice-segretari, vice-ispettori, vice-direttori	
		1136 (a)

(a) Nella prima applicazione del presente decreto è in facoltà del Ministro delle poste e dei telegrafi di procedere, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto stesso, alla assegnazione, anche a funzionari appartenenti a ruoli di altre amministrazioni, di non più di quattro posti, dei quali uno nei gradi superiori all'ottavo fino al sesto, e gli altri nei gradi inferiori.

Personale di ragioneria, di controllo, di cassa e coadiuvante.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
7°	Ragionieri capi e commissari capi	30
8°	Ragionieri principali, cassieri principali, controllori principali e commissari principali	70
9°	Primi ragionieri, primi cassieri, primi controllori, primi gestori carte-valori e primi commissari	900
10°	Ragionieri, cassieri, controllori, gestori carte-valori e commissari	1000
11°	Vice ragionieri, vice cassieri, controllori aggiunti, vice gestori carte-valori, vice-commissari	
		2000

Personale contabile ed esecutivo.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	650
10°	Ufficiali principali	1950
11°	Ufficiali	3250
12°	Ufficiali aggiunti (a)	5840
13°	Aiuto ufficiali	1300
		12,990

(a) Compresi, agli effetti dell'art. 133, lettera *A*, del presente decreto, gli invalidi di guerra assunti in servizio per effetto del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

Personale tecnico.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
8°	Direttore dell'officina centrale	1
9°	Direttori di officina	34
10°	Meccanici principali	105
11°	Meccanici	175
12°	Meccanici aggiunti	235 (a)
13°	Aiuto meccanici	
		550

(a) Compresi i due attuali conducenti di automobili addetti all'Amministrazione centrale.

Personale insegnante e assistente
della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Professori	3
11°	Assistenti	3
		6

MINISTERO DELLA GUERRA

Tabella n. 52.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti coperti da — Funzionari civili	Militari
4° Direttori generali	2	4
5° Ispettori generali	2	—
6° Direttori capi divisione	18	9 (*a*)
6° Ispettori superiori	2	—
7° Capi sezione	32 } (*b*)	28 (*c*)
8° Consiglieri	38 } (*b*)	
9° Primi segretari	68	—
10° Segretari	75	—
11° Vice segretari		
	237	41

(*a*) Da ridurre a 8 entro l'anno 1924.
(*b*) Di cui 9 con funzioni di ispettore.
(*c*) Da ridurre a 27 entro l'anno 1924.

N. B. — Presso lo Stato maggiore centrale prestano inoltre servizio i seguenti ufficiali compresi tra quelli di cui agli articoli 7 e 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12:

N. 2 ufficiali generali con funzioni di direttore generale.

N. 10 colonnelli o tenenti colonnelli (da ridursi a 9 entro l'anno 1924) con funzioni di direttore capo divisione, di cui uno può essere sostituito da colonnello o tenente colonnello di arma combattente non in servizio di S. M.

N. 29 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni di capo sezione o di consigliere (da elevarsi a 30 quando abbia effetto la riduzione dei colonnelli o tenenti colonnelli da 10 a 9).

Ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi }	12
8° Maggiori delle varie armi e corpi }	
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi }	27 (*a*)
8° Maggiori delle varie armi e corpi }	
9° Capitani delle varie armi e corpi }	
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti e sottotenenti delle varie armi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei CC. RR.	1 (*b*)
	146

(*a*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dall'art. 66 lettera *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.
(*b*) Richiamato dal congedo.

Tabella n. 53.

R. ESERCITO.

Stato Maggiore Generale (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
1° *fuori quadro* - Generali d'esercito (*b*) }	7
2° Generali d'armata (*c*) }	
3° Generali di corpo d'armata	17
4° Generali di divisione	40
4° Generale medico capo	1
5° Generali di brigata	95
5° Generali medici	3
5° Generale commissario	1
	164

(*a*) In tale organico sono compresi tutti i generali d'esercito qualunque siano le funzioni loro affidate; i Principi Reali sono in soprannumero all'organico stesso.
(*b*) Il grado di generale di esercito è fuori dai quadri di classificazione, ai termini dell'art. 179 del presente decreto.
(*c*) Il grado di generale di armata è conferito anche in tempo di pace, indipendentemente da fatti di guerra.

Arma dei Carabinieri Reali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	26
7° Tenenti colonnelli	76
8° Maggiori	109
9° Capitani	375
10° Tenenti }	737
11° Sottotenenti }	
11° Maestro direttore di banda	1
	1324

Ruolo specializzato dei Carabinieri Reali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	25
10° Tenenti }	78
11° Sottotenenti }	
	103

Arma di fanteria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	206
7° Tenenti colonnelli	366
8° Maggiori	552
9° Capitani	2102
10° Tenenti }	3850
11° Sottotenenti }	
11° Maestri direttori di banda	10
	7086

Arma di cavalleria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	18
7° Tenenti colonnelli	34
8° Maggiori	48
9° Capitani	180
10° Tenenti	318
11° Sottotenenti	
	598

Arma di artiglieria.

Ruolo combattente.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	111
7° Tenenti colonnelli	166
8° Maggiori	267
9° Capitani	1036
10° Tenenti	1806
11° Sottotenenti	
	3386

Palafrenieri.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	1
10° Tenenti	5
11° Sottotenenti	
	6

Ruolo tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	14
9° Capitani	60
10° Tenenti	
	88

Arma del genio.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	33
7° Tenenti colonnelli	44
8° Maggiori	66
9° Capitani	292
10° Tenenti	487
11° Sottotenenti	
	922

Corpo sanitario militare.

Ufficiali medici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	21
7° Tenenti colonnelli	80
8° Maggiori	153
9° Capitani	394
10° Tenenti	290
	938

Ufficiali farmacisti.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	4
8° Maggiori	30
9° Capitani	45
10° Tenenti	52
	131

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	10
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	38
9° Capitani	70
10° Tenenti	96
11° Sottotenenti	
	234

Ufficiali di sussistenza.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	3
8° Maggiori	7
9° Capitani	67
10° Tenenti 11° Sottotenenti	91
	168

Corpo di amministrazione militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	42
8° Maggiori	82
9° Capitani	449
10° Tenenti 11° Sottotenenti	522
	1101

Corpo veterinario militare.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli	13
8° Maggiori	25
9° Capitani	76
10° Tenenti 11° Sottotenenti	59
	173

Servizio trasporti militari (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello	1
7° Tenenti colonnelli	14
8° Maggiori	18
9° Capitani	82
10° Tenenti 11° Sottotenenti	155
	270

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Depositi allevamento cavalli (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	3
7° Tenenti colonnelli 8° Maggiori	6
9° Capitani	9
10° Tenenti 11° Sottotenenti	15
	33

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena (*a*).

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello	1
7° Tenenti colonnelli	2
8° Maggiori	8
9° Capitani	47
10° Tenenti 11° Sottotenenti	83
	141

(*a*) Ufficiali collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Ufficiali fuori quadro.

(Gruppo *A*).

Lettera a) *dell'art.* 66 *del R. decreto* 11 *gennaio* 1923, *n.* 12.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	52
7° Tenenti colonnelli	110
8° Maggiori	126
9° Capitani	174
10° Tenenti	—
11° Sottotenenti	—
	462

Lettera b) *dell'articolo predetto.*

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	2
7° Tenenti colonnelli 8° Maggiori	4
9° Capitani	3
	9

Lettera c) *dell'articolo predetto.*

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	3

Lettera d) *dell'articolo predetto.*

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	10
7° Tenenti colonnelli	10
8° Maggiori	20
9° Capitani	70
10° Tenenti 11° Sottotenenti	90
	200

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2181.

***Ufficiali** delle varie armi addetti al servizio aerostatico.*

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli 8° Maggiori	2
9° Capitani	5
10° Tenenti 11° Sottotenenti	18
10° Tenente medico 11° Sottotenente medico	1
	26

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2182.

Ufficiali delle varie armi e corpi temporaneamente comandati agli Enti residuati della guerra o a servizi temporanei derivanti dalla guerra.

Grado	Numero dei posti
5° Generale di brigata	1
6° Colonnelli	16
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	24
9° Capitani	59
10° Tenenti 11° Sottotenenti	32
	152

R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2182.

(lett. *f*) art. 66 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 12).

***Ufficiali** delle varie armi e corpi comandati al Ministero della guerra.*

Grado	Numero dei posti
6° Colonnelli	1
7° Tenenti colonnelli	5
8° Maggiori	28
9° Capitani	155
10° Tenenti 11° Sottotenenti	1
	190

Maestri di scherma.

Grado	Numero dei posti
11° Sottotenenti maestri di scherma	230

N.B. — Tutte le vigenti disposizioni concernenti il collocamento degli ufficiali fuori quadro e in soprannumero restano in vigore.

Tabella n. 54.

PERSONALE DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

Magistratura.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Regio avvocato generale militare	1
4° Regi sostituti avvocati generali militari	2
5° Regi avvocati militari	13
6° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe	18
7° Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe	19
8° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe	15
9° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe	10
10° Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe	10
	88

Personale di cancelleria.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
7° Cancelliere capo presso il Tribunale supremo di guerra e marina	1
8° Cancelliere capo di Tribunale militare	13
9° Cancelliere di 1ª classe	14
10° Cancelliere di 2ª classe 11° Cancelliere di 3ª classe	58
	86

Tabella n. 55.

Personale d'ordine delle Amministrazioni militari.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	112
10° Primi archivisti	336
11° Archivisti	560
12° Applicati	1007
	2015

Personale con cariche speciali.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Capo tipografo tecnico dello Stato Maggiore centrale	1

Tabella n. 56

Personale dei commissari di leva.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Primi commissari di leva	66
10°	Commissari di leva	74
11°	Commissari di leva aggiunti	
		140

Tabella n. 57.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Personale civile tecnico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Geodeta capo	1
8°	Ingegneri geografi principali	2
9°	Ingegneri geografi	2
10°	Ingegnere geografo aggiunto	1
		6

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Topografi capi	17
9°	Primi topografi	25
10°	Topografi	35
11°	Topografi aggiunti	
		77

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	3
9°	Capi disegnatori tecnici (*a*)	7
10°	Disegnatori tecnici	30
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		40

(*a*) Già disegnatori tecnici capi.

Tabella n. 58.

Personale tecnico civile d'artiglieria.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Specialista tecnico capo	1
9°	Specialisti tecnici	9
		10

Tabella n. 59.

Personale tecnico civile per il servizio chimico militare.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Specialista tecnico capo	1
9°	Specialisti tecnici	6
		7

Tabella n. 60.

Personale tecnico-civile del Genio militare.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
9°	Ingegneri elettricisti o professori di fisica e dottori in chimica di 1ª classe	4
10°	Ingegneri elettricisti o professori in fisica e dottori in chimica di 2ª classe	
		5

Tabella n. 61.

Maestri civili di scherma e di educazione fisica.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Maestri direttori (*a*)	2
10°	Maestri di 1ª classe	48
11°	Maestri di 2ª classe	
		50

(*a*) Il posto di maestro direttore è transitorio e può essere conferito solo agli attuali maestri civili. Quando i posti di maestro direttore non saranno più ricoperti, quelli dei maestri di prima e di seconda classe saranno aumentati a cinquanta.

Tabella n. 62.

Personale civile dei farmacisti militari.

(*Ruolo transitorio*).

(Gruppo *A*).

Grado		
8°	Farmacisti capi	Personale in via di eliminazione

Tabella n. 63.

Ragionieri geometri del Genio militare.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ragioniere geometra superiore	1
7°	Ragionieri geometri capi	14
8°	Ragionieri geometri principali	28
9°	Primi ragionieri geometri	66
10°	Ragionieri geometri	75
11°	Vice ragionieri geometri	
		184

Ragionieri di artiglieria.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ragioniere superiore	1
7°	Ragionieri capi	13
8°	Ragionieri principali	26
9°	Primi ragionieri	53
10°	Ragionieri	66
11°	Vice ragionieri	
		159

Capi tecnici di artiglieria e del genio.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi tecnici capi officina	10
9°	Primi capi tecnici	30
10°	Capi tecnici	77
11°	Capi tecnici aggiunti	
		117

Personale dei disegnatori tecnici di artiglieria e del genio.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Capi disegnatori tecnici principali	8
9°	Capi disegnatori tecnici (*a*)	28
10°	Disegnatori tecnici	75
11°	Disegnatori tecnici aggiunti	
		111

(*a*) Già disegnatori tecnici capi.

Assistenti del Genio militare.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Assistenti principali	10
10°	Primi assistenti	34
11°	Assistenti	56
12°	Assistenti aggiunti	100
		200

Tabella n. 64.

Personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Agente capo	1
10°	Primi agenti	2
11°	Agenti	2
12°	Vice agenti	2
		7

Tabella n. 65.

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Ufficiali d'ordine capi	22
10°	Ufficiali d'ordine principali	67
11°	Primi ufficiali d'ordine	111
12°	Ufficiali d'ordine	202
		402

Tabella n. 66.

Massaggiatori civili negli ospedali militari.

(*Ruolo transitorio*).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Massaggiatori	25

N.B. — Il personale civile insegnante degli istituti militari è conservato fino ad eliminazione con lo stesso trattamento stabilito per gli insegnanti delle scuole medie.

MINISTERO DELLA MARINA.

Tabella n. 67

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	2
6°	Direttori capi divisione	10
7°	Capi sezione	9
8°	Consiglieri	11
9°	Primi segretari	19
10°	Segretari	21
11°	Vice segretari	
		72

Tabella n. 68.

CORPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.

Ufficiali di vascello.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
1° *fuori quadro* - Ammiraglio (*a*)	1
2° Vice ammiragli di armata	4
3° Vice ammiragli di squadra	4
4° Contrammiragli di divisione	13 (*b*)
5° Contrammiragli	5
6° Capitani di vascello	54
7° Capitani di fregata	100
8° Capitani di corvetta	150
9° Tenenti di vascello	430
10° Sottotenenti di vascello 11° Guardiamarina	270
	1031

(*a*) Il grado di ammiraglio è fuori dai quadri di classificazione, a termini dell'art. 179 del presente decreto.
(*b*) Più tre in soprannumero fino ad eliminazione.

Ufficiali macchinisti.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Tenente generale ispettore	1
4° Generale vice ispettore	1 (*a*)
5° Generale.	1
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	18
8° Maggiori	42
9° Capitani	145
10° Tenenti 11° Sottotenenti	100
	314

(*a*) Più uno in soprannumero fino a eliminazione.

Corpo del Genio navale.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
3° Tenente generale ispettore	1
4° Generali vice ispettori	2 (*a*)
5° Generale	1
6° Colonnelli	7
7° Tenenti colonnelli	12
8° Maggiori	22
9° Capitani	56
10° Tenenti	16
	117

(*a*) Più uno in soprannumero fino ad eliminazione.

Corpo sanitario.

Ufficiali medici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Generale capo	1 (*a*)
5° Generale	1
6° Colonnelli	6
7° Tenenti colonnelli	20
8° Maggiori	46
9° Capitani	80
10° Tenenti	30
	184

(*a*) Più due in soprannumero fino a eliminazione.

Ufficiali chimici farmacisti.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Tenente colonnello	1
8° Maggiori	2
9° Capitani	5
10° Tenenti	2
	10

Corpo di commissariato militare marittimo.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Generale capo	1
5° Generale	1
6° Colonnelli	7
7° Tenenti colonnelli	22
8° Maggiori	42(*a*)
9° Capitani	105
10° Tenenti 11° Sottotenenti	40
	218

(*a*) Più due in soprannumero fino ad eliminazione.

Ufficiali del corpo Reale equipaggi.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Capitani	175.
10° Tenenti. 11° Sottotenenti	175
	350

Ufficiali di porto.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Generale capo	1 (*a*)
5°	Generale	1
6°	Colonnelli	9
7°	Tenenti colonnelli	16
8°	Maggiori	28
9°	Capitani	106
10°	Tenenti	79
11°	Sottotenenti	
		240

(*a*) Più uno in soprannumero fino a eliminazione.

Cappellani.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Cappellani capi	5

Tabella n. 69.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	9
10°	Primi archivisti	26
11°	Archivisti	43
12°	Applicati	82
		160

Tabella n. 70.

Personale civile insegnante e di gabinetto della R. accademia navale.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Professore di elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore di radiotelegrafia	1
6°	Professori ordinari di 1ª classe	21
7°	Professori ordinari di 2ª classe	
8°	Professori ordinari di 3ª classe	
9°	Professori straordinari stabili	
10°	Professori straordinari	
11°	Assistenti	2
		24

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
10°	Preparatori di gabinetto ordinari di 1ª classe	2
11°	Preparatori di gabinetto ordinari di 2ª classe	
12°	Preparatori di gabinetto straordinari	
10°	Maestri ordinari di 1ª classe	4
11°	Maestri ordinari di 2ª classe	
12°	Maestri straordinari	
		6

Tabella n. 71.

Personale insegnante del R. istituto idrografico.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Professore di astronomia e geodesia	1
6°	Professore di meteorologia e geofisica	1
		2

Impiegati aggiunti al personale tecnico del R. istituto idrografico.

(*Ruolo transitorio in via di eliminazione*).

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Impiegati aggiunti	18

Tabella n. 72.

Personale civile dei farmacisti militari.

(*Ruolo transitorio in via di eliminazione*).

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
8°	Farmacista capo	1
9°	Farmacista	1
		2

Tabella n. 73.

Chimici per le direzioni di artiglieria ed armamento.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Chimici capi	2
8°	Chimici principali	3
9°	Chimici	3
10°	Chimici aggiunti	3
		11

Tabella n. 74.

Personale degl'ingegneri fisici elettricisti.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Ingegnere fisico elettricista capo	1
8° Ingegneri fisici elettricisti principali	2
9° Ingegnere fisico elettricista	1
10° Ingegnere fisico elettricista aggiunto	1
	5

Tabella n. 75.

Personale civile tecnico.

Istituto idrografico.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	5
9° Primi capi tecnici	7
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	18
	30

Costruzioni navali.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	16
9° Primi capi tecnici	39
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	95
	150

Direzioni di artiglieria ed armamenti.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali	8
9° Primi capi tecnici	18
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	44
	70

Disegnatori per le direzioni delle costruzioni navali.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8o Capi disegnatori principali	12
9° Capi disegnatori	30
10° Disegnatori 11° Disegnatori aggiunti	73
	115

Disegnatori per le direzioni di artiglieria ed armamenti.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori principali	6
9° Capi disegnatori	14
10° Disegnatori 11° Disegnatori aggiunti	33
	53

Disegnatori per le direzioni ed uffici del Genio militare della R. marina.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori principali	1
9° Capi disegnatori	3
10° Disegnatori 11° Disegnatori aggiunti	10 (*a*)
	14

(*a*) Passano in questo ruolo due disegnatori del ruolo delle direzioni di artiglieria e armamenti che alla data di pubblicazione del presente decreto prestano servizio presso le direzioni ed uffici del genio militare per la R. marina.

Direzioni ed uffici del Genio militare della R. marina.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici principali (*a*)	5
9° Primi capi tecnici (*b*)	7
10° Capi tecnici 11° Capi tecnici aggiunti	20 (*c*)
	32

(*a*) Già assistenti tecnici principali.
(*b*) Già primi assistenti tecnici.
(*c*) Già assistenti tecnici.

Tabella n. 76.

Personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ragionieri superiori	2
7°	Ragionieri capi	4
8°	Ragionieri principali	8
9°	Primi ragionieri	12
10°	Ragionieri	18
11°	Vice ragionieri	
		44

Ruolo d'ordine dei Regi arsenali militari marittimi.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	22
10°	Primi archivisti	66
11°	Archivisti	110
12°	Applicati	197
		395

Tabella n. 77.

Personale dei gestori di magazzino e di cassa.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Gestori	17

Personale d'ordine dei magazzini militari marittimi.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
11°	Magazzinieri principali (*a*)	22
12°	Magazzinieri (*b*)	43
		65

(*a*) Già capi assistenti di magazzino.
(*b*) Già assistenti di magazzino.

Tabella n. 78.

Personale direttivo e insegnante dei Regi istituti nautici.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Capi d'istituto di 1ª classe	16
7°	Capi d'istituto di 2ª classe	
8°	Insegnanti ordinari di 1ª classe	165
9°	Insegnanti ordinari di 2ª classe	
10°	Insegnanti straordinari	
		181

Personale non insegnante del R. istituto nautico di Cagliari.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Segretario	1
12°	Assistente di fisica e chimica	1
12°	Assistente di macchine	1
		3

Tabella n. 79.

MARINA MERCANTILE.

Carriera amministrativa centrale.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	2
6°	Direttori capi divisione	6
7°	Capi sezione	7
8°	Consiglieri	8
9°	Primi segretari	13
10°	Segretari	15
11°	Vice segretari	
		51

Carriera d'ordine centrale.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	3
10°	Primi archivisti	10
11°	Archivisti	17
12°	Applicati	30
		60

Carriera d'ordine delle capitanerie di porto.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	8
10°	Primi archivisti	25
11°	Archivisti	42
12°	Applicati	75
		150

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Tabella n. 80.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	5 (*a*)
6°	Direttori capi divisione	18
7°	Capi sezione	18
8°	Consiglieri	23
9°	Primi segretari	39
10°	Segretari	43
11°	Vice segretari	
		146

(*a*) Più due in soprannumero giusta l'art. 2 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125.

Personale dell'Ispettorato dell'agricoltura.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali	2
6°	Ispettori superiori	4
7°	Ispettori capi	5
8°	Ispettori principali (*a*)	5
9°	Ispettori	5
10°	Ispettori aggiunti	5
		26

(*a*) Già ispettori.

Personale dell'Ispettorato dell'industria.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettore superiore	1
7°	Ispettori capi	2
8°	Ispettori principali (*a*)	2
9°	Ispettore	1
10°	Ispettore aggiunto	1
		8

(*a*) Già ispettori.

Personale dell'Ispettorato del credito.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettore superiore	2
7°	Ispettori capi	2
8°	Ispettori principali (*a*)	2
9°	Ispettore	2
10°	Ispettore aggiunto	1
		10

(*a*) Già ispettori.

Personale dell'Ispettorato del commercio.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale	1
6°	Ispettori superiori	2
7°	Ispettori capi	2
8°	Ispettori principali (*a*)	2
9°	Ispettori	2
10°	Ispettore aggiunto	1
		10

(*a*) Già ispettori.

Ruolo tecnico della statistica.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	2
7°	Ispettori capi di 1ª classe	2
8°	Ispettori capi di 2ª classe	2
		6

Ruolo attuariale.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
6°	Capi ufficio	2
7°	Vice capi ufficio	2
8°	Attuari di 1ª classe	2
9°	Attuari di 2ª classe	2
		8

Personale dell'ufficio trattati e legislazione doganale.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Ispettore generale	1
6° Ispettori superiori	2
7° Ispettori capi di 1ª classe	2
8° Ispettori capi di 2ª classe	3
9° Primi ispettori (*a*)	4
10° Ispettori 11° Ispettori aggiunti	4 (*b*)
	16

(*a*) Già ispettori.
(*b*) Già sottoispettori.

Carriera d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Archivisti capi	11(*a*)
10° Primi archivisti	35
11° Archivisti	57
12° Applicati	104
13° Alunni d'ordine	23
	230

(*a*) Oltre l'impiegato di cui al R. decreto 24 luglio 1922, n. 1134

Tabella n. 81.

PERSONALE DELL'ISPETTORATO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
6° Ispettori capi circolo	8
7° Ispettori principali	3
8° Ispettori di 1ª classe	5
9° Ispettori di 2ª classe	7
10° Ispettori aggiunti	8
	31

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
9° Primi aiutanti ispettori	3
10° Aiutanti ispettori di 1ª classe	8
11° Aiutanti ispettori di 2ª classe	14
	25

Personale d'ordine dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
12° Ufficiali d'ordine	18
13° Alunni	3
	21

Personale aiutanti tecnici del bonificamento agrario (a).

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
11° Aiutante capo	1
12° Aiutanti (*b*)	9
	10

(*a*) Già agenti giurati pel servizio di sorveglianza del bonificamento agrario, idraulico ed igienico dell'agro romano.
(*b*) Già agenti.

Tabella n. 82.

R. CORPO DELLE FORESTE.

Personale tecnico superiore.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Ispettori superiori	5
6° Ispettori capi di 1ª classe	10
7° Ispettori capi di 2ª classe	15
8° Ispettori principali di 1ª classe	42
9° Ispettori principali di 2ª classe	73
10° Ispettori	80
	225

Personale tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Primi aiutanti	18
10° Aiutanti 11° Aiutanti aggiunti	22
	40

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivisti capi	10
10°	Primi archivisti	30
11°	Archivisti	50
12°	Applicati	90
13°	Alunni d'ordine	20
		200

Tabella n. 83.

R. CORPO DELLE MINIERE.

Personale tecnico superiore.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori superiori	2
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	4
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	8
8°	Ingegneri principali	9
9°	Ingegneri	16
10°	Ingegneri allievi	3
		42

Personale tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
8°	Aiutanti capi	6
9°	Primi aiutanti	11
10°	Aiutanti	13
11°	Aiutanti aggiunti	
		30

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
9°	Archivista capo	1
10°	Primi archivisti	2
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	7
13°	Alunni d'ordine	2
		16

UFFICIO PER LE SOSTANZE RADIOATTIVE.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Direttore (*a*)	1
10°	Assistente	1
		2

(*a*) Il direttore è promosso successivamente ai gradi 6°, 5° e 4° secondo le norme che regolano i passaggi di grado dei professori delle scuole e degli istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

Tabella n. 84.

UFFICIO GEOLOGICO.

Personale tecnico superiore.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Direttore	1
6°	Geologi superiori	2
6°	Direttore del laboratorio chimico	1
7°	Geologi capi	2
8°	Geologi principali	3
8°	Chimico principale	1
9°	Geologi	3
9°	Chimico	1
10°	Allievo geologo	1
		15

Personale tecnico.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatore principale	1
10°	Disegnatori	3
11°	Disegnatori aggiunti	
		4

Personale d'ordine.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
10°	Primo archivista	1
11°	Archivisti	2
12°	Applicati	2
		5

Tabella n. 85

Addetti commerciali all'estero.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
7°	Addetti commerciali di 1ª classe	14
8°	Addetti commerciali di 2ª classe	15
		29

Tabella n. 86.

PERSONALE INSEGNANTE E ASSISTENTE DELLE SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA DI MILANO, BOLOGNA E PORTICI, DEL R. ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA, DELLA R. SCUOLA SUPERIORE AGRARIA DI PISA E DEL R. ISTITUTO SUPERIORE FORESTALE NAZIONALE DI FIRENZE. (Dal 1° ottobre 1924 il personale appresso indicato è riunito in un unico ruolo, esclusi gli incaricati che restano, fino ad eliminazione, in ruolo separato)

(Gruppo *A*).

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	16
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
10°	Incaricati di ruolo (posti conservati *ad personam*)	4
10°	Aiuti (*a*)	6
11°	Assistenti (*b*)	10
		36

(*a*) Già assistenti di 1ª classe.
(*b*) Già assistenti di 2ª classe.

Scuola superiore di agricoltura di Bologna.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	2
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
11°	Assistenti	3
		5

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	16
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
10°	Incaricati di ruolo (posti conservati *ad personam*)	3
10°	Aiuti (*a*)	6
11°	Assistenti (*b*)	10
		35

(*a*) Già assistenti di 1ª classe.
(*b*) Già assistenti di 2ª classe.

R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	16
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
10°	Aiuti (*a*)	5
11°	Assistenti (*b*)	8
		29

(*a*) Già assistenti di 1ª classe.
(*b*) Già assistenti di 2ª classe.

R. scuola superiore agraria di Pisa.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	3
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
11°	Assistenti	7
		10

Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	11
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
11°	Assistenti	9
		20

PERSONALE DI SEGRETERIA DELLE SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA DI MILANO, BOLOGNA E PORTICI, DEL R. ISTITUTO SUPERIORE AGRARIO SPERIMENTALE DI PERUGIA, DELLA R. SCUOLA SUPERIORE AGRARIA DI PISA E DEL R. ISTITUTO SUPERIORE FORESTALE NAZIONALE DI FIRENZE (Dal 1° ottobre 1924 il personale appresso indicato viene riunito in unico ruolo).

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario capo	1
10°	Bibliotecario	1
		2

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Contabile	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicati di segreteria	2

Scuola superiore di agricoltura di Bologna.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario capo	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicato di segreteria	1

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario capo	1
10°	Bibliotecario	1
		2

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Contabile	1

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicati di segreteria	2

R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario capo	1
10°	Bibliotecario	1
		2

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Economo	1
11°	Contabile	1
		2

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicati di segreteria	2

R. istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
9°	Segretario capo	1

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Economo (*a*)	1

(*a*) Già segretario economo.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Applicato di segreteria	1

R. scuola superiore agraria di Pisa.

(Gruppo *B*).

Grado		Numero dei posti
11°	Economo (*a*)	1

(*a*) Dal 1° ottobre 1924 assume il titolo di contabile.

(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Sottoeconomo (*a*)	1

(*b*) Dal 1° ottobre 1924 assume il titolo di applicato di segreteria

Tabella n. 87.

Personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
4°	Professori stabili di 1ª classe	35
5°	Professori stabili di 2ª classe	
6°	Professori stabili di 3ª classe	
7°	Professori non stabili	
10°	Aiuti	15
11°	Assistenti	45
		95

Personale direttivo e assistente delle R. stazioni di prova agrarie e speciali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
4° Direttori ordinari di 1ª classe	
5° Direttori ordinari di 2ª classe	
6° Direttori ordinari di 3ª classe	12
7° Direttori straordinari	
8° Vice direttori di 1ª classe	
9° Vice direttori di 2ª classe	11
10° Assistenti	27
	50

Personale di segreteria dei Regi istituti superiori di medicina veterinaria.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Segretari capi	5

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
11° Contabili	5

Personale di segreteria delle R. stazioni di prova agrarie e speciali.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
11° Segretari contabili	11

Tabella n. 88.

R. scuola mineraria di Caltanissetta.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Professori di 1ª classe	
9° Professori di 2ª classe	4
10° Assistente	1
	5

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
12° Segretario	1

Tabella n. 89.

Insegnanti delle scuole speciali di agricoltura.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Professori ordinari di 1ª classe	
9° Professori ordinari di 2ª classe	40
10° Professori straordinari	

Insegnanti delle scuole pratiche di agricoltura.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Professori ordinari di 1ª classe	
10° Professori ordinari di 2ª classe	60
11° Professori straordinari	
11° Assistenti	40
	100

Insegnanti di coltura generale delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
10° Insegnanti ordinari di 1ª classe	
11° Insegnanti ordinari di 2ª classe	33
12° Insegnanti straordinari	

Tabella n. 90.

Personale non insegnante delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
11° Segretari economi delle scuole a doppio corso	4
12° Segretari economi delle scuole a un solo corso	30
13° Prefetti di disciplina	40
	74

Tabella n. 91.

Ispettori malattie delle piante.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Ispettori capi	2
9° Ispettori	3
10° Ispettori aggiunti	5
	10

Enotecnici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Enotecnici	11

Direttori ed assistenti delle cantine ed oleifici sperimentali.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Direttori	5
10° Assistenti	5
	10

Direttori ed assistenti dei Regi vivai di viti americane.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Direttori	8
10° Assistenti	3
	11

Personale degli istituti zootecnici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Direttori	3

Delegati tecnici addetti ai consorzi antifillosserici.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
9° Delegati tecnici capi	12
10° Delegati tecnici	24
	36

Tabella n. 92.

Personale dell'amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
7° Ispettori	6
8° Ufficiali metrici capi	30
9° Primi ufficiali metrici	62
10° Ufficiali metrici.	69
11° Ufficiali metrici aggiunti	(69)
	167

Tabella n. 93.

SERVIZI METEOROLOGICI E GEODINAMICI.

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
5° Direttore	1
7° Geofisico capo	1
8° Geofisici principali	2
9° Geofisici (*a*)	2
	6

(*a*) Già assistenti.

(Gruppo *C*).

Grado	Numero dei posti
10° Segretario	1
10° Compilatori capi	3
11° Primi compilatori	3
12° Compilatori	2
	9

Regi osservatori geodinamici.

(Gruppo *A*).

Osservatorio di Pavia.

Grado	Numero dei posti
9° Geofisico (*a*)	1

(*a*) Già assistente.

Osservatorio di Rocca di Papa.

Grado	Numero dei posti
7° Direttore	1
9° Geofisico (*a*)	1
	2

(*a*) Già assistente.

Osservatorio di Casamicciola.

Grado	Numero dei posti
7° Direttore	1
9° Geofisico (*a*)	1
	2

(*a*) Già assistente

Osservatorio di Catania.

Grado	Numero dei posti
9° Geofisico (*a*)	1

(*a*) Già assistente.

Osservatorio di Salò.

Grado	Numero dei posti
9° Geofisico (*a*)	1

(*a*) Già assistente.

Regi osservatorî meteorici di Montecassino.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
9° Geofisico (*a*)	1

(*a*) Già assistente.

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
10° Assistenti	3

Tabella n. 94.

Personale dei Regi stabilimenti ittiogenici.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
8° Direttori	2

(Gruppo *B*).

Grado	Numero dei posti
10° Segretari	2

Regio laboratorio centrale di idrobiologia.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei p
10° Assistenti	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

ALLEGATO III.

TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER IL PERSONALE FUORI QUADRO E PER QUELLO DEI GRUPPI *A*, *B* e *C*.

Ordine del grado	STIPENDI e supplementi di servizio attivo					Anni richiesti per gli aumenti periodici		
	iniziale del grado	al 1° aumen.	al 2° aumen.	al 3° aumen.	al 4° aumen.	Gruppo *A*	Gruppo *B*	Gruppo *C*
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire			
1°	46,000 *4,000*							
2°	36,500 *3,500*							
3°	32,000 *3,000*							
4°	27,500 *2,500*							
5°	21,000 *2.000*	23,000 *2,000*				4	—	—
6°	17,800 *1,500*	19,000 *1,500*	20,500 *1,500*			4	4	—
7°	16,000 *1,200*	16,800 *1,200*	17,800 *1,200*			4	4	—
8°	13,700 *1,000*	14,300 *1,000*	15,100 *1,000*	16,000 *1,000*		4	4	4
9°	11,600 *800*	12,200 *800*	12,900 *800*	13,700 *800*		4	4, 4, 5	4, 5, 5
10°	9,500 *600*	10,100 *600*	10,800 *600*	11,600 *600*		3, 3, 4	4, 4, 5	4, 5, 5
11°	7,000 *500*	7,600 *500*	8,200 *500*	8,800 *500*	9,500 *500*	2, 2, 3, 3	2, 3, 4, 4	4
12°	5,600 *400*	5,900 *400*	6,200 *400*	6,600 *400*	7,000 *400*	2	2	3
13°	4,200 *300*	4,500 *300*	4,800 *300*	5,200 *300*	5,600 *300*	—	2	2

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

ALLEGATO IV.

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE SUBALTERNO

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella n. 1.

Amministrazione centrale e Intendenze di finanza.

	Numero dei posti
Primi commessi	11
Commessi e uscieri capi	217
Uscieri	228
Inservienti	114
	570

Agenti tecnici.

Agenti tecnici	19 (a)

(a) Compreso un posto per il capo garage del Ministero

Tabella n. 2.

Delegazioni del tesoro.

	Numero dei posti
Uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	15
	75

Tabella n. 3.

Regie avvocature erariali.

	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	18
Uscieri	19
Inservienti	10
	48

Tabella n. 4.

Corte dei conti.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	21
Uscieri	23
Inservienti	11
	57

Tabella n. 5.

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(Ruolo transitorio).

Primi commessi	2

Tabella n. 6.

Bollatori ed indicatori del registro.

	Numero dei posti
Bollatori e indicatori	100

Tabella n. 7.

Canali patrimoniali dello Stato.

	Numero dei posti
Assistenti idraulici	15
Custodi	150
	165

Tabella n. 8.

Personale di custodia dei tratturi.

	Numero dei posti
Maresciallo	1
Brigadieri	13
Guardie	50
	64

Tabella n. 9.

Imposte dirette.

	Numero dei posti
Uscieri capi	67
Uscieri	68
Inservienti	33
	168

Tabella n. 10.

Dogane.

	Numero dei posti
Commessi	600
Visitatrici	90
	690

Dazio consumo.

	Numero dei posti
Commessi	110
Visitatrici	44

Laboratori chimici delle dogane.

	Numero dei posti
Operai	26

Tabella n. 11.

Catasto e servizi tecnici di finanza.

	Numero dei posti
Uscieri capi	48
Uscieri	48
Inservienti	24
	120

Tabella n. 12.

Monopoli industriali.

	Numero dei posti
Maestre alle lavorazioni	*personale in via di eliminazione*
Commessi	50
Agenti di controllo	114

MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Tabella n. 13.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	21
Uscieri	23
Inservienti	12
	58 (*a*)

(*a*) Oltre il personale addetto alla Direzione generale delle carceri il cui numero, da fissarsi dopo il riordinamento degli uffici, non può superare: 5 uscieri capi, 6 uscieri, 2 inservienti.

Tabella n. 14.

Personale di servizio dell'ufficio pubblicazione leggi.

	Numero dei posti
Usciere capo	1
Usciere	1
	2

Direzione generale del fondo per il culto.

(*Ruolo provvisorio*).

	Numero dei posti
Commessi e uscieri capi	10
Uscieri	11
Inservienti	5
	26

Tabella n. 15.

Uscieri giudiziari.

	Numero dei posti
Uscieri capi	33
Uscieri	752
	785

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Tabella n. 16.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	18
Uscieri	20
Inservienti	10
	50

MINISTERO DELLE COLONIE

Tabella n. 17.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	17
Uscieri	19
Inservienti	9
	47
Operai cartografi	4

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Tabella n. 18.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	40
Uscieri	42
Inservienti	22
	106

Tabella n. 19.

Personale subalterno proveniente dalla Real Casa.

Sorveglianti	*Ruolo transitorio in via di estinzione*
Agenti di custodia	

Tabella n. 20.

Amministrazione scolastica regionale.

	Numero dei posti
Uscieri capi	28
Uscieri	28
Inservienti	14
	70

Tabella n. 21.

R. università ed istituti universitari.
Personale tecnico e di servizio.

Tecnici	*personale in via di eliminazione*
Levatrici	
Levatrici assistenti	
Bidelli e custodi	

Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.

	Numero dei posti
Levatrice superiore	1

Regi osservatori astronomici.

	Numero dei posti
Tecnici	8
Bidelli e custodi	8

R. osservatorio vesuviano.

	Numero dei posti
Custode	1

R. scuola magistrale per l'educazione dei ciechi in Roma.

	Numero dei posti
Bidello custode	1

Cliniche della R. università di Napoli.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Soprastante	1

Istituto di anatomia patologica della R. università di Napoli.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Bacilari	2

R. università di Napoli.

	Numero dei posti
Curatore della collezione elmintologica italiana	1

R. scuola normale superiore di Pisa.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi (*a*)	6

(*a*) Pagano una ritenuta di L. 2000 quando usufruiscono del vitto e dell'alloggio presso la scuola.

Istituti e corpi scientifici e letterari.

Accademia della Crusca di Firenze.

	Numero dei posti
Usciere	1

R. istituto lombardo di scienze e lettere di Milano.

	Numero dei posti
Uscieri	2

R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia.

	Numero dei posti
Usciere	1

R. accademia di scienze di Torino.

	Numero dei posti
Uscieri	2

Università di Padova.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Distributore della Biblioteca Pinali	1

Università di Siena.

(Ruolo transitorio).

	Numero dei posti
Distributore della biblioteca del Circolo giuridico	1

Ufficio tecnico della R. università di Roma.

	Numero dei posti
Sorvegliante	1
Elettricista	1 (a)
	2

(a) Posto conservato ad personam.

Regi istituti superiori di magistero.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi	12

Giardino coloniale di Palermo.

	Numero dei posti
Capo coltivatore	1

Tabella n. 22.

Scuole medie.

	Numero dei posti
Macchinisti	152
Bidelli	513
	665

Tabella n. 23.

Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.

	Numero dei posti
Custodi	143

Biblioteche.

	Numero dei posti
Custodi capi	26
Custodi	54
	80

Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Personale di custodia.

	Numero dei posti
Primi custodi	215
Custodi	468
Primi custodi giardinieri	10
Custodi giardinieri	5
	698

R. calcografia di Roma e R. opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale.

	Numero dei posti
Operatori	16

MINISTERO DELL'INTERNO

Tabella n. 24.

Amministrazione civile.

	Numero dei posti
Primi commessi	14
Commessi e uscieri capi	278
Uscieri	292
Inservienti	146
	730

Tabella n. 25.

Consiglio di Stato.

	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	8
Uscieri	10
Inservienti	4
	23

Tabella n. 26.

Amministrazione della sanità pubblica.
Agenti di sanità.

	Numero dei posti
Capi guardia	20
Guardie	100
	120

Tabella n. 27.

Uscieri di Questura.

	Numero dei posti
Uscieri di questura	550

Tabella n. 28.

Archivi di Stato.

	Numero dei posti
Custodi	30
Uscieri	34
Inservienti	16
	80

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Tabella n. 29.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Uscieri capi	25
Uscieri	28
Inservienti	13
	68

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Tabella n. 30.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	44
Uscieri	46
Inservienti	24
	116

Tabella n. 31.

Corpo Reale del genio civile.

	Numero dei posti
Uscieri capi	76
Uscieri	76
Inservienti	38
	190

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Tabella n. 32.

Personale tecnico di manutenzione e personale subalterno.

	Numero dei posti
Commessi superiori	2
Capi squadra, capi commessi ed equiparati	3754
Primi commessi ed equiparati	10500
Commessi ed equiparati	1200
	15456

MINISTERO DELLA GUERRA

Tabella n. 33.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	50
Uscieri	52
Inservienti	25
	129
Legatori di libri	2
Commesso di magazzino	1
Agenti di magazzino	2
	134

MINISTERO DELLA MARINA

Tabella n. 34.

MARINA MILITARE.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	34
Inservienti	16
Magazziniere	1
Aiuto magazziniere	1
Commesso di cassa	1
Distributore di biblioteca	1
	86

Tabella n. 35.

Personale pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo.

	Numero dei posti
Capi fanalisti	123
Fanalisti	287
	410

Tabella n. 36.

MARINA MERCANTILE.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primo commesso	1
Commessi e uscieri capi	6
Uscieri	11
	18

Tabella n. 37.

R. istituto nautico di Cagliari.

	Numero dei posti
Bidelli	2

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Tabella n. 38.

Amministrazione centrale.

	Numero dei posti
Primi commessi	2
Commessi e uscieri capi	42
Uscieri	44
Inservienti	22
	110

Tabella n. 39.

Reale corpo delle foreste.

Personale di custodia.

	Numero dei posti
Capi sorveglianti forestali	400 (*a*)
Sorveglianti. Allievi	1840 (*b*)
	2240

(*a*) Già marescialli e brigadieri.
(*b*) Già guardie forestali.

Tabella n. 40.

R. corpo delle miniere.

	Numero dei posti
Usciere capo	1
Usciere	1
Inserviente	1
	3

Tabella n. 41.

R. ufficio geologico.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	2
Inservienti	1
	5

Tabella n. 42.

PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO
DELLE R. SCUOLE SUPERIORI DI AGRICOLTURA

(Questo personale dal 1° ottobre 1924 è riunito in unico ruolo)

Scuola superiore di agricoltura di Bologna.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi	4

Scuola superiore agraria di Pisa.

	Numero dei posti
Bidelli e custodi	3

Scuola superiore di agricoltura di Milano.

	Numero dei posti
Tecnici	6
Bidelli e custodi	14

Scuola superiore di agricoltura di Portici.

	Numero dei posti
Tecnici	10
Bidelli e custodi	15

R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

	Numero dei posti
Tecnici	4
Bidelli e custodi	12

Tabella n. 43.

R. istituto superiore forestale nazionale di Firenze.

	Numero dei posti
Tecnici	2
Bidelli e custodi	6

Tabella n. 44.

R. istituti superiori di medicina veterinaria.

	Numero dei posti
Tecnici	3
Bidelli e custodi	87

Tabella n. 45.

PERSONALE TECNICO E DI CUSTODIA
DELLE R. STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI

R. stazione di agrumicoltura di Acireale.

	Numero dei posti
Tecnico	1
Bidelli	2

R. stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

	Numero dei posti
Tecnico	1

R. stazione di entomologia agraria di Firenze.

	Numero dei posti
Tecnico	1

R. laboratorio crittogamico di Pavia.

	Numero dei posti
Tecnico	1
Bidello	1

R. stazione di granicoltura di Rieti

	Numero dei posti
Tecnici	3

R. stazione di patologia vegetale di Roma.

	Numero dei posti
Tecnico	1
Bidello	1

R. stazione chimico agraria di Roma.

	Numero dei posti
Tecnico	1
Bidelli	2

R. stazione di bieticoltura di Rovigo.

	Numero dei posti
Tecnici	2

R. stazione enologica di Asti.

	Numero dei posti
Bidelli	2

R. stazione agraria di Modena.

	Numero dei posti
Bidelli	4

R. stazione bacologica di Padova.

	Numero dei posti
Bidello	1

R. stazione chimico agraria di Torino.

	Numero dei posti
Bidello	1

Tabella n. 46.

Scuole speciali e pratiche di agricoltura.

	Numero dei posti
Tecnici (*a*)	50

(*a*) Già capi tecnici.

Tabella n. 47.

Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica.

	Numero dei posti
Uscieri capi	2
Uscieri	3
Inservienti	1
	6

Tabella n. 48.

Regi osservatori geodinamici.

Osservatorio di Pavia.

	Numero dei posti
Custode	1

Osservatorio di Rocca di Papa.

	Numero dei posti
Custode	1

Osservatorio di Casamicciola.

	Numero dei posti
Custode	1

Osservatorio di Catania.

	Numero dei posti
Custode	1

Osservatorio di Salò.

	Numero dei posti
Custode	1

Servizi geodinamici e meteorologici.

Regi osservatori meteorici di montagna.

	Numero dei posti
Custodi	6

Tabella n. 49.

Amministrazione metrica
e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.

	Numero dei posti
Bollatori uscieri	20

Tabella n. 50.

Personale di vigilanza della pesca.

	Numero dei posti
Capi guardia pesca	4
Agenti investigatori	10
Guardie	40
	54

Tabella n. 51.

Regi stabilimenti ittiogenici.

	Numero dei posti
Capi piscicoltori	2
Piscicoltori	4
Inservienti	2
	8

Tabella n. 52.

R. laboratorio centrale di idrobiologia.

	Numero dei posti
Preparatore	1
Inserviente	1
	2

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO V.

TABELLA DEGLI STIPENDI E DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO PER IL PERSONALE SUBALTERNO.

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Tabella n. 1.

Personale subalterno comune a tutte le amministrazioni.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO (Lire) iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Primi commessi	7600 *500*	7900 *500*	8300 *500*	—	—	—	—	4
Commessi ed uscieri capi	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Uscieri	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Inservienti	3600 *200*	3900 *200*	4200 *200*	4500 *200*	4700 *200*	—	—	2

Tabella n. 2.

MINISTERO DELLE FINANZE.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Amministrazione centrale.								
Agenti tecnici	6000 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	8000 *400*	—	4
Demanio e tasse sugli affari.								
Bollatori e indicatori del registro	5700 *400*	6000 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	4
Canali patrimoniali dello Stato.								
Assistenti idraulici	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Custodi	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Personale di custodia dei tratturi.								
Maresciallo	6300 *400*	6700 *400*	—	—	—	—	—	4
Brigadieri	5600 *300*	5900 *300*	6300 *300*	—	—	—	—	4
Guardie	4200 *300*	4500 *300*	4800 *300*	5200 *300*	5600 *300*	—	—	4
Dogane e dazio consumo.								
Commessi	4800 *400*	5400 *400*	6000 *400*	6600 *400*	7200 *400*	7900 *400*	—	4
Visitatrici	3400 *200*	3800 *200*	—	—	—	—	—	5
Laboratori chimici delle dogane.								
Operai	5100 *400*	5700 *400*	6300 *400*	6900 *400*	7600 *400*	8300 *400*	—	4
Monopoli industriali.								
Maestre alle lavorazioni	5600 *400*	6100 *400*	6600 *400*	7100 *400*	7600 *400*	—	—	4
Commessi	6000 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Agenti di controllo	6300 *400*	6900 *400*	7500 *400*	8100 *400*	8700 *400*	—	—	4

Tabella n. 3.

MINISTERO DELLE COLONIE.

Amministrazione centrale.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Operai cartografi	6000 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	8000 *400*	—	—	4

Tabella n. 4.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Personale proveniente dalla Real Casa.								
Sorveglianti	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7300 *400*	7800 *400*	8300 *400*	8800 *400*	4
Agenti di custodia	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Regia università ed istituti d'istruzione superiore, Regi osservatori astronomici, Regio osservatorio vesuviano e Regia scuola normale superiore di Pisa.								
Tecnici	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	4
Levatrici	5400 *500*	5900 *500*	6400 *500*	6900 *500*	7400 *500*	—	—	4
Levatrici assistenti	4400 *400*	4900 *400*	5400 [illegible]	5900 *400*	—	—	—	4
Bidelli e custodi	4600 *400*	[illegible] *100*	5300 *400*	[illegible] *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo (Lire): iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Regi istituti superiori di magistero.								
Bidelli e custodi	4600 400	4900 400	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Regia scuola magistrale di educazione dei ciechi in Roma.								
Bidello custode	4600 400	4900 400	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Scuola pareggiata di ostetricia di Venezia.								
Levatrice superiore	5400 500	5900 500	6400 500	6900 500	7400 500	—	—	4
Cliniche della Regia università di Napoli.								
Soprastante	4600 400	4900 400	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Istituto di anatomia patologica della Regia università di Napoli.								
Bacilari	4600 400	4900 400	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Regia università di Napoli.								
Curatore della collezione elmintologica italiana	5400 500	6000 500	6600 500	7200 500	7800 500	8400 500	9000 500	4
Biblioteca Pinali della università di Padova. *Circolo giuridico della università di Siena.*								
Distributori	5400 500	6000 500	6600 500	7200 500	7800 500	8400 500	9000 500	4
Ufficio tecnico della Regia università di Roma.								
Sorvegliante	4600 400	5100 400	5600 400	6100 400	6600 400	7100 400	—	4
Elettricista	5200 500	5700 500	6200 500	6700 500	7200 500	7700 500	—	4
Giardino coloniale di Palermo.								
Capo coltivatore	5400 400	6000 400	6600 400	7200 400	7800 400	8400 400	9400 400	4

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo (Lire): iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Scuole medie								
Macchinisti	5400 500	5900 500	6400 500	6900 500	7400 500	—	—	4
Bidelli	4700 300	4900 300	5300 300	5700 300	6100 300	—	—	4
Istituti di belle arti, musica ed arte drammatica.								
Custodi	4600 400	4900 400	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	4
Biblioteche.								
Custodi capi	6100 400	6400 400	6800 400	7200 400	7600 400	—	—	4
Custodi	4700 300	4900 300	5300 300	5700 300	6100 300	—	—	4
Monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.								
Primi custodi e primi custodi giardinieri	6800 400	7100 400	7500 400	7900 400	8300 400	—	—	4
Custodi e custodi giardinieri	4800 300	5200 300	5600 300	6000 300	6400 300	6800 300	—	4
Regia calcografia di Roma. *Regio opificio delle pietre dure in Firenze e gabinetto fotografico nazionale.*								
Operatori	5300 400	5900 400	6500 400	7100 400	7700 400	8300 400	—	4

Tabella n. 5.

MINISTERO DELL'INTERNO.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Agenti di sanità pubblica.								
Capi guardia	7300 500	7700 500	8200 500	8700 500	—	—	—	4
Guardie di sanità	5300 400	5800 400	6300 400	6800 400	7300 400	—	—	4
Pubblica sicurezza.								
Uscieri di questura	5000 400	5300 400	5700 400	6100 400	6500 400	—	—	4
Archivi di Stato.								
Custodi	6100 400	6400 400	6800 400	7200 400	7600 400	—	—	4
Uscieri	4700 300	4900 300	5300 300	5700 300	6100 300	—	—	4
Inservienti	3600 200	3900 200	4200 200	4500 200	4700 200	—	—	2

Tabella n. 6.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

GRADO	STIPENDI E SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO (Lire) iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Commessi superiori	8600 *500*	9000 *500*	—	—	—	—	—	4 (*a*)
Capi squadra, capi commessi ed equiparati	7200 *400*	7600 *400*	8100 *400*	8600 *400*	—	—	—	4
Primi commessi ed equiparati	5300 *300*	5700 *300*	6200 *300*	6700 *300*	7200 *300*	—	—	3
Commessi ed equiparati	3600 *200*	4000 *200*	4400 *200*	4800 *200*	5300 *200*	—	—	2

(*a*) Gli attuali commessi superiori sono ammessi ad un successivo aumento quadriennale di stipendio di L. 400.

Tabella n. 7.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Amministrazione centrale.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Legatori di libri	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Commesso di magazzino	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Agenti di magazzino	4700 *200*	4900 *200*	5300 *200*	5700 *200*	6100 *200*	—	—	4

Tabella n. 8.

MINISTERO DELLA MARINA.

Amministrazione centrale.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Magazziniere, commesso di cassa o distributore di biblioteca	6100 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Aiuto magazziniere	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Servizio dei fari e del segnalamento marittimo.								
Capi fanalisti	6700 *400*	6400 *400*	6800 *400*	7200 *400*	7600 *400*	—	—	4
Fanalisti	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Regi istituti nautici di Cagliari.								
Bidelli	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4

Tabella n. 9.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

Real corpo delle foreste.

GRADO	iniziale	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	al 6° aumento	Anni richiesti per gli aumenti periodici
Capi sorveglianti	6900 *400*	7200 *400*	7700 *400*	8200 *400*	8700 *400*	—		4
Sorveglianti	4700 *300*	5000 *300*	5400 *300*	5900 *300*	6400 *300*	6900 *300*	—	4
Allievi	4200	—	—	—	—	—	—	—
Regie scuole superiori di agricoltura e istituti superiori di medicina veterinaria.								
Tecnici	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	4
Bidelli e custodi	4600 *400*	4900 *400*	5300 *400*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4
Regie stazioni di prova agrarie e speciali.								
Tecnici	5400 *500*	6000 *500*	6600 *500*	7200 *500*	7800 *500*	8400 *500*	9000 *500*	4
Bidelli	4600 *400*	4900 *400*	5300 *400*	5800 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	4
Scuole speciali e pratiche di agricoltura.								
Tecnici	5400 *500*	5900 *500*	6400 *500*	6900 *500*	7400 *500*	—	—	4
Amministrazione metrica.								
Bollatori uscieri	4700 *300*	5000 *300*	5400 *300*	5800 *300*	6200 *300*	6600 *300*	—	4
Servizi geodinamici e metereologici.								
Custodi	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Ispettorato della pesca.								
Capi guardia pesca	7300 *500*	7700 *500*	8200 *500*	8700 *500*	—	—	—	4
Agenti investigatori	5900 *400*	6300 *400*	6800 *400*	7300 *400*	—	—	—	4
Guardie	4200 *300*	4600 *300*	5000 *300*	5400 *300*	5900 *300*	—	—	4
Regi stabilimenti ittiogenici.								
Capi piscicoltori	7200 *500*	7600 *500*	8100 *500*	8600 *500*	—	—	—	4
Piscicoltori	5200 *400*	5700 *400*	6200 *400*	6700 *400*	7200 *400*	—	—	4
Inservienti	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4
Regio laboratorio centrale di idrobiologia.								
Preparatore	5200 *400*	5700 *400*	6200 *400*	6700 *400*	7200 *400*	—	—	4
Inservienti	4700 *300*	4900 *300*	5300 *300*	5700 *300*	6100 *300*	—	—	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO VI.

TABELLE DEGLI STIPENDI, DEI SUPPLEMENTI DI SERVIZIO ATTIVO E DELLE PAGHE DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA E DEI GRADUATI E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Tabella n. 1.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL R. ESERCITO

esclusi quelli dell'arma dei Reali ***carabinieri.***

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo maggiore e gradi **corrispondenti** . . . . L.	7,400 *600*	8,100 *600*	8,800 *600*	9,500 *600*	10,200 *600*	10,900 *600*	4, 4, 4, 4, 3
Maresciallo capo e gradi corrispondenti . . . . »	6,300 *500*	6,700 *500*	7,200 *500*	7,700 *500*	—	—	4, 4, 3
Maresciallo e gradi corrispondenti . . . . »	5,400 *400*	5,800 *400*	6,300 *400*	6,800 *400*	—	—	4

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Paghe giornaliere.

Sergente maggiore, paga giornaliera . . . . . . L.	11
Sergente, paga giornaliera. . . . . »	8
Caporale maggiore zappatore, trombettiere, tamburino e maniscalco . . . . »	0,80
Caporal maggiore . . . . »	0,75
Caporale zappatore, musicante, trombettiere, tamburino; appuntato musicante e maniscalco . »	0,60
Caporale e maniscalco . . . . »	0,55
Appuntato, zappatore, trombettiere e tamburino. . . . . »	0,45
Soldato . . . . »	0,40

ANNOTAZIONI.

1\. — La paga giornaliera del sergente con 4 anni di effettivo servizio militare sarà di L. 10,50 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

2\. — La paga giornaliera del sergente maggiore con 7, 9, 12, 15 anni di effettivo servizio militare sarà rispettivamente di L. 12, 13, 14 e 15 qualunque sia il tempo passato precedentemente nel grado.

3\. — Per il grado di furiere maggiore del R. esercito è stabilita la paga giornaliera di L. 13.

4\. — Dalla data d'entrata in vigore della presente tabella, s'intende soppressa l'indennità straordinaria stabilita dal R. decreto 10 luglio 1919, n. 1140, che era rimasta in vigore pei caporali e soldati.

5\. — La paga giornaliera è ridotta a L. 0.35 ai soldati delle compagnie di disciplina di punizione.

6\. — Agli attuali aiutanti di battaglia spetta il trattamento stabilito pei marescialli maggiori.

7\. — Agli uomini fuori forza spetta la paga giornaliera di L. 0.40.

Tabella n. 2.

SOTTUFFICIALI, SOTTOCAPI E COMUNI DELLA R. MARINA

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Capo di 1ª classe . . . . L.	7,400 *600*	8,100 *600*	8,800 *600*	9,500 *600*	10,200 *600*	10,900 *600*	4, 3, 3, 3, 3
Capo di 2ª classe . . . . »	6,300 *500*	6,700 *500*	7,200 *500*	7,700 *500*	—	—	4, 3, 2
Capo di 3ª classe . . . . »	5,400 *400*	5,800 *400*	6,300 *400*	6,800 *400*	—	—	4, 4, 3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

	PAGHE GIORNALIERE				
Secondo capo anziano. L	(1) 11	(2) 12	(3) 13.20	(4) 14.20	(5) 15.20
Secondo capo . . . . »	(6) 8	(7) 10.50			

(1) Con meno di 7 anni di servizio.
(2) Con 7 anni compiuti di servizio.
(3) Con 9 anni compiuti di servizio.
(4) Con 12 anni compiuti di servizio.
(5) Con 15 anni compiuti di servizio.
(6) Con meno di 6 anni di servizio.
(7) Con 6 anni compiuti di servizio.

NB. — La paga dei secondi capi vincolati con ferma di leva è la seguente:

Secondo capo anziano.	L. 8
Secondo capo.	» 7

Paghe giornaliere dei sotto capi e comuni

	A bordo, su navi in armamento, armamento ridotto, o riserva	A terra, o su navi in allestimento o disponibilità
Sotto capo di leva. . . . . . . L.	1.80	1.50
Sotto capo con ferma di anni 4 »	2 —	1.80
Sotto capo con ferma di anni 6 »	2.50	2.30
Sotto capo con ferma di anni 6 e 3 anni di grado . . . . . . »	4 —	3.50
Comune di 1ª classe, di leva . »	1.40	1.20
Comune di 1ª classe, con ferma di 4 o 6 anni . . . . »	1.60	1.40
Comune di 2ª classe, di leva . »	1 —	0.80
Comune di 2ª classe, con ferma di 4 o 6 anni . . . . »	1.30	1.10
Comune di 3ª classe . . . . . »	0.30	0.30

Nelle precedenti paghe resta assorbita l'indennità straordinaria giornaliera di L. 0.30 per i comuni di 2ª classe, di L. 0.40 per i comuni di 1ª classe, di L. 0.50 per i sotto capi, di cui al Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2058.

Tabella n. 3.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO EQUIPAGGI DELLA REGIA AERONAUTICA

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Marescialli di 1ª classe . . . L.	7,400 *600*	8,100 *600*	8,800 *600*	9,500 *600*	10,200 *600*	10,900 *600*	4, 3, 3, 3, 3
Marescialli di 2ª classe . . . »	6,300 *500*	6,700 *500*	7,200 *500*	7,700 *500*	—	—	4, 3, 2
Marescialli . . . . »	5,400 *400*	5,800 *400*	6,300 *400*	6,800 *400*	—	—	4, 4, 3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Paghe giornaliere.

Sergenti maggiori . . . 11 (1) 12 (2) 13.20 (3) 14.20 (4) 15.20 (5)

Sergenti . . . . 8 (6) 10.50 (7).

---

(1) Con meno di 7 anni di servizio.
(2) Con 7 anni compiuti di servizio.
(3) Con 9 anni compiuti di servizio.
(4) Con 12 anni compiuti di servizio.
(5) Con 15 anni compiuti di servizio.
(6) Con meno di 6 anni di servizio.
(7) Con 6 anni compiuti di servizio.

NB. — La paga dei sergenti maggiori e dei sergenti vincolati con ferma di leva è la seguente:

Sergenti maggiori . . . . L. 8

Sergenti . . . . » 7

Paghe giornaliere dei primi avieri, avieri scelti ed avieri

Primo aviere di leva . . . . L. 1.90

Primo aviere con ferma di anni 4 . . . . » 2.50

Primo aviere con ferma di anni 6 . . . . » 3.00

Primo aviere con ferma di anni 6 e 3 anni di grado » 3.50

Aviere scelto, di leva . . . . » 1.20

Aviere scelto, con ferma di 4 o 6 anni . . . . » 1.60

Aviere di leva . . . . » 1.00

Aviere con ferma di 4 o 6 anni. . . . . » 1.30

Nella determinazione delle paghe si è tenuto conto dell'aumento temporaneo giornaliero concesso ai comuni, ai comuni di 1ª classe ed ai sotto capi della Regia marina, di cui al Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2058, che rimane per conseguenza assorbito.

Tabella n. 4.

SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DEI REALI CARABINIERI E DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Maresciallo d'alloggio maggiore dei carabinieri e maresciallo maggiore di finanza L.	8,000 *700*	8,700 *700*	9,500 *700*	10,300 *700*	11,100 *700*	—	4, 4, 3, 3
Maresciallo d'alloggio capo dei carabinieri e maresciallo capo di finanza . . »	7,100 *600*	7,500 *600*	8,000 *600*	8,500 *600*	9,000 *600*	—	3
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri e maresciallo di finanza . . . . »	6,400 *500*	6,700 *500*	7,000 *500*	7,300 *500*	7,600 *500*	7,900 *500*	3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

GRADO	Paghe giornaliere						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Brigadiere . . . . . . L.	14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —
Vice brigadiere . . . . »	13.50	14 —	15 —	15.50	16.50	17 —	—

MILITARI DI TRUPPA.

GRADO	Paghe				
	All'ammissione alla 1ª rafferma triennale	All'ammissione alla 2ª rafferma triennale	All'ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 3° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale	Al compimento del 6° anno dall'ammissione alla 3ª rafferma triennale
Appuntati.	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50
Carabinieri e guardie raffermate	9.65	10.40	11.20	11.90	12.50

Appuntati non raffermati . . . . Paga giornaliera L. 9,45

Carabinieri e guardie non raffermate . . . . » » » 8.50

Carabinieri ausiliari . . . . » » » 7 —

Allievi . . . . » » » 5 —

Tabella n. 5.

SOTTUFFICIALI DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Nocchiere di porto di 1ª classe L.	8,000 *700*	8,700 *700*	9,500 *700*	10,300 *700*	11,100 *700*	—	4, 4, 3, 3
Nocchiere di porto di 2ª classe »	7,100 *600*	7,500 *600*	8,000 *600*	8,500 *600*	9,000 *600*	—	3
Nocchiere di porto di 3ª classe »	6,400 *500*	6,700 *500*	7,000 *500*	7,300 *500*	7,600 *500*	7,900 *500*	3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

GRADO	Paghe giornaliere						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Secondo nocchiere anziano di porto . . . . . . L.	14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —
Secondo nocchiere di porto . . . . »	13.50	14 —	15 —	15.50	16.50	17 —	—

Tabella n. 6.

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

GRADO	Stipendi e supplementi di servizio attivo						Anni richiesti per gli aumenti periodici
	iniziale del grado	al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento	al 5° aumento	
Comandanti . . . . L.	8,000 *700*	8,700 *700*	9,500 *700*	10,300 *700*	11,100 *700*	—	4, 4, 3, 3
Capi guardia di 1ª classe . . . . »	7,100 *600*	7,500 *600*	8,000 *600*	8,500 *600*	9,000 *600*	—	3
Capi guardia di 2ª classe . . . . »	6,400 *500*	6,700 *500*	7,000 *500*	7,300 *500*	7,600 *500*	7,900 *500*	3

NB. — I numeri in corsivo indicano i supplementi di servizio attivo.

Segue Tabella n. 6.

GRADO	PAGA GIORNALIERA						
	iniziale del grado	con anni di servizio					
		3	6	9	12	15	18
Sottocapi di 1ª classe . L.	14 —	14.50	15.50	16.50	17.50	18.50	19 —
Sottocapi di 2ª classe . »	13.50	14 —	15 —	15.50	16.50	17 —	—
Guardie scelte . . . . . »	10 —	10.50	11.50	12.50	13.50	14.50	—
Guardie . . . . »	8.50	9.65	10.40	11.20	11.90	12.50	—
Guardie in esperimento (a). . . . . . . »	—	—	—	—	—	—	—

(a) Per le guardie in esperimento resta in vigore l'art. 5 della legge 2 aprile 1922 n. 389.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze
DE' STEFANI.

ALLEGATO VII.

RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA NONCHÈ DEI GRADUATI E AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI.

Tabella n. 1.

MINISTERO DELLE FINANZE

Regia guardia di finanza - Sottufficiali e truppa.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori	500
Marescialli capi	} 1200
Marescialli ordinari	
Brigadieri	1400
Sottobrigadieri	1800
Appuntati	2500
Guardie	18000
Allievi	2600
	28000

Tabella n. 2.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Personale di custodia delle carceri.

	Numero dei posti
Comandanti	50
Capi squadra di prima	100
Capi squadra di seconda	100
Sotto capi squadra di prima	200
Sotto capi squadra di seconda	200
Guardie scelte	1900
Guardie	3700
Allievi	250
	6500

Tabella n. 3.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA.

Corpo equipaggi Regia aeronautica.

Sottufficiali e truppa.

	Numero dei posti
Marescialli di 1ª classe	108
Marescialli di 2ª classe	174
Marescialli	266
Sergenti maggiori	350
Sergenti	555
Primi avieri	1504
Avieri scelti	1250
Avieri	4968
	9175

Tabella n. 4.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Sottufficiali e truppa dei carabinieri Reali.

a) *Ruolo generale.*

	Numero dei posti
Marescialli d'alloggio maggiori	1800
Marescialli d'alloggio capi Marescialli d'alloggio	3000
Brigadieri	4350
Vice brigadieri	3300
Appuntati	5000
Carabinieri	33350
Allievi carabinieri	4200
	55000

Tabella n. 5.

b) *Ruolo specializzato.*

	Numero dei posti
Marescialli d'alloggio maggiori	900
Marescialli d'alloggio capi Marescialli d'alloggio	1600
Brigadieri	2500
Vice brigadieri	2000
Appuntati	400
Carabinieri	2600
	10000

Sottufficiali del Regio esercito.

Tabella n. 6.

Arma di fanteria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	2300
Sergenti maggiori Sergenti	4862
	7162

Tabella n. 7.

Arma di cavalleria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	228
Sergenti maggiori Sergenti	450
	678

Tabella n. 8.

Arma di artiglieria.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	1630
Sergenti maggiori Sergenti	2520
	4150

Tabella n. 9.

Arma del genio.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	255
Sergenti maggiori Sergenti	520
	775

Tabella n. 10.

Compagnie di sanità.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	85
Sergenti maggiori Sergenti	125
	210

Tabella n. 11.

Compagnie di sussistenza.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	60
Sergenti maggiori Sergenti	90
	150

Tabella n. 12.

Capi maniscalchi.

	Numero dei posti
Capi maniscalchi	45

Tabella n. 13.

Sottufficiali fuori ruolo.

	Numero dei posti
Marescialli maggiori Marescialli capi Marescialli	1345
Sergenti maggiori Sergenti	285
	1630

MINISTERO DELLA MARINA

Tabella n. 14.

Sottufficiali del corpo Reali equipaggi.

	Numero dei posti
Capi di 1ª classe Capi di 2ª classe Capi di 3ª classe Secondi capi anziani Secondi capi	(*a*)

(*a*) Il numero totale dei sottufficiali non può eccedere il 17 per cento della forza totale del corpo Reali equipaggi annualmente stabilita con la legge del bilancio (art. 6 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1483).

Tabella n. 15.

Sottufficiali di porto.

	Numero dei posti
Nocchieri di 1ª classe Nocchieri di 2ª classe Nocchieri di 3ª classe	140
Secondi nocchieri anziani e secondi nocchieri	160
	300

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:

DE' STEFANI.

ALLEGATO VIII.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI DELLE SCUOLE COMMERCIALI E INDUSTRIALI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL' ECONOMIA NAZIONALE

Grado	Gruppo *A*		
	Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (a)	Istituti e Regie scuole commerciali	Scuole industriali
1º	—	—	—
2º	—	—	—
3º	—	—	—
4º	Professori stabili di 1ª classe	—	—
5º	Professori stabili di 2ª classe	—	—
6º	Professori stabili di 3ª classe	Direttori di 1ª classe	Direttori titolari delle scuole di terzo grado
7º	Professori non stabili	Direttori di 2ª classe	Direttori titolari delle scuole di secondo grado
8º	—	Direttori di 3ª classe e professori ordinari di istituto di 1ª classe	Direttori titolari delle scuole di primo grado e insegnanti titolari di 1ª classe nelle scuole di terzo grado
9º	—	Professori ordinari di istituto di 2ª classe e professori ordinari di R. scuola di 1ª classe	Insegnanti titolari di 2ª classe nelle scuole di terzo grado e insegnanti titolari di 1ª classe nelle scuole di secondo grado
10º	—	Professori straordinari d'istituto e professori ordinari di scuola di 2ª classe	Insegnanti straordinari nelle scuole di terzo grado e insegnanti titolari di 2ª classe nelle scuole di secondo grado
11º	—	Professori straordinari di scuola	Insegnanti straordinari nelle scuole di secondo grado

(a) Compresi gli insegnanti di lingue moderne, di cui all'art. 4 della legge 7 aprile 1921, n. 440.

Segue

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI DELLE SCUOLE COMMERCIALI E INDUSTRIALI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Grado	Gruppo *B*	
	Personale di segreteria degli istituti superiori di commercio	Scuole industriali
6º	—	—
7º	—	—
8º	—	—
9º	Segretari capi	—
10º	Segretari	Insegnanti titolari di 1ª classe nelle scuole di primo grado
11º	Vice segretari	Insegnanti titolari di 2ª classe nelle scuole di primo grado
12º	—	Insegnanti straordinari nelle scuole di primo grado

"TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER GRADI DEI PERSONALI DELLE SCUOLE COMMERCIALI E INDUSTRIALI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Grado	Gruppo *C*	
	Istituti superiori e medi di commercio	Scuole industriali
8°	—	—
9°	—	—
10°	—	—
11°	Segretari economi	Segretari economi
12°	Applicati	—
13°	Alunni	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro delle finanze:
DE' STEFANI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.